Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 255
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 febbraio 2010

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 19
3ª - Affari esteri . . . . . » 24
4ª - Difesa . . . . . » 33
5ª - Bilancio . . . . . » 43
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 52
7ª - Istruzione . . . . . » 55
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 72
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 89
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 91
11ª - Lavoro . . . . . » 97
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 100
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 107

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 118
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 120
Per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 122
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 123
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » 125
Per la semplificazione . . . . . » 127

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 129

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero . . . . . *Pag.* 130

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . *Pag.* 134

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 140

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(1955) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni subemendamenti e riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicati in allegato. Inoltre, avverte che gli emendamenti 2.4 (testo 2)/1, 2.1000, 5.13 (testo 2)/1 e 5.13 (testo 2) sono inammissibili e che il senatore Battaglia ha sottoscritto l'emendamento 9.0.18 (testo 2).

Su richiesta del senatore PARDI *(IdV)* il PRESIDENTE assicura che nella seduta in corso non saranno svolte votazioni, confermando che nella seduta già convocata per domani giovedì 4 febbraio, alle ore 14, l'esame degli emendamenti sarà compiuto sino alla conclusione. Considerato che il provvedimento sarà discusso in Assemblea sin dall'inizio della prossima settimana, avverte che potrebbero svolgersi votazioni su emendamenti che non siano stati ancora valutati dalla Commissione bilancio: in tale eventualità, si intende che il relatore sarebbe incaricato di adeguare le proposte emendative della Commissione ai possibili pareri resi successivamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mediante il ritiro o la riformulazione degli stessi emendamenti ovvero la proposizione di nuovi emendamenti conformi a quei pareri.

La Commissione prende atto.

Il relatore MALAN *(PdL)* esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 2.10, 2.7, 2.41, 2.25, 2.27 e 2.0.6, nonché sui subemendamenti 2.4 (testo 2)/2 e 2.3 (testo 2)/2; invita a ritirare gli emendamenti 2.19, 2.32 e 2.0.2; sull'emendamento 2.23 (come pure sull'emendamento 3.18), si rimette alla Commissione. Esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.1 e sugli identici 2.9, 2.44 e 2.28 e osserva che l'emendamento 2.0.3 sarebbe assorbito dall'emendamento 2.4 (testo 2). Infine, si riserva di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

Passa quindi ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, pronunciandosi in senso contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.9 e invitando a ritirare il 3.14 (testo corretto) e il 3.7; a sua volta egli ritira l'emendamento 3.25, che si intende assorbito dall'emendamento 10.0.47 del Governo su cui anticipa il parere favorevole. Sugli altri emendamenti si riserva di esprimere il parere.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, esprime un parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.9, nonché sull'aggiuntivo 4.0.4, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.10.

Pronunciandosi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 5.17 e 5.27, nonché sugli emendamenti 5.18, 5.19, 5.28, 5.29, 5.30 e invita a ritirare gli emendamenti 5.31, 5.39, 5.20, 5.36, 5.35 e 5.33, nonché il subemendamento 5.1/1. A sua volta ritira l'emendamento 5.100. Sull'emendamento 5.4 esprime parere favorevole e si riserva sugli altri.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 6, ritira il 6.30, riservandosi di riformularlo come ordine del giorno per la discussione in Assemblea. Esprime parere contrario sul 6.10 e invita a ritirare il 6.25 e il 6.12, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.35. Si riserva sugli altri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, ritira il 7.31 (testo corretto) ed esprime parere contrario sugli emendamenti 7.26, 7.18, 7.10 e 7.11. Inoltre, invita a ritirare gli emendamenti 7.30, 7.24 (congiuntamente ai successivi 7.16, 7.5 e 7.9), mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 7.8 e si riserva sugli altri.

Passa quindi a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.23 (come pure sull'analogo e successivo 9.40), 8.16, 8.17, 8.7, 8.21, 8.25 e 8.22 e invita a ritirare gli emendamenti 8.34 e 8.35. Si esprime favorevolmente sull'emendamento 8.28, nel quale sarebbero assorbiti almeno parzialmente gli emendamenti 8.39 e 8.38, sugli identici 8.10 e 8.11, che assorbirebbero il successivo 8.42, nonché sull'emendamento 8.44 che assorbirebbe il contenuto dell'emendamento 8.37. Si riserva sugli altri.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 9.8, 9.26, 9.11, 9.28, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14 e invita a ritirare gli emendamenti 9.47, 9.54,

9.55, 9.56, 9.57, 9.45, 9.46, 9.48 e 9.0.9. Si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 9.6 e sugli identici 9.0.15 e 9.0.18 (testo 2). Inoltre, osserva che gli emendamenti 9.66, 9.13 e 9.0.9 sarebbero assorbiti dall'emendamento 5.1 (testo corretto). Si riserva di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

Infine si pronuncia sugli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, esprimendo un parere contrario sugli emendamenti 10.0.20, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5 e invitando a ritirare il 10.0.13 e il 10.0.18; a sua volta ritira l'emendamento 10.0.26 (testo corretto). Si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 10.1, identico al 10.2 da lui presentato e sul 10.0.46 (testo 3). Inoltre, osserva che l'emendamento 10.0.3 sarebbe assorbito dall'emendamento 2.4 (testo 2). Si riserva sugli altri emendamenti aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.22 (testo 3)
MALAN, *Relatore*

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," *inserire le seguenti:* "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" *con le seguenti:* "valutato in 52,5 milioni di euro";

c) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a) il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto "Roma 2009".

b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 milioni di euro.

c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, autorizzando conseguentemente la spesa di 55.235 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

e) la conservazione in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo delle somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno

finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

f) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

g) l'incremento di 6,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-*ter*. All'onere derivante dal comma 23-*bis*, pari a 29.655.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 23.455.235 euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'anno 2010, nei limiti di 6,2 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.14 (testo 3)/1

CECCANTI

Al capoverso 23-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-*bis* dell'articolo 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, fino a concor-

renza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

1.14 (testo 3)

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis.* Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1º luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto versamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.23 (testo 2)/1

CECCANTI

Al capoverso 23-bis*, sostituire le parole:* «per sei anni» *con le seguenti:* «per quattro anni».

Conseguentemente sopprimere il comma 23-ter.

1.23 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".

23-*ter*. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica

il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-*bis* del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.».

1.191 (testo 2/1) (testo corretto)
STRADIOTTO

All'emendamento 1.191 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: «dei concessionari dei servizi pubblici» *con le seguenti:* «delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici».

1.191 (testo 2 corretto)
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

Art. 2.

2.4 (testo 2)/1
ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-*bis.* Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

4-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-*quater.*

4-*quater*. Al comma 11, lettera *a)*, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

2.4 (testo 2)/2

ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

*Al comma 4-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai maggiori oneri di cui al presente, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-*ter*».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«4-*ter.* Al comma 11, lettera *a)*, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".».

2.4 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Al fine di assicurare anche per l'anno 2010 le agevolazioni alla piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

Art. 3.

3.17 (testo 2)/1
CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Al capoverso 8-bis, *sopprimere le parole da:* "per il finanziamento" *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente sostituire i capoversi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies con i seguenti:

«8-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-*quater*.

8-*quater.* Al comma 11, lettera *a)*, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento".».

3.17 (testo 2)
MORRA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applicano, fino al 31 dicembre 2010, per il finanziamento delle Comunità montane comprese nelle Regioni che, non avendo legiferato secondo le modalità e nei tempi di cui al comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144, sono incorse nella dichiarazione di incostituzionalità del comma 20 della medesima legge.

8-*ter.* Le Comunità montane delle regioni ricadenti nella fattispecie di cui al comma precedente continuano a ricevere da parte dello stato quote di finanziamento mensile, rapportate alla quota annua consolidata, nel limite del 30 per cento del finanziamento complessivo alle comunità montane.

8-*quater.* Il finanziamento alle comunità montane avverrà fino a quando le suddette regioni non avranno legiferato ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 144, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-*quinquies.* Il fianziamento alle comunità montane di cui ai precedenti commi avviene ad invarianza d'oneri mediante la mancata assegnazione ai comuni di quota parte del 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 187 secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 7.

7.31 (testo corretto)
MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è differito fino al riordino della disciplina del sistema universitario e comunque non oltre il 31 dicembre 2010».

7.33 (testo corretto)
MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010».

7.2000
IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2009, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.».

Art. 9.

9.700 (testo corretto)
MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano per l'anno 2010. Il termine del 31 dicembre 2007, ivi previsto, si intende pertanto fissato al 31 dicembre 2010.».

9.0.18 (testo 2)

LATRONICO, THALER AUSSERHOFER, PISCITELLI, AMORUSO, BATTAGLIA

*Dopo l'***articolo 9,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010.

2. A far data dal 1º luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.

3. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.

4. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

Art. 10.

10.0.46 (testo 3)

PASTORE

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Termini in materia di "'taglia-enti" e di "taglia-leggi")

1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in mate-

ria di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il terzo periodo, concernente il mancato parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di regolamento di riordino di enti ed organismi pubblici statali.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".

10.0.47 (testo corretto)

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 3, comma 4, testo unico in materia di disciplina dell'immigrazione)

1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da:

''nel limite'' sino a: ''precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato''».

10.0.12 (testo 2)/1
MICHELONI, CECCANTI

Sopprimere i commi da 1 a 4.

10.0.12 (testo 2)
RIZZI, Massimo GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, MAURO, LEONI, MONTI

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'''accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, Legge 147/97)

1. L'utilizzo dei fondi iscritti nella gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è prorogato fino a completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando l'accantonamento del 50 per cento delle consistenze accertate per le finalità previste dalla medesima legge n. 147 del 1997.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, in quota parte, all'erogazione a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G, che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1º gennaio 2002, di un contributo straordinario pari ad una annualità stipendiale lorda, da corrispondersi al momento del pensionamento ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2009, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei la-

voratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del ''Frontalierato'' al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ristorno dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

10.0.26 (testo corretto)
MALAN, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Proroga del termine in materia di integrazione logistica nel settore del welfare*)*

1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 9, quarto periodo della legge 13 novembre 2009, n. 172, è adottato entro il 30 aprile 2010. In tale ambito le amministrazioni riconoscono alle amministrazioni conduttrici canoni agevolati con importi ridotti del 30 per cento rispetto al valore minimo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare e comunicano i contratti di locazione all'Agenzia del demanio».

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1720) ***Disposizioni in materia di sicurezza stradale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAZZATORTA *(LNP)* riferisce sul provvedimento in titolo, il quale, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione lavori pubblici, reca una serie di interventi in materia di sicurezza stradale.

Procede quindi ad una rapida disamina delle disposizioni di tale provvedimento che afferiscono ai profili di maggior interesse per la Commissione giustizia. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale interviene in materia di equipaggiamento di veicoli e conducenti, prevedendo sanzioni, da un lato, per i casi di importazione, produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati; dall'altro, per coloro che circolano o con veicoli con dispositivi non funzionanti o con veicoli non revisionati.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale introduce una sanzione amministrativa qualora si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, dà conto dell'articolo 8, il quale aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella at-

tualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.

L'articolo 14 modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente. Mentre l'articolo successivo interviene in materia di patente a punti e di corsi di guida sicura.

Con riguardo all'articolo in esame fa presente che è stato presentato presso la Commissione di merito l'emendamento 15.10, il quale prevede che, nel caso di mancanza di violazioni delle norme di comportamento, sia attribuito un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Dopo aver illustrato l'articolo 18 e le relative proposte emendative di competenza della Commissione giustizia, i quali incidono sull'articolo 142 del codice della strada in materia di limiti di velocità, si sofferma sull'articolo 19, il quale riduce, fra l'altro, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote rispetto a quelle per i restanti veicoli. Al riguardo segnala l'emendamento 19.4. Tale proposta fra l'altro, sopprime la lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame, la quale diminuisce le sanzioni per i casi di violazione dei divieti di sosta e fermata in tutte le aree, ad esclusione degli spazi riservati agli autobus, agli invalidi e delle corsie dei bus vigenti. Finalità dell'emendamento è quindi quella di uniformare le pene pecuniarie per le violazioni dei divieti di sosta e fermata a prescindere dalla zona interessata dal divieto.

Riferisce quindi sull'articolo 21, il quale modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni.

Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate agli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool dall'articolo 23.

Tale disposizione depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.

È inasprito il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a

sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Si sofferma quindi sulle numerose proposte emendative riferite all'articolo in esame, ed in particolare sull'emendamento 23.14 che inserisce tra i destinatari delle nuove norme relative alla guida sotto l'effetto di alcol, anche i neopatentati; sull'emendamento 23.18, che introduce rilevanti modifiche al comma 8 dell'articolo 187 del codice della strada in fatto di sanzioni per il rifiuto di accertamenti di coloro che guidano sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti ed infine sull'emendamento 23.0.1, il quale prevede che i gestori di servizi di svago devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive.

Dà conto poi dell'articolo 25, il quale interviene in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, obbligando gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni al codice della strada, a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

Dopo aver illustrato l'articolo 26, il quale introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, si sofferma sull'articolo 27, il quale riduce il termine per proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: da sessanta a trenta giorni se l'interessato è residente in Italia. Con riguardo alla disposizione da ultimo richiamata esprime talune perplessità sul capoverso 3-*ter* nella parte in cui prevede l'impugnabilità con ricorso al tribunale dell'ordinanza motivata con la quale il giudice di pace può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferisce quindi sugli articoli 28 e 29, i quali intervengono in materia di destinazione rispettivamente dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei veicoli confiscati.

Dopo aver illustrato l'articolo 31, il quale prevede nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, che si proceda al ritiro immediato della patente, si sofferma sull'articolo 32, il quale disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Dà conto quindi dell'articolo 36, il quale reca norme in materia di certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto.

Conclude soffermandosi sull'articolo 41, il quale prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stu-

pefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Il presidente BERSELLI *(PdL)* esprime talune perplessità sull'articolo 25 nella parte in cui prevede l'obbligo per gli autotrasportatori esteri, ai quali siano state contestate violazioni al codice della strada, di versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Al riguardo invita a valutare la compatibilità dell'ammontare della cauzione, con quanto previsto in linea generale in materia di oblazioni delle sanzioni pecuniarie.

Dopo una breve precisazione del senatore D'AMBROSIO *(PD)*, il relatore MAZZATORTA *(LNP)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1720 e di nulla osta sugli emendamenti, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(582) ***LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1496) ***CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BERSELLI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, tenuto conto che il Gruppo dell'UDC, SVP e Autonomie ha preannunciato la presentazione di un provvedimento su analoga materia.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE E SUI RELATIVI EMENDAMENTI N. 1720

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– relativamente all'articolo 25 sarebbe necessario valutare la congruità della cauzione ivi prevista con quanto stabilito in materia di oblazioni delle somme pecuniarie;

– con riguardo all'articolo 27, comma 1, lettera b), capoverso 3-*ter*, sarebbe opportuno non prevedere, al fine di non aggravare la funzionalità dei tribunali, la impugnabilità delle ordinanze maturate con le quali il giudice di pace può sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1934) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, concernente il Protocollo all'Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Protocollo contiene cinque articoli che intervengono a modificare talune disposizioni della vigente convenzione fiscale italo-maltese, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 304, prima dell'entrata in vigore dell'adesione di Malta all'Unione europea.

Gli articoli I e II innovano alcune definizioni per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso, ed ampliano il campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale, includendo l'IRAP fra le imposte considerate.

L'articolo III riformula il metodo di imputazione già esistente nella vigente convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non pagate, in conformità all'attuale politica europea che elimina gli incentivi per la costituzione di nuove attività in territorio maltese.

L'articolo IV è la norma di principale importanza del Protocollo. Esso emenda l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni,

ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo altresì il superamento del segreto bancario. Si definisce così una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. I risultati raggiunti saranno utilmente valutati nell'ottica dell'inclusione di Malta nella *white list* degli Stati dal punto di vista della trasparenza fiscale di prossima emanazione.

L'articolo V riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, a partire dallo scambio degli strumenti di ratifica.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009***

(Esame e rinvio)

Il relatore CALIGIURI *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo recante l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Protocollo in esame si compone di cinque articoli che emendano la convenzione fiscale italo-cipriota, ratificata dall'Italia con legge 10 luglio 1982, n. 564. Preliminarmente rileva che il disegno di legge ha contenuto analogo al n. 1534, di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di modifica della Convenzione con Malta.

L'articolo I modifica l'ambito di applicazione oggettivo del vigente trattato e aggiorna l'elenco delle imposte oggetto della Convenzione fiscale includendo l'imposta regionale sulle attività produttive, mentre l'articolo II ha modificato alcune definizioni.

L'articolo III ridetermina il metodo di imputazione già presente nella vigente Convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate.

L'articolo IV emenda l'esistente disposizione sullo scambio di informazioni, ampliando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi e prevedendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo V concerne l'entrata in vigore del Protocollo.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo – COM 2009 466 definitivo (n. 56)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CABRAS *(PD)* illustra la comunicazione in titolo, relativa alla cooperazione all'interno del bacino del Mediterraneo, per la definizione di una politica marittima armonizzata. Rileva che i profili di delicatezza per giungere a tale obiettivo si ricollegano a tre ordini di considerazioni. In primo luogo, sussistono disparità di regolamentazione e di sviluppo economico tra i Paesi rivieraschi e ciò incide anche sul tipo di sensibilità rispetto ai temi ambientali. In secondo luogo, la tematica della cooperazione si collega strettamente alla circolazione delle merci e delle persone, con riflessi sul traffico illegale e sui flussi migratori. In terzo luogo, viene in rilievo l'attività di ricerca ed esplorazione sotterranea dei fondali, con la connessa tutela dell'ecosistema marino.

Fa quindi presente che la Comunicazione si colloca nel quadro di riferimento che nel 2007 ha portato all'adozione della politica marittima integrata dell'Unione europea, e tiene conto delle peculiarità che ne rendono difficile la piena attuazione nel Mediterraneo. L'idea che sia possibile conciliare un aumento dell'attività economica marittima con la tutela dell'ambiente, ricorrendo a un efficace modello di *governance* e a meccanismi trasversali, deve infatti confrontarsi con le peculiarità geopolitiche del Mediterraneo, con la presenza di ben venti Stati costieri, con livelli di sviluppo economico e capacità amministrative differenti.

La necessità di un approccio integrato alla politica marittima mediterranea è rafforzata dall'assoluta centralità del Mediterraneo nelle politiche commerciali dell'UE. Lo sviluppo delle attività umane ed economiche sulle coste porta con sé, infatti, un accentuato degrado ambientale. La comunicazione predispone pertanto una serie di proposte e preannuncia impegni per il rafforzamento delle politiche integrate.

Per quanto concerne il ruolo degli Stati costieri, la Commissione intende incoraggiare gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche in materia di *governance* marittima integrata, facendo ricorso ai programmi di cooperazione territoriale europea per il Mediterraneo. Per quanto attiene alla *governance* dello spazio marittimo, resa particolarmente problematica dal perdurare di dispute territoriali tra gli Stati mediterranei, la Commissione propone l'avvio di un dialogo strutturato e informale tra Stati costieri attraverso riunioni ad alto livello, e si impegna a fornire una panoramica completa degli accordi esistenti e delle organizzazioni attive nel settore degli affari marittimi nel Mediterraneo.

La Commissione punta poi a un maggior coinvolgimento delle parti interessate, da estendere anche agli Stati costieri non membri dell'Unione europea, sul modello di quanto effettuato per la pesca con la creazione di un consiglio consultivo regionale.

Per migliorare la *governance* marittima è necessario predisporre una serie di strumenti trasversali, in grado di generare nuovo potenziale per la crescita economica delle attività marittime e garantire la protezione dell'ambiente.

A tal fine, la Commissione si impegna ad avviare uno studio sulla pianificazione dello spazio marittimo nel bacino mediterraneo. La finalità è una gestione basata sugli ecosistemi, che affronti l'impatto combinato di tutte le attività marittime, i conflitti connessi alle diverse utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli *habitat* marini.

Per quanto concerne la gestione integrata delle zone costiere e delle isole, la Commissione intende fornire un inventario degli strumenti e delle migliori pratiche. Offre poi il suo sostegno per la creazione di una base di conoscenze in materia, concentrandosi soprattutto sulla cooperazione internazionale.

La Commissione preannuncia un maggiore impegno per favorire la conoscenza, riservando un'attenzione particolare alla creazione della rete marittima integrata, volta a rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri nel campo delle ricerche marine.

La Commissione intende infine rafforzare la sorveglianza delle attività e delle operazioni marittime. In tal senso, proporrà che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima avvii una cooperazione tecnica con i partner mediterranei, anche in caso di incidenti che provocano inquinamento, fornendo all'uopo navi disinquinanti, e che gli stessi partner siano associati strettamente alle attività di FRONTEX, l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con particolare riferimento alla gestione dei flussi migratori.

Ciò premesso, ritiene che un eventuale atto di indirizzo che la Commissione dovesse adottare, dovrebbe necessariamente porre in evidenza le peculiarità dell'Italia nell'ambito dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. L'Italia, infatti, è il passaggio imprescindibile verso la sponda Sud e, inoltre, riveste un peso demografico relativamente superiore rispetto agli altri Stati rivieraschi, stante il limitato entroterra. Inoltre, durante la stagione turistica, la densità della popolazione è sostanzialmente raddoppiata. Pertanto, nell'ambito delle politiche comunitarie, la posizione italiana deve essere tenuta nella debita considerazione, alla luce delle caratteristiche che la distinguono rispetto agli altri Stati europei.

Il senatore BETTAMIO *(PdL)* chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche della Comunicazione in esame e alle conseguenze rispetto all'ordinamento interno italiano.

Il presidente DINI fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un indirizzo che comunque non ha un'immediata incidenza sulla formazione del diritto dell'Unione europea, trattandosi non di un progetto di atto normativo, ma di una semplice comunicazione.

Il sottosegretario Stefania CRAXI rileva come una politica marittima integrata sia di grande interesse per l'Unione europea nel suo complesso. Peraltro, la piena attuazione di detta politica può avvenire solamente con un rafforzamento delle relazioni con i Paesi extra-europei che si affacciano sulla sponda Sud del Mediterraneo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – COM 2009 342 definitivo (n. 57)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LIVI BACCI *(PD)* illustra il documento in titolo, che costituisce una nuova versione modificata della analoga proposta, presentata il 3 dicembre 2008 (COM (2008) 825). La Commissione ha tenuto conto degli emendamenti suggeriti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione in prima lettura del 7 maggio 2009, e delle prime risultanze del dibattito svoltosi in sede di Consiglio.

La proposta di regolamento originaria procedeva a modificare il regolamento con il quale era stato istituito l'EURODAC, sistema informatico su scala comunitaria per la gestione delle impronte digitali creato per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino, intesa a istituire un meccanismo efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE.

La Convenzione di Dublino è stata sostituita nel 2003 da un atto legislativo comunitario e il sistema è stato oggetto, nel giugno 2007, di una prima relazione di valutazione da parte della Commissione europea, nella quale venivano segnalati alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni in vigore per il sistema EURODAC, tra cui l'esistenza di sensibili ritardi nella trasmissione delle impronte dei richiedenti asilo da parte di alcuni Stati membri e la mancanza di chiarezza nella designazione delle autorità nazionali che hanno accesso all'EURODAC.

Le misure proposte prestano attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, in materia di protezione dei dati personali e di diritto di asilo. Esse auspicano, tra l'altro, lo sblocco dei dati sui rifugiati, l'obbligo per gli Stati membri di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC nonché un aggiornamento e una più chiara definizione delle diverse fasi di gestione della Banca dati.

La proposta si inquadra in un contesto generale di espansione della criminalità transfrontaliera, che rende stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati. Inoltre, un'azione a livello europeo dovrebbe contribuire a garantire l'applicazione di norme armonizzate sulla protezione dei dati, difficilmente ottenibili qualora ogni Stato membro agisse di propria iniziativa.

Chiamato a pronunciarsi in prima lettura sulla proposta di regolamento, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione contenente emendamenti. Nella proposta vengono accolti gli emendamenti presentati allo scopo di garantire ai richiedenti asilo una migliore informazione sugli esiti delle procedure di esame e rilevazione di dati e impronte e vengono parzialmente accolti gli emendamenti che prolungano l'intervallo tra il rilevamento e la trasmissione delle impronte, prevedendo proroghe in circostanze eccezionali e per un periodo massimo di un mese. Vengono invece respinti gli altri emendamenti, tra l'altro, sulla cancellazione dei dati su EURODAC e che impongono agli Stati membri obblighi di comunicazione di eventuali inesattezze nell'identificazione di richiedenti.

Per quanto concerne il dibattito in sede di Consiglio, nel maggio 2009 (in data coincidente con la citata risoluzione del Parlamento europeo) i negoziati tra le delegazioni avevano registrato notevoli progressi. In base ai suddetti negoziati, la proposta modificata introduce un nuovo articolo 8, teso a garantire agli Stati membri una informazione completa sullo status del richiedente e riformula l'articolo 12 in modo da stabilire con la massima chiarezza a quali cittadini di paesi terzi o apolidi vanno rilevate le impronte digitali e in quale momento. Sono state anche apportate le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto.

In conclusione, poiché la proposta è espressione del tentativo di superamento delle difficoltà riscontrate nell'attuazione del sistema di controllo dei flussi in ingresso e in uscita dall'Unione europea mediante la rilevazione delle impronte digitali, tramite una migliore armonizzazione delle procedure, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice MARINARO *(PD)* auspica che possa svolgersi una riflessione onnicomprensiva sul ruolo dei Parlamenti nazionali tanto nella fase ascendente di definizione della normativa comunitaria, quanto in quella di recepimento e attuazione, richiamando anche le considerazioni svolte in sede parlamentare durante l'esame del disegno di legge comunitaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore Livi Bacci.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – COM 2009 456 definitivo (n. 58)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LIVI BACCI *(PD)* illustra la proposta di decisione in titolo. Rileva in premessa che la problematica del trattamento dei rifugiati riveste grande importanza e delicatezza. Secondo i dati forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il fenomeno ha dimensioni notevoli, riguardando circa 800.000 persone, attualmente in attesa di reinserimento, di cui circa 200.000 da reinserire nel corso del 2010. In concreto, risulta invece che ogni anno una quota pari a circa un terzo del totale dei rifugiati venga effettivamente reinserito e i reinserimenti avvengono per la quasi totalità in Australia, Canada e negli Stati Uniti, e solo per un numero, esiguo, pari a circa 5.000 persone nell'Unione europea. Al riguardo osserva che il reinserimento dei rifugiati quali emigrati fuori quota in ambito comunitario potrebbe costituire un importante contributo di cooperazione allo sviluppo anche nelle situazioni di esodo da territori interessati da emergenze umanitarie, come ad esempio ad Haiti; e potrebbe avere anche un riflesso economico positivo, ove si considerino le rimesse verso la madrepatria.

Sottolinea poi che la proposta in esame è stata presentata contestualmente a una comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE e modifica la decisione con la quale è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il quinquennio 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per tener conto dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento.

Si tratta di una misura coerente con le politiche e gli obiettivi dell'UE nel settore dell'asilo. Nel Piano europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 si citavano infatti, tra le iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, la collaborazione rafforzata con l'UNHCR per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta fuori dal territorio dell'Unione europea.

La Commissione distingue tra il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi in uno Stato membro dell'UE, che è una misura umanitaria, espressione della solidarietà dell'UE nei confronti di tali paesi, e il reinsediamento di rifugiati all'interno dell'UE, cui si provvede principalmente al fine di una corretta ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e che non viene trattato nella comunicazione.

Attualmente, gli Stati membri che partecipano ogni anno al reinsediamento sono dieci (Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Francia, Romania e Repubblica ceca), mentre altri hanno effettuato reinsediamenti ad hoc, in generale su scala ridotta e per casi urgenti. A partire dal 2008, il FER ha contribuito in misura no-

tevole a finanziare il reinsediamento, prevedendo due forme di sostegno: una prima, basata sul numero di rifugiati reinsediati in ogni Stato membro negli ultimi tre anni, e una seconda, a importo fisso, per quattro categorie specifiche da tutelare.

Tra gli strumenti necessari per un rafforzamento del contributo dell'UE al reinsediamento, la Commissione individua, in particolare, una modifica delle strutture e le procedure relative al coordinamento della politica di reinsediamento nell'UE; una riduzione dei costi economici, la predisposizione di un meccanismo per garantire che gli sforzi di reinsediamento in ambito UE siano maggiormente mirati e si concentrino sulle persone che più necessitano di essere reinsediate.

Tenuto conto del quadro tratteggiato nella comunicazione, la Commissione individua i seguenti principi guida per un programma comune di reinsediamento: la partecipazione degli Stati membri dovrebbe restare volontaria; l'ambito dell'attività di reinsediamento nell'UE dovrebbe essere ampliato; oltre ai Governi degli Stati membri, al programma dovrebbero partecipare altri soggetti, primo fra tutti l'UNHCR, ma anche l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OMI) e le ONG con maggiore esperienza nel settore.

Sulla proposta di decisione, la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri e altri soggetti interessati (tra cui l'UNHCR) e ha realizzato una valutazione d'impatto, in cui sono state esaminate opzioni strategiche.

Dalla procedura di consultazione è risultato che gli Stati membri sono in generale sfavorevoli a eccessi di armonizzazione.

La proposta di decisione interviene pertanto a modificare l'articolo 13 della decisione istitutiva del FER, al fine di fornire supporto finanziario supplementare per il reinsediamento delle categorie di persone che l'UE individua annualmente come priorità comuni di reinsediamento per l'anno successivo. Entro venti giorni dall'adozione della decisione, gli Stati membri forniranno alla stessa Commissione la stima del numero delle persone che reinsedieranno nel corso dell'anno successivo e in base alle priorità individuate, e riceveranno un'assistenza finanziaria supplementare per ogni persona da reinsediare.

In conclusione, osserva che sussiste tuttora una cornice normativa non sufficientemente definita di regolamentazione di un fenomeno, quale quello dei reinsediamenti, di grande rilevanza e delicatezza. Inoltre, l'Unione europea ha svolto sinora un ruolo limitato in materia sullo scenario internazionale non corrispondente al suo peso economico e politico. Tale circostanza è stata determinata dal permanere della volontarietà della partecipazione degli Stati membri rispetto ai programmi comuni.

Ritiene che la proposta di decisione in esame costituisca solamente un primo passo verso una politica efficace di gestione dei reinsediamenti e che occorre invece inquadrare tale tematica in un più ampio contesto di analisi delle modalità di prestazione degli aiuti umanitari verso i Paesi in difficoltà.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni da ultimo illustrate.

Condivide questi rilievi il sottosegretario Stefania CRAXI, la quale segnala a sua volta che le cifre del fenomeno dei reinsediamenti sono di tale importanza da imporre all'Unione europea decisioni maggiormente definite. Peraltro, un'efficace politica in tale ambito costituirebbe un significativo supporto in termini di contrasto all'immigrazione illegale.

Il presidente DINI, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dalla rappresentante del Governo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore per l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni testé illustrate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

110ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al dibattito dello scorso 19 gennaio, il presidente CANTONI informa la Commissione che la Difesa, a seguito di quanto osservato dalla Ragioneria generale dello Stato, sta provvedendo a modificare la propria relazione tecnica relativa al disegno di legge n. 159 (d'iniziativa del senatore Ramponi e concernente i benefici concessi ai militari caduti o infortunatisi in servizio), con la quantificazione degli ulteriori oneri a regime comportati dal provvedimento.

Prendendo spunto da quanto comunicato dal Presidente, il senatore PEGORER *(PD)* pone l'accento sull'opportunità di udire in sede di Comitato ristretto i rappresentanti di associazioni impegnate sulla tematica sottesa ai disegni di legge nn. 159 e 715: a suo avviso, potrebbero fornire preziosi elementi conoscitivi per il Comitato ristretto deputato all'elaborazione di un testo unificato.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-01066, a firma delle senatrici Negri ed Amati e relativa all'apertura alle donne dei corsi alla scuola militare «Nunziatella» di Napoli, osservando preliminar-

mente che il progressivo aumento della presenza di personale femminile in tutti gli ambiti d'impiego (anche quelli più impegnativi), rappresenta una piena conferma della validità delle metodologie adottate dalle Forze armate per l'attuazione del servizio militare femminile. Il reclutamento delle donne (iniziato nel 2000), ha infatti costituito una svolta epocale dagli aspetti fortemente positivi, ed a distanza di dieci anni appare come una realtà consolidata, con un livello di integrazione di assoluto rilievo e di piena soddisfazione di tutte le componenti interessate. Inoltre, le donne in divisa hanno sempre dimostrato piena interiorizzazione dei valori che sono alla base dell'impegno al servizio del Paese ed una completa accettazione di tutte le norme e regolamenti che disciplinano la vita militare.

Con riferimento, quindi, all'episodio verificatosi il 22 novembre 2009 nel corso della cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi e delle allieve della scuola «Nunziatella», esprime piena disapprovazione per l'isolata forma di dissenso manifestata da pochi soggetti presenti tra il pubblico, che non riflette, nella maniera più assoluta, il pensiero ed i sentimenti del personale militare. L'accaduto, infatti, non ha avuto alcuna ripercussione all'interno della scuola, ed ha suscitato –al contrario- sentimenti di grande solidarietà segnando, allo stesso tempo, un momento di accresciuta coesione ed un più sentito spirito di corpo.

Nell'ambito delle misure a tutela delle pari opportunità, non si deve infine trascurare l'importante e costante attività svolta dal Comitato consultivo sulla condizione femminile nelle Forze armate, che ha rivestito un ruolo fondamentale nel superamento di tutti i possibili profili di criticità tipici di ogni riforma fortemente innovativa.

La senatrice NEGRI *(PD)*, nel dichiararsi soddisfatta delle delucidazioni ricevute, sottolinea la necessità di effettuare un continuo monitoraggio in ordine alla condizione femminile nelle Forze armate, affinché episodi similari a quelli riportati nel suo atto di sindacato ispettivo non diventino indice di fenomeni discriminatori di più vasta portata e gravità.

Interviene adesivamente anche la senatrice AMATI *(PD)*.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCANU *(PD)*, rievocando quanto da lui già rappresentato in sede di discussione generale il 19 gennaio, sottolinea l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1736, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate.

Il presidente CANTONI osserva che l'eventuale trasferimento alla sede deliberante potrà essere richiesto, previo assenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo, al termine dell'esame in sede referente e, acquisiti altresì, i pareri delle Commissioni consultate.

La seduta termina alle ore 9,05.

111ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Leonardo Gallitelli, accompagnato dal generale di brigata Ilio Ciceri, sottocapo di Stato maggiore, e dal colonnello Nicola Massimo Masciulli, Capo ufficio legislazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il generale GALLITELLI sottolinea preliminarmente i principali impegni operativi dell'Arma dei carabinieri, ponendo l'accento, in particolare, sull'importante ruolo svolto sia nelle operazioni internazionali (in cui si sono distinte, con funzioni di polizia in contesti altamente destabilizzati, le *Multinational Specialized Units)*, sia in ambito nazionale (in cui spicca l'operato delle stazioni per la tutela della sicurezza pubblica).

Per quanto attiene, quindi, alla condizione del personale militare, rimarca innanzitutto l'indiscutibile centralità della risorsa umana all'interno dell'organizzazione, cui viene rivolta la massima attenzione per il miglioramento qualitativo della vita professionale, componendo un saggio equilibrio tra esigenze istituzionali e bisogni personali e familiari. A tal fine, il comando generale si avvale anche della «Commissione per il supporto della condizione generale del personale dell'Arma dei carabinieri», che svolge compiti di monitoraggio al fine di isolare i fattori di criticità e individuare adeguate soluzioni migliorative dei livelli di benessere dei militari.

Passando a descrivere, nel dettaglio, la situazione della Forza armata, rileva quindi che essa registra attualmente 108.791 militari (di cui 1.078 donne), ripartiti in 3.812 ufficiali, 28.364 ispettori, 17.333 sovrintendenti e 59.282 appuntati e carabinieri, di cui l'80,6 per cento è impiegato nell'organizzazione territoriale, l'1,7 per cento nell'organizzazione addestrativa ed il 10,8 per cento a quella mobile e dei reparti specializzati. L'area interforze ed altri reparti per particolari esigenze di sicurezza assorbono quindi il 5,5 per cento delle risorse, mentre al comando generale dell'Arma è destinato, infine, il restante 1,4 per cento. In ragione del particolare regime autorizzatorio delle assunzioni, non è stato poi garantito, negli ultimi anni, il regolare *turn over* del personale, determinando una progressiva carenza di effettivi (oggi pari a circa 6.400 unità), fronteggiata attraverso un intenso sforzo di razionalizzazione dell'apparato logistico e amministrativo che ha consentito il recupero di circa 4000 uomini. In ogni caso, la manovra finanziaria per il 2010 ha previsto per le Forze di polizia lo sblocco del *turn over* per il prossimo triennio, consentendo, con il reclutamento di un numero di militari pari a quelli posti in congedo, di mantenere invariati gli attuali livelli di forza.

L'oratore osserva inoltre che uno degli aspetti più significativi, per la sua naturale incidenza sul profilo d'impiego e sulla mobilità del personale, concerne l'età media dei militari in servizio, oggi pari a 41,25 anni con una progressione che si è particolarmente accentuata negli ultimi anni.

Tale processo di invecchiamento è, d'altronde, attribuibile sia al mancato ripianamento del *turn over*, sia ai massicci arruolamenti effettuati nei primi anni 80, in ragione dei quali oltre 47.000 militari sono oggi nella fascia d'età compresa tra i 41 e i 50 anni.

Un altro dato da tenere in considerazione è poi la percentuale di militari dell'Arma coniugati, elemento che incide profondamente sulla mobilità del personale, tenendo anche conto del fatto che sono sempre più numerosi i nuclei familiari sostenuti da un secondo reddito derivante dall'attività lavorativa del coniuge.

Con riferimento alla distribuzione geografica della forza, osserva inoltre che le concentrazioni più elevate si registrano nel Lazio (17,43 per cento), in Lombardia (9,54 per cento), in Sicilia (9,48 per cento), nella Campania (8,89 per cento), in Puglia (5,6 per cento) ed in Calabria (4,8 per cento), e che il 34,69 per cento dei Carabinieri presta servizio nella regione di nascita, mentre il restante 65,3 per cento è impiegato in regioni diverse. Tale dato, peraltro, presenta rilevanti riflessi in ordine alla gestione delle risorse umane, determinando, nei fatti, difficoltà nella politica di impiego.

Con riferimento alla condizione del personale femminile sottolinea la progressiva crescita della presenza delle donne, impiegate in maniera indifferenziata in tutte le diverse organizzazioni dell'Arma, rilevando altresì che l'ancora ristretto numero di posizioni di comando ad esse attribuito è principalmente correlato alla loro tarda immissione nei ruoli.

Per quanto attiene alla politica di impiego del personale, rileva quindi che la materia, e segnatamente quella dei trasferimenti, è trattata a livello centrale per tutto quanto concerne gli ufficiali e per le destinazioni dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri che chiedono di trasferirsi da una regione amministrativa ad un'altra, oppure tra differenti comparti organizzativi dell'Arma. È invece devoluta alla competenza dei comandanti di legione la destinazione dei carabinieri nell'ambito territoriale della medesima regione amministrativa. Al riguardo, va inoltre sottolineato che, nel solo anno 2009, i comandi di legione hanno disposto 5.080 trasferimenti a richiesta del personale, e che, nello stesso periodo, il comando generale ha determinato circa 3.000 trasferimenti a domanda in ambito nazionale. Nel dettaglio, i provvedimenti sono stati adottati nell'ambito di due procedure: la prima realizzata attraverso la formazione annuale di una graduatoria nazionale (che si basa sui titoli posseduti da ciascuno ed è gestita attraverso un sistema informatico particolarmente evoluto), e la seconda costituita da singole domande che possono essere prodotte in qualunque momento dell'anno e senza particolari formalità, motivate da gravi esigenze personali. In tale contesto l'Arma ha definito una disciplina interna che, integrando la tutela già riconosciuta dall'ordinamento statale all'unità familiare e all'esercizio della funzione genitoriale, consentirà all'Amministrazione di risolvere i ricorrenti problemi di ricongiungimento familiare, anche a favore di quanti non sono destinatari di benefici formalmente sanciti dalle norme di legge vigenti.

A quanto precede, si affianca, poi, un ulteriore istituto – denominato «trasferimento temporaneo» – a durata variabile, attraverso il quale è consentino al militare di fronteggiare gravi evenienze nelle aree di interesse personale, come dimostrato dalla positiva soluzione delle problematiche inerenti al personale di origine abruzzese in occasione del recente terremoto.

L'oratore prosegue la propria esposizione illustrando le caratteristiche del sistema assistenziale, articolato su centri di responsabilità periferica (corrispondenti ai comandi di corpo), e su un centro di responsabilità nazionale, individuato nell'Ufficio per l'assistenza ed il benessere del personale. Tra le attività di questo ufficio, meritano particolare menzione le iniziative finalizzate a migliorare gli interventi assistenziali in favore delle vittime del dovere, dei loro familiari e di tutto il personale che versa in stato di difficoltà e bisogno. È stata infatti realizzata, nel 2008, una piattaforma informatica che, interfacciata con il sistema di gestione del personale e con il sistema pensioni dell'Arma, nonché con il sistema informativo sanitario della Difesa, è specificamente dedicata alla raccolta ed al monitoraggio costante di tutti gli interventi assistenziali. Il sistema consente la verifica, in tempo reale, di ogni singola posizione, l'estrapolazione delle situazioni emergenti e l'attivazione di adeguati interventi nei casi meritevoli di assistenza. Nelle competenze dell'ufficio rientrano anche l'elargizione di contributi a titolo di rimborso delle rette d'iscrizione dei figli agli asili nido, l'allestimento di palestre e di aree di riunione e di svago presso i reparti, ed il sostegno a tutte le attività ricreative e culturali. Spicca inoltre la rilevante attività del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale, il quale provvede alla tempestiva concessione di contributi ai militari in difficoltà economiche, e che gestisce, inoltre, la stipula di convenzioni ed accordi con società assicurative. Sempre con riguardo all'area assistenziale, rileva poi l'assistenza prestata alle vittime del dovere ed ai loro familiari. Alla loro cura è infatti dedicata un'apposita sezione dell'Ufficio citato, che mantiene costanti contatti con le direzioni di vari enti e dicasteri per la sollecita definizione dei benefici economici previsti dalla legge.

Infine, sono pienamente inserite nell'area anche le 42 infermerie distribuite sul territorio (con funzioni di medicina preventiva, curativa, riabilitativa e medico-legalea) ed il servizio di psicologia medica.

Relativamente alla politica addestrativa del personale, rileva quindi che tutti i corsi formativi di base sono soggetti ad un continuo processo di aggiornamento: per gli allievi si approfondiscono le attività proprie del carabiniere (caratterizzate dall'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di controllo del territorio, di polizia militare e di soccorso alla cittadinanza), per i marescialli, oltre alla formazione specialistica, sussiste un'apposita convenzione con l'Università degli studi di Firenze (che consente, al termine del biennio, di conferire la laurea di operatori della sicurezza sociale), ed infine i programmi addestrativi degli ufficiali, sviluppati in un quinquennio, oltre a consentire ai frequentatori di conseguire la laurea specialistica in giurisprudenza, realizzano una equilibrata sintesi tra la

preparazione giuridica e la formazione dei comandanti. Inoltre, con particolare riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria, è stato costituito, nel 2008, l'Istituto superiore di tecniche investigative, che si avvale di avanzatissime metodiche didattiche e fruisce del contributo diretto dei migliori investigatori di cui l'Arma dispone.

Oltre all'aggiornamento dei programmi formativi, l'apparato addestrativo è stato altresì interessato da rilevanti interventi nel settore infrastrutturale, con un programma pluriennale di ammodernamento (tuttora in corso), che mira ad assicurare moduli abitativi con servizi igienici dedicati.

In ordine alla delicata tematica concernete gli alloggi, osserva che, attualmente, l'Arma ha a disposizione 12.963 alloggi di servizio attribuiti all'incarico. In particolare, l'assegnazione avviene sulla base di criteri di preminente interesse istituzionale, rispondenti alla duplice esigenza di garantire l'immediata e costante disponibilità del personale – in particolare di quello investito di funzioni di comando – e di attenuare i disagi per le famiglie interessate da trasferimenti. Con riferimento, poi, agli alloggiamenti dei militari celibi in caserma, il comando generale ha avviato, da tempo, una serie di interventi volti alla progressiva trasformazione delle vecchie camerate in moduli alloggiativi di più moderna concezione.

L'oratore procede quindi all'analisi del ruolo svolto dalla Rappresentanza militare, osservando che tutte le scelte compiute nei settori di maggiore incidenza sulla condizione del personale militare sono scaturite anche dal proficuo e costante dialogo con l'organismo di rappresentanza, al quale vanno riconosciute la capacità di ricezione ed analisi delle istanze dei militari e la convinta disponibilità a collaborare con i comandi gerarchici affiancati, con piena identità d'intenti. Per tali motivi che l'Arma sostiene le istanze di riforma attualmente all'attenzione del legislatore, a patto che esse tengano conto della necessità di escludere qualsiasi ipotesi associazionistica esterna.

A sostegno di questo indirizzo converge, peraltro, il rilevante ruolo svolto dalla rappresentanza militare nell'approfondimento, tuttora in corso, di alcuni temi strettamente attinenti alla condizione militare: riconoscimento della specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, tutela previdenziale e riordino dei ruoli e delle carriere. Nel dettaglio, la specificità rappresenta uno dei caratteri distintivi del comparto difesa e sicurezza, traendo la sua ragion d'essere dalle speciali funzioni devolute ai militari ed agli operatori di polizia. Non meno importante è quindi la tutela previdenziale, che necessita di una risolutiva riflessione sui sistemi di previdenza complementare, introdotti nel 1998 per il personale delle Forze armate e di polizia, ma non ancora disciplinati. Infine, per quanto attiene al riordino dei ruoli e delle carriere, stante quanto già previsto dalla legge finanziaria 2004, il comando generale, in stretta intesa con le restanti amministrazioni della Difesa e dell'Interno, sta approfondendo le diverse ipotesi sinora formulate, che mirano, da un lato, alla valorizzazione economico-funzionale delle qualifiche e dei gradi apicali del ruolo dei marescialli, e, dall'altro, al riassetto delle categorie dei briga-

dieri, degli appuntati e dei carabinieri, prevedendo, accanto alla valorizzazione economica, un più armonico sviluppo di carriera che comprenda il grado iniziale di carabiniere e quello apicale di brigadiere capo.

Il generale Gallitelli conclude la propria esposizione auspicando una rapida conclusione della procedura di concertazione relativa al biennio economico 2008-2009, recentemente avviata con lo scopo di poter corrispondere, al più presto, un concreto riconoscimento al personale del comparto difesa e sicurezza per l'impegno e il sacrificio quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio istituzionale.

I Commissari presenti pongono alcuni quesiti.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)*, dopo aver posto l'accento sull'importante contributo fornito dall'Arma nelle operazioni internazionali di pace, chiede delucidazioni in ordine alle attuali carenze organiche, domandando se esse non possano essere compensate dall'ingresso nell'Arma del personale congedatosi dalle restanti Forze armate (che beneficerebbe, tra l'altro, di un importante sbocco occupazionale).

Il senatore TORRI *(LNP)* pone in risalto le problematiche inerenti alla riforma della rappresentanza militare, sottolineando altresì l'opportunità di prevedere opportune misure economiche a sostegno del personale, quali, ad esempio, l'anticipazione di parte del trattamento di fine rapporto al fine di facilitare l'acquisto di immobili di proprietà.

Con riferimento, quindi, alla necessità di assicurare adeguate risorse per il corretto funzionamento dei comparti, domanda quale ruolo potrebbe essere rivestito dalla società Difesa Servizi S.p.A..

Conclude rimarcando l'inopportunità di eventuali provvedimenti volti ad introdurre un modello di polizia unificato, che non terrebbero conto della specificità dell'Arma dei carabinieri.

Il senatore CAFORIO *(IdV)* chiede chiarimenti in ordine alle principali criticità della situazione alloggiativa.

Il senatore SERRA *(PD)* domanda quale sia la posizione assunta dall'Arma in ordine agli occupanti *sine titulo* degli alloggi di servizio, nonché ulteriori chiarimenti in ordine ai rapporti tra l'Arma ed i proprietari degli immobili che ospitano le caserme.

Con riferimento, quindi, al profilo economico, chiede delucidazioni in ordine alla corresponsione degli straordinari effettuati dal personale.

Il senatore GAMBA *(PdL)* domanda ragguagli sull'implementazione di soluzioni basate sul *project financing* in ordine all'ampliamento del parco infrastrutturale, in particolare per quanto attiene alle opere realizzate in Lombardia.

Considerato, quindi, l'attuale processo di revisione della normativa penale militare, sia in ambito nazionale che internazionale, chiede in quale misura esso possa incidere sui peculiari compiti affidati all'Arma.

La senatrice NEGRI *(PD)* sollecita l'individuazione di opportune soluzioni sia in ordine alle problematiche attinenti al reclutamento (considerata, altresì, l'elevata età media del personale), sia relativamente al riordino delle carriere (dove servirebbero ulteriori ragguagli in ordine all'adeguatezza delle risorse economiche stanziate allo scopo). Tali, delicati aspetti, peraltro, già erano emersi nel corso dell'audizione del generale Siazzu, precedente comandante generale dell'Arma, tenutasi il 3 dicembre 2008 in relazione all'affare assegnato sull'assetto organizzativo della componente tecnico-operativa della Difesa.

Replica agli intervenuti il generale GALLITELLI, osservando innanzitutto che, grazie allo sblocco del turn over, sarà possibile far fronte alle carenze organiche, razionalizzando ulteriormente le strutture senza compromettere la capacità di risposta operativa. Ribadisce, quindi, la piena sinergia esistente tra il comando generale dell'Arma e le rappresentanze militari.

Con riferimento alla possibilità, per il personale, di ottenere degli anticipi del trattamento di fine rapporto, rileva che tale misura, pur essendo valutata positivamente dall'Arma, non è prevista dall'attuale quadro legislativo. Esprime inoltre perplessità in ordine all'eventuale realizzazione di un modello di polizia unificato.

Relativamente agli alloggi di servizio a disposizione dell'Arma, precisa innanzitutto che la loro assegnazione in base all'incarico esclude a priori la possibilità che essi siano occupati da utenti *sine titulo*, osservando altresì che, allo stato attuale, non è urgentemente sentita la necessità di disporre di ulteriori unità abitative. Per quanto attiene, poi, ai rapporti con i proprietari degli immobili in cui sono ubicate le caserme, rileva che i canoni di affitto sono regolarmente corrisposti, e che non sono riscontrabili procedure di sfratto dovute a mancati pagamenti.

Dopo aver precisato che non sussistono particolari criticità in ordine al reperimento dei fondi (gestiti dal ministero dell'Interno), per la corresponsione al personale degli straordinari, l'oratore si sofferma sul programma relativo all'acquisizione di ulteriori infrastrutture, osservando che le pianificazioni al riguardo sono completamente gestite dal ministero dell'Interno. In ogni caso, soluzioni basate sul *project financing* sono state concretamente praticate ogni qualvolta il contesto lo rendesse possibile. Per quanto attiene agli aspetti connessi alla legislazione penale militare, sottolinea quindi che ogni fatto criminoso commesso in ambito internazionale rientra nella competenza del tribunale di Roma, con l'Arma impiegata nel ruolo di polizia giudiziaria.

Pone infine l'accento sull'insufficienza delle attuali risorse, assegnate *una tantum*, in ordine all'avvio di un efficace processo di riordino delle carriere, che risulterebbe, al contrario, favorito dall'incremento delle somme erogate a regime.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI ringrazia il generale Gallitelli per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

284ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte di semplice contrarietà, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il PRESIDENTE atteso che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, propone di procedere all'esame degli emendamenti presentati in Assemblea. Al riguardo propone di ribadire il parere già espresso su emendamenti esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea. Propone invece di rinviare l'esame degli emendamenti di nuova presentazione nonché degli emendamenti su cui era rimasta sospesa l'espressione del parere, ove tali proposte risultino presentate anche all'Assemblea. In relazione alla proposta emendativa 16.3000 informa che è pervenuta la relativa relazione tecnica che viene resa disponibile al fine di procedere all'esame della proposta.

Il senatore MORANDO *(PD)* dopo aver convenuto sulla proposta del presidente circa l'opportunità di ribadire il parere già espresso sugli emendamenti già esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, in ordine all'emendamento 16.3000 chiede formalmente che la

relativa Relazione tecnica sia sottoposta all'esame del Servizio del bilancio al fine di acquisire una valutazione formale per la successiva seduta odierna. Evidenzia che tale proposta, al di là dei profili di copertura della stessa che risultano verificati dalla Ragioneria generale dello Stato, non appare superare il problemi posti dall'articolo 16 del testo. Tale norma infatti, censurata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in relazione ai commi da 3 a 10, pone un rilevante problema di assenza di copertura finanziaria rispetto alle funzioni conferite alla società Protezione Civile S.p.A., posto che non si individuano le corrispondenti risorse per l'esercizio di tali funzioni. In particolare l'emendamento 16.3000 si limita a stanziare una somma per la fase di primo avvio della società, restando pienamente aperto il problema dell'esercizio delle funzioni a regime da parte della società in questione. Sottolinea quindi la necessità che sia previsto un trasferimento di risorse parallelo al trasferimento di funzioni; risulta altrimenti del tutto inadeguata una proposta emendativa di finanziamento iniziale come previsto dall'emendamento 16.3000, che lascia invariato il quadro dei problemi sul testo su cui occorre ribadire la condizione soppressiva dei commi da 3 a 10 già formulata alla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE nel confermare che la Relazione tecnica all'emendamento 16.3000 viene formalmente trasmessa al Servizio del bilancio per una valutazione formale, in ordine all'articolo 16 del testo sottolinea che va chiarito il quadro in cui si inserisce l'attività che, ove configuri un subentro nell'attività del Dipartimento della Protezione civile pone un problema di finanziamento del sistema delle attività, che risulterebbe invece di diverso tenore qualora la funzione della società fosse configurata da uno specifico contratto di servizio e non come subentro organico.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e contenuti nel fascicolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.9, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.0.1 (limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, nonché ai commi 2, 3 e 4), 9.2, 9.4, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.55, 11.58, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.5, 14.4, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.2, 16.72, 16.74, 16.75, 16.900, 16.0.1 (limitatamente ai commi 2, 4 e 5), 16.0.3, 16.0.5, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.15 (testo 2), 17.0.1, nonché sulle proposte 16.13, 16.22, 16.41 e 16.55, in quanto la Commissione di merito non ha approvato proposte soppressive dei commi da 3 a 10 dell'articolo 16.

Esprime poi parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.2, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.45, 11.56, 15.9, 15.12, 15.13, 15.14, 15.14 (testo 2), 15.0.1 (testo 3), 16.700 (limitatamente alla lettera b) e 16.0.4.

Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'accoglimento delle condizioni rese sull'articolo 7 del testo.

Il parere non ostativo sulle seguenti proposte, è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

– che sulla proposta 1.1 venga aggiunto il seguente periodo: "Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere";

– che sulla proposta 1.4 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado";

– che sulla proposta 10.9 venga inserita una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 4.2, confermando le osservazioni già rese sul testo in relazione alle contabilità speciali (articolo 2, comma 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11.

Il parere è altresì non ostativo sulle proposte 17.17, 17.18 e 17.19, nel presupposto che ove una delle tre fosse approvata il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle restanti proposte.

Il parere è altresì sospeso sulle seguenti proposte: 5.0.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 18.5001 e 16.3000 (approvati dalla Commissione di merito), 11.35 (testo 3), 14.20, 14.4 (testo 2), 14.0.2 (testo 3), 16.900 (testo 2), 3.302, 7.301, 7.302, 7.303, 7.304, 14.303, 15.300 e 17.304».

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

285ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIARETTA *(PD)* sollecita il Presidente a procedere con l'esame dell'Atto Senato n. 1974, già all'ordine del giorno, data l'urgenza per i lavoratori interessati del settore di poter rapidamente disporre delle norme in esso contenute.

Il senatore MORANDO *(PD)* sollecita a sua volta i documenti relativi al Patto di stabilità europeo, affinché si possa procedere, come chiesto in altre occasioni, ad un dibattito sui medesimi, secondo quanto stabilito dalla nuova legge di contabilità.

Il presidente AZZOLLINI assicura entrambi i senatori che si farà carico di procedere velocemente su tutte le questioni richiamate.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte di semplice contrarietà, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore SAIA *(PdL)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, rilevando che La Commissione

ha già ribadito il parere espresso sugli emendamenti della Commissione di merito ripresentati all'Assemblea. Sugli ulteriori emendamenti all'esame dell'Aula segnala, per quanto di competenza, la proposta 3.302 in ordine alla quale occorre valutare i possibili effetti finanziari circa il funzionamento del collegio arbitrale. Comporta maggiori oneri la proposta 7.301 in quanto vanifica la possibilità per lo stato di detrarre i canoni di affitto dal valore complessivo del termovalorizzatore di Acerra. Occorre poi valutare per gli effetti potenzialmente onerosi la proposta 7.302 che cancella la fideiussione a favore dello Stato. La proposta 7.303 è onerosa e deve in ogni caso essere adeguata la norma di copertura qualora l'Iva dovesse essere una cifra aggiuntiva e non compresa nell'importo indicato dal decreto legge. Sembra onerosa la proposta 7.304. Occorre valutare la proposta 14.303 in relazione all'ultimo periodo del comma 3. Occorre inoltre valutare inoltre la proposta 15.300 in relazione ai possibili risparmi attesi ancorché non quantificati. La proposta 17.304 predispone autorizzazioni di spesa sul Fispe che non sembra avere sufficienti disponibilità. Occorre infine ricordare che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 5.0.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 18.5001 e 16.3000 approvati dalla Commissione, 11.35 (testo 4), 14.20, 14.4 (testo 2), 14.0.2 (testo 3) e 16.900 (testo 2).

Il sottosegretario GIACHINO esprime avviso contrario sulle proposte 3.302, 7.301, 7.302 e 7.303, in quanto suscettibili di determinare oneri senza un'adeguata copertura. In merito alla proposta 7.304, fa presente che essa determina maggiori oneri perché rende esigibile il canone prima del collaudo. Tuttavia fa presente che qualora fosse approvato l'emendamento 7.5003 la proposta 7.304 sarebbe priva di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 14.303 in quanto renderebbe inattuabile il piano complessivo di reclutamento del personale con effetti negativi per lo Stato. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 15.300 mentre conferma la insussistenza di risorse in relazione alla copertura della proposta 17.304. Sull'emendamento 6.2 (testo 2) fa presente che non vi sono osservazioni da formulare. In merito alla proposta 11.35 (testo 4) esprime avviso favorevole in quanto volta a regolare il regime transitorio della raccolta dei rifiuti in Campania per compensare i costi sostenuti dai Comuni e dalle Province ai fini del calcolo della TIA. In merito alla proposta 14.20 esprime avviso favorevole in quanto è stata elaborata una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore LUSI *(PD)*, in relazione alla proposta 7.304 non condivide le argomentazioni del Governo e ritiene che essa sia suscettibile di determinare maggiori oneri in ogni caso. In merito all'emendamento 5.0.1 (testo 2) chiede chiarimenti in merito alla copertura degli oneri connessi ai corsi di formazione indicati al comma 3. In relazione alla proposta 11.35 (testo 4) esprime avviso contrario in quanto ritiene che sia suscettibile di determinare maggiori oneri. In merito alla proposta 14.20 ritiene che sia necessario esplicitare che le unità di personale interessate dalla

norma non siano beneficiare di allineamenti di trattamento suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il senatore VACCARI *(LNP)* dichiara di essere d'accordo con le conclusioni testé svolte dal senatore Lusi in relazione all'emendamento 7.304.

Il senatore FERRARA *(PdL)* svolge un breve intervento per sostenere che la proposta 7.304 risulta necessaria per chiarire la portata del testo in esame.

Il senatore MORANDO *(PD)* conviene che la proposta 7.304, diversamente da quanto sostenuto dal Governo, non abbia alcun effetto finanziario. Ritiene poi che sia opportuno specificare nella proposta 5.0.1 (testo 2) che la copertura degli oneri in tabella c) riguardi, stante la natura dell'onere, risorse in conto capitale. In merito alla proposta 11.35 (testo 4) ribadisce le ragioni di contrarietà già espresse sull'emendamento 11.35, dal momento che al comma 2 non è prevista una facoltà, bensì un obbligo. In merito alla proposta 14.20 ritiene che l'invarianza degli oneri asserita dalla relazione tecnica non sia sostenibile in quanto non è prevista in alcun modo una riduzione delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle norme. Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà sostenere oneri aggiuntivi e nello stesso tempo non è prevista alcuna compensazione attraverso la riduzione delle unità in organico presso i Ministeri di provenienza.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del Governo sulla proposta 7.304 e ritiene quindi opportuno condizionare il nulla osta sulla proposta in questione all'approvazione dell'emendamento 7.5003. Anche in relazione all'emendamento 15.300 ritiene di esprimere avviso contrario in conformità con analoghe proposte, trasmesse dalla Commissione di merito, sulle quali la Commissione ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In merito alla proposta 5.0.1 (testo 2) ritiene opportuno specificare l'importo della copertura e indicare che gli oneri sono quelli recati al comma 5, anziché al comma 3. Inoltre, ritiene che i corsi di formazione indicati al comma 3 siano assicurati dalle risorse disponibili e dichiara di condividere il rilievo sollevato dal senatore Morando. Ritiene poi che l'emendamento 6.2 (testo 2) sia da coordinare con la proposta 18.5001 in quanto il valore del termovalorizzatore è stato fissato da 370 milioni a 355 milioni di euro. In relazione alla proposta 11.35 (testo 4) ritiene di esprimere un voto non ostativo o al massimo di semplice contrarietà. Propone di sospendere brevemente l'esame degli emendamenti per approfondire le questioni emerse dal dibattito in relazione alla proposta 14.20.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,10.

Il PRESIDENTE ricorda che era sospeso il parere sull'emendamento 14.20.

Il senatore MORANDO *(PD)* esprime un giudizio fortemente negativo sull'emendamento in questione, in quanto l'articolazione della proposta è molto evidentemente onerosa e dunque inattendibile la relazione inviata dal Ministero dell'economia. Gli ulteriori oneri certi potrebbero essere evitati qualora fossero resi indisponibili i posti che si liberano con il meccanismo predisposto dall'emendamento. Sottolinea inoltre che dato che non sono reperibili le fonti regolamentari che la proposta emendativa intende modificare, appare indispensabile acquisire conferma che i passaggi tra le differenti tabelle non comportino oneri ulteriori oltre a quelli già sottolineati. Fa infine presente che esistono nell'ordinamento norme sulla mobilità che potrebbero essere più correttamente e in modo più trasparente utilizzate rispetto alla proposta in questione.

Il PRESIDENTE propone di accantonare il parere sull'emendamento 14.20 e propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 14.4 (testo 2).

Convengono, su entrambe le proposte, la Commissione ed il rappresentante del GOVERNO.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 14.0.2 (testo 3), sul quale il PRESIDENTE propone un parere di nulla osta quantomeno sui commi 1 e 2.

Il senatore MORANDO *(PD)* interviene per sottolineare che, con particolare riferimento al comma 8, trattandosi di un'innovazione legislativa, sarebbe quanto mai necessario che a ciò fosse apposta la copertura richiesta dal comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LUSI *(PD)* chiede chiarimenti in ordine al medesimo comma 8 in relazione alla norma di copertura di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge relativo al sisma del 6 aprile 2009 all'Aquila, necessitando un chiarimento se la copertura debba intendersi sul primo o sul secondo periodo della norma in questione.

Interviene anche il senatore LEGNINI *(PD)* per sottolineare che, data la condivisione nel merito della norma in esame, sarebbe opportuna una quantificazione dell'onere al fine di dare adeguata copertura alla medesima.

Il senatore TANCREDI *(PdL)* ritiene invece che la norma trovi copertura nel citato articolo 14, comm 5, dal momento che quel medesimo comma ha fornito la copertura per l'azione dei vigili del fuoco fino al

1º febbraio scorso. Ritiene tuttavia opportuna una quantificazione dell'onere.

Il PRESIDENTE, ad esito del dibattito, chiede pertanto al Governo una quantificazione dell'onere connesso al comma 8 e la verifica delle disponibilità del Fondo. Rinvia quindi il parere sull'emendamento 14.0.2 (testo 3).

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti agli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 7.3/1, 9.5002/1 e 11.34/1, mentre le restanti proposte agli emendamenti fino all'articolo 11 non hanno profili di onerosità.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE pone pertanto ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.302, 7.301, 7.302, 7.303, 14.303, 15.300, 16.700 (limitatamente al secondo periodo), 17.304, 7.3/1, 9.5002/1 e 11.34/1. Esprime poi parere di contrarietà semplice sulle proposte 11.35 (testo 4) e 14.4 (testo 2). Il parere non ostativo sulle seguenti proposte, è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: in relazione alla proposta 7.304, che venga approvata la proposta 7.5003; che, al comma 4 della proposta 5.0.1 (testo 2), le parole: "4. All'onere di cui al precedente comma 3," siano sostituite dalle seguenti: "4. All'onere di cui al precedente comma 5, pari a 250 mila euro per l'anno 2010" e che le parole: "di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225" siano sostituite dalle altre: "di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225"; che all'emendamento 18.5001 le parole: "articolo 7, comma 2" siano sostituite dalle altre: "articolo 6, comma 1" e che le parole: "370 milioni", sia sostituite dalle altre: "355 milioni". Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 6.2 (testo 2). Restano sospesi i pareri sulle proposte 14.20, 14.0.2 (testo 3), 16.900 (testo 2), 16.3000 e tutte le ulteriori riformulazioni inviate oltre ai subemendamenti a partire dall'articolo 12.».

La Commissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti e subemendamenti è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che il Presidente del Senato ha inviato una lettera di invito a partecipare al dibattito interparlamentare organizzato dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo per i giorni 16 e 17 marzo sul tema della strategia post-crisi per la crescita e l'occupazione e la modernizzazione dell'architettura finanziaria globale: alla luce di tale impegno sottolinea l'esigenza che la Commissione concluda per quella data l'esame dei documenti comunitari in materia di vigilanza europea sui mercati finanziari, creditizi e assicurativi in modo da potere illustrare in quella sede le conclusioni, auspicabilmente unanimi, cui la Commissione perverrà al termine di tale *iter* procedurale.

Informa inoltre che è stata distribuita ai Commissari la bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'uso dei derivati da parte degli enti locali, invitando i Gruppi a indicare un rappresentante al fine di valutare il documento in oggetto e proporne un capitolo conclusivo con le considerazioni di merito.

Preso atto infine dell'assenza del rappresentante del Governo, con l'accordo della Commissione, rinvia il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 175 in materia di indennizzi ai cittadini italiani per i beni perduti in Libia.

IN SEDE REFERENTE

(437) ***COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative***

(709) ***BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari***

(799) ***COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative***

(926) ***LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(940) ***GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative***

(1084) ***Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BONFRISCO *(PdL)* riferendo analiticamente il contenuto delle singole proposte di legge, nota in primo luogo che i disegni di legge in esame sono volti a modificare il codice civile, il testo unico bancario e il testo unico della finanza, con riguardo alla disciplina speciale delle banche popolari, mirando a garantire una maggiore autonomia statutaria e a mantenere invariato l'impianto cooperativistico, in ragione della riconosciuta peculiarità di tali soggetti economici.

Rileva peraltro che le disposizioni innovative caratterizzanti i diversi disegni di legge in titolo presentano differenze anche significative. Illustra pertanto in modo particolare e analitico le differenze proprie dei vari testi in esame rispetto agli specifici profili della disciplina delle banche popolari. Si sofferma pertanto sulle differenti soluzioni proposte rispetto alla natura giuridica, all'acquisizione dello *status* di socio, ai limiti da prevedere per il possesso azionario, anche in relazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Prosegue richiamando l'attenzione sulle ulteriori specificità rilevate in ordine alla disciplina riguardante la costituzione dell'assemblea, la rappresentanza e le deleghe, gli organi di amministrazione e di controllo. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle previsioni relative alla rappresentanza delle minoranze negli organi societari delle banche popolari non quotate e alle operazioni di trasformazione e di fusione, nonché all'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore LANNUTTI *(IdV)* esprime in primo luogo soddisfazione per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, sottolineando l'urgenza di una adeguata riforma della disciplina in materia di banche popolari. A tale fine, auspica che si possa verificare un'ampia convergenza delle diverse parti politiche.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* esprime l'auspicio che si possa realizzare un percorso di riforma condiviso, in considerazione delle peculiarità positive del settore delle banche popolari. Chiede quindi ragguagli circa gli strumenti procedurali più adeguati per le fasi successive dell'esame congiunto.

Il presidente BALDASSARRI, dopo essersi espresso circa la necessità di un adeguamento della legislazione vigente, propone di procedere ad un ciclo di audizioni prima dell'avvio della discussione generale, successivamente al quale sarà possibile individuare le modalità di esame congiunto dei disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il ministro Bondi si era impegnato a tornare in Commissione per illustrare più nel dettaglio le misure che intende adottare per riordinare il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Prende quindi la parola il ministro BONDI, il quale ribadisce i caratteri di oggettiva urgenza e improcrastinabilità della riforma. Nel sottoli-

neare la centralità del Parlamento, illustra le linee generali dell'intervento normativo che proporrà al Governo, auspicando che esso trovi la condivisione sia della maggioranza che dell'opposizione, in quanto i temi dei beni culturali e dello spettacolo non possono a suo giudizio affrontarsi con una logica di schieramento ma postulano una larga condivisione tanto più quando si tratta di porre mano a criticità stratificate nel tempo e di adottare soluzioni incisive e coraggiose.

Considerata l'esigenza di garantire un adeguato contenimento dei costi, reputa anzitutto necessario riformare il sistema di contrattazione collettiva delle Fondazioni liriche, attribuendo ad unico soggetto a livello centrale la rappresentanza dei datori di lavoro. Menziona in particolare il fenomeno – a suo avviso deprecabile – della frammentazione della contrattazione, che reca disomogeneità e malfunzionamenti all'interno delle Fondazioni. In questo ambito, il Ministero dovrà provvedere a fornire gli indirizzi per la stipula di un nuovo contratto collettivo che sia più attento ai profili di razionalità economico-finanziaria e sia volto a migliorare i risultati della gestione dei singoli enti. Intende inoltre reintrodurre una disposizione normativa, precedentemente abrogata, finalizzata ad attribuire ad un unico soggetto centrale la rappresentanza negoziale della parte datoriale considerato che le Fondazioni sono organismi di diritto pubblico, finanziati in larga parte da soggetti pubblici. Ciò proprio al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva a livello sia nazionale che integrativo. Giudica del resto non più tollerabile la deroga ormai sistematica del contratto nazionale da parte dei contratti integrativi, così come la «giungla» retributiva e normativa che vede la produttività delle singole Fondazioni liriche ai livelli più bassi d'Europa, rispetto a trattamenti economici di tutto rispetto. Afferma infatti che il trattamento integrativo in godimento dovrà essere commisurato alla reale produttività del dipendente, anche a condizione di drastiche riduzioni dei costi dell'integrativo nel futuro.

Ritiene altresì che la riforma debba tener contro della non omogeneità che si riscontra nel variegato panorama delle Fondazioni, anche attraverso il riconoscimento di una particolare autonomia a quelle istituzioni che rivestono connotati peculiari. Nega che ciò implichi la costituzione di graduatorie o eccellenze tra enti di «serie A» e enti di «serie B» e reputa che occorra delegificare l'intera materia attraverso regolamenti che tengano conto delle specificità di ogni Fondazione lirica, stabilendo, a seconda della specifica tradizione, storia, produttività e ruolo assunto in Italia ed all'estero, un livello maggiore o minore di autonomia rispetto ai tradizionali poteri ministeriali. Giudica poi necessario confermare, anche a livello regolamentare, l'attuale assetto che vede gli enti territoriali protagonisti della gestione di questi enti, semplificando la legislazione sulle Fondazioni mediante un riordino di settore.

Rimarca indi l'esigenza di una più proficua utilizzazione del personale, in linea con gli indirizzi generali di stabilità economico-finanziaria. A questo scopo occorre contemperare la possibilità per il personale di

svolgere attività di lavoro autonomo con le particolari esigenze produttive delle Fondazioni: non condivide infatti che formazioni parallele vedano protagoniste le stesse maestranze al di fuori dell'ente, con manifestazioni autonome. Prefigura peraltro la possibilità di una seria contrattazione di primo livello che tenga conto delle richieste degli enti al pari di quelle dei dipendenti, in modo tale da fissare livelli economici accettabili per le Fondazioni ed all'interno di regole che valgono per tutti.

Si sofferma inoltre sulla generale riduzione dei costi del personale attraverso il meccanismo del *turn over* e l'eventualità per le Fondazioni di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dalla cosiddetta «legge Biagi». Pur riconoscendo che il blocco del *turn over* sia un provvedimento duro, ne sottolinea la necessità in fase riorganizzativa.

Pone poi l'accento sul tema dell'età pensionabile dei ballerini, che va portata, così come già previsto in molti Paesi europei, dagli attuali 52 a 45 anni.

Occorre peraltro a suo giudizio razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo, rideterminando i criteri selettivi di assegnazione dei contributi e tenendo conto – a differenza di quanto accade oggi – delle attività svolte e rendicontate, dei livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione, della regolarità gestionale, nonché degli indici di affluenza del pubblico. Evidenzia infatti l'esigenza di rendere ancora più selettivi e trasparenti i criteri da adottare per il finanziamento alle attività di musica, di danza, di prosa e dei circhi e spettacoli viaggianti.

Al contempo, giudica prioritario adeguare velocemente la *mission* del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce S.p.a., in base alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008, nonché rivedere l'attribuzione delle funzioni già esercitate dal disciolto Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE), mediante l'attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali del potere di vigilanza sull'organismo a cui le stesse saranno attribuite, al fine di garantire forme più efficaci di tutela dei diritti. A tale ultimo riguardo, rammenta che l'IMAIE è oggetto di verifiche da parte dell'Autorità giudiziaria ed è stata disciolta dal Tribunale di Roma con la nomina di commissari liquidatori. Ritiene pertanto che vada approvata una norma che ribadisca la natura privata dell'ente, ma che parallelamente ne permetta la rinascita in condizioni diverse da quelle precedenti, con una più forte vigilanza dello Stato a tutela degli interessi economici dei privati senza che si perdano posti di lavoro.

Avviandosi al termine dell'intervento, ribadisce l'urgenza di azioni spedite e coraggiose per fronteggiare il momento di crisi di un settore di cui l'Italia va fiera nel mondo. Dette misure, conclude, non intendono mortificare il comparto bensì rilanciarlo, per cui domanda la disponibilità di tutte le forze politiche, prima dell'eventuale adozione di provvedimenti d'urgenza motivati dalla peculiare situazione, ad assicurare un *iter* ragionevole, certo e celere alle proposte descritte.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)*, nel ringraziare il Ministro per aver garantito nuovamente la presenza in Commissione, ravvisa delle lacune nella sua esposizione sul merito degli interventi prefigurati. Pur concordando con la centralità del Parlamento e del dialogo tra le forze politiche – come peraltro richiesto a più riprese dall'opposizione – domanda maggiori dettagli circa gli indirizzi che l'Esecutivo intende assumere sulla contrattazione collettiva, atteso che si deduce esclusivamente una vaga idea di riforma senza tuttavia avere contezza di azioni concrete.

Quanto all'autonomia delle Fondazioni lirico-sinfoniche e alla inopportunità di distinguere tra enti di «serie A» e enti di «serie B», che evidentemente condivide, chiede di conoscere come si intende attuare tale processo, quali saranno i vantaggi per alcuni enti e quale impatto ciò determinerà sulla distribuzione dei finanziamenti pubblici. Ipotizza in proposito la possibilità che una differenziazione tra Fondazioni finisca per corrispondere a una presunta graduatoria di eccellenza.

Riconosce indi la necessità di abbassare l'età pensionabile dei ballerini, mentre non concorda sull'esigenza di includere anche il cinema nel preannunciato provvedimento. È evidente dunque, a suo giudizio, l'assenza di una precisa direttrice di riforma, tanto più che non è stato enunciato alcun intervento di merito.

Reputa peraltro essenziale che il Ministro chiarisca lo strumento normativo con cui intenderà procedere, ossia se si tratterà di un decreto-legge o di un disegno di legge. Chiede altresì di sapere i tempi previsti per il riordino, che dovranno a suo avviso essere tali da consentire un reale confronto con il Parlamento. In conclusione, nel richiamare la risoluzione approvata dalla Commissione sull'affare assegnato concernente le Fondazioni lirico-sinfoniche, sollecita un approfondimento maggiore sulla strategia dell'Esecutivo.

Il senatore VITA *(PD)* sottolinea anzitutto la complessità della disciplina delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che richiederebbe una precisa scelta di fondo da parte del Governo. Associandosi alle considerazioni del senatore Giambrone, domanda a sua volta se il Ministro intende adottare un provvedimento emergenziale oppure un disegno di legge organico; in quest'ultimo caso, sottolinea, sarebbe possibile un approfondimento maggiore ed una verifica tra gli schieramenti.

Rivolge altresì al Ministro un quesito riguardante le risorse che accompagneranno il riordino, evidenziando la necessità di offrire una speranza al settore che punti sulle sue peculiarità; altrimenti, si compirà una mera razionalizzazione.

Invita peraltro il Ministro a tenere distinti i diversi ambiti di intervento come ad esempio il riordino di Cinecittà e la gestione dell'IMAIE, non ravvisandone il collegamento rispetto alla questione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Quanto al contenuto del preannunciato provvedimento, tiene a precisare che la disciplina dei livelli contrattuali va rapportata alla specificità della produzione artistica e culturale degli enti lirici per i quali spesso le soglie economiche nazionali non sono sufficienti. Sollecita dunque maggiore attenzione al comparto, tanto più che le Fondazioni sono enti di diritto privato.

Ribadisce infine la necessità di chiarire le modalità di intervento, manifestando piena disponibilità a confrontarsi anche su temi impopolari.

Il senatore VALDITARA *(PdL)* pone l'accento sulla responsabilità che gli elettori hanno affidato ai rappresentanti del Popolo della Libertà di riformare lo stato in senso liberale. Esprime quindi apprezzamento per il quadro delineato dal ministro Bondi, che si propone una riorganizzazione autenticamente liberale di un settore di sua competenza. In particolare, dichiara di condividere la prospettiva di retribuzioni legate alla produttività, atteso che le Fondazioni lirico-sinfoniche, pur essendo di diritto privato, beneficiano tuttavia di contributi pubblici e rientrano pertanto in una sfera prettamente pubblica. Auspica anzi che retribuzioni legate ai risultati siano introdotte anche in altri comparti, quali la scuola e l'università.

Manifesta altresì condivisione sulle ipotesi di distinguere il regime giuridico delle Fondazioni, di assecondare le peculiarità territoriali e di semplificare l'attuale confusione normativa. Giudica inoltre di particolare interesse il proposito di coniugare il rispetto della professionalità artistica con l'interesse pubblico alla funzionalità, ponendo particolare attenzione a che non si determinino gravi pregiudizi per enti beneficiari di contributi pubblici.

Egli afferma indi di non aver alcun timore a distinguere fra Fondazioni di «serie A» e di «serie B». Ritiene infatti indispensabile far emergere e valorizzare le eccellenze, ponendo fine a perniciosi egualitarismi. In quest'ottica, valuta positivamente anche l'ipotizzato blocco del *turn over*.

Il senatore PITTONI *(LNP)* ricorda di aver già chiesto al ministro Bondi, in occasione della precedente audizione, maggiori chiarimenti in ordine al tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sul cinema. Nell'augurarsi che il Ministro voglia rispondere oggi a tale sollecitazione, si sofferma indi sulla questione del pensionamento dei ballerini, domandando quali garanzie economiche avrebbe questa categoria di lavoratori se andasse in pensione così anticipatamente rispetto agli altri.

Il senatore MARCUCCI *(PD)* conviene che dalla riforma del 1996 ad oggi siano intervenuti molti cambiamenti, che impongono un riordino anche delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il decreto legislativo del 1996 ha peraltro funzionato solo parzialmente, atteso che i contributi privati sono affluiti in misura inferiore rispetto alle aspettative e la *governance* non ha dato gli esiti sperati in termini di attenzione ai bilanci. Anche il sistema

territoriale è stato coinvolto solo in parte, sicchè risulta indispensabile ripensare al modello di *governance*, ai criteri di finanziamento, ai meccanismi di premialità. In particolare, reputa cruciale introdurre nuove forme di deducibilità fiscale e dichiara la massima disponibilità del suo Gruppo al confronto. A tal fine, occorre tuttavia a suo avviso entrare maggiormente nel dettaglio rispetto all'esposizione del Ministro. Ad esempio, sarebbe utile discutere sulle misure più idonee a coinvolgere le Regioni e le fondazioni bancarie, ad assicurare il pareggio di bilancio, a conferire maggiori poteri ai revisori. Su tali aspetti, il Ministro non ha tuttavia manifestato la posizione del Governo e, più in generale, non ha chiarito quale ruolo intende svolgere lo Stato. La riforma del 1996, rammenta, partiva dal presupposto che il finanziamento principale fosse a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Occorre quindi che il Ministro chiarisca se tale approccio è confermato o meno e quali siano i suoi orientamenti in ordine ad eventuali meccanismi compensativi o solidaristici.

Passando alla natura giuridica del provvedimento che l'Esecutivo si accinge ad adottare, si augura che si tratti di un disegno di legge ordinario. Trova infatti difficoltà a riscontrare l'urgenza di un provvedimento del quale si parla ormai da più di un anno. Nonostante l'effettiva emergenza del settore, il Governo non si è dunque comportato di conseguenza dall'inizio della legislatura.

Quanto all'ipotesi di distinguere fra Fondazioni di «serie A» e di «serie B», registra con soddisfazione l'intento del Ministro di non operare nessuna sperequazione. Sottolinea tuttavia l'esigenza di assicurare uguali condizioni di partenza.

Dopo aver lamentato che neanche con il programma di interventi di ARCUS S.p.A. sia stato sostenuto il settore lirico-sinfonico, rinnova al Ministro la sollecitazione a prendere una decisione, rispetto alla quale l'opposizione non farà comunque mancare il suo apporto. Esprime peraltro rammarico per l'ipotesi in cui si dovesse optare per il decreto-legge, nonostante la disponibilità del suo Gruppo alla costruzione di un processo normativo comune. In particolare, raccomanda al Governo di introdurre adeguate detrazioni fiscali, onde non incorrere negli stessi limiti della riforma del 1996.

Chiede infine al Ministro se il riferimento al cinema contenuto nella sua esposizione preluda ad una disciplina di questo settore nel medesimo provvedimento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche. Rileva peraltro che nella programmazione di ARCUS S.p.A. sono destinati quasi 16 milioni di euro alla valorizzazione e al rilancio di Cinecittà. Al riguardo, chiede chiarimenti, paventando che si tratti del ripianamento delle spese connesse alla fusione di Cinecitta con l'Istituto Luce.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* giudica marginale la scelta fra strumento di urgenza e disegno di legge ordinario, ritenendo prioritario intervenire per la riforma del settore. La lirica è infatti un fiore all'occhiello dell'eccellenza italiana nel mondo, alla quale non si dedica sufficiente attenzione proprio in patria.

Rivendica indi la norma a suo tempo approvata su sua iniziativa relativamente ai contratti integrativi che, ribadisce, devono seguire e non precedere il contratto nazionale. Manifesta perciò piena condivisione sulla proposta del Ministro di disciplinare più efficacemente questo profilo.

Richiama poi i principi meritocratici in vigore in altre grandi democrazie occidentali, ponendoli a confronto con l'egualitarismo che troppo spesso affligge la politica nazionale. Nelle Fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare, sono evidenti alcune differenze di fatto: il teatro alla Scala di Milano, ad esempio, è riconosciuto in tutto il mondo come un'eccellenza italiana; a Roma, l'Accademia di Santa Cecilia raggiunge livelli straordinari. Si dichiara quindi favorevole all'introduzione di criteri meritocratici legati alla precisa assunzione di responsabilità.

Auspica infine la corresponsabilizzazione degli enti locali e, con riferimento al pensionamento anticipato dei ballerini, sollecita forme di riutilizzazione in altre mansioni di detto personale.

Il senatore RUSCONI *(PD)* si rammarica di non aver riscontrato, nell'esposizione del Ministro, un legittimo orgoglio per la tradizione lirica italiana, quale invece traspariva dalla risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione nel marzo 2009.

Si duole altresì che il Ministro non abbia chiarito i dettagli dell'intervento che si ripromette di adottare, con riguardo ad esempio ad eventuali strumenti alternativi alle Fondazioni per incentivare le donazioni private. Ritiene del resto che il Ministro abbia sostanzialmente inteso giustificare la riduzione dei finanziamenti al settore per quest'anno e per gli anni venturi. Egli si sarebbe invece atteso una proposta autorevole che, sia pure compatibilmente alle esigenze di bilancio, offrisse una prospettiva di ampio respiro, in sintonia con la summenzionata risoluzione parlamentare. Denuncia perciò l'incoerenza fra quell'atto di indirizzo e le dichiarazioni del Ministro, che non hanno prefigurato una visione alternativa del comparto.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro BONDI il quale ribadisce anzitutto la crisi del settore, le cui origini non sono sicuramente recenti. A fronte di ciò, si pone quindi l'alternativa fra un aumento secco delle risorse ovvero un serio provvedimento di riordino. In passato, sono state incrementate le risorse ed egli stesso rivendica notevoli sforzi in questo senso. Anche quest'anno, sottolinea rispondendo al senatore Marcucci, sono state destinate somme considerevoli alle Fondazioni lirico-sinfoniche nell'ambito della programmazione di ARCUS anche se la vocazione di tale Società è del tutto diversa. Non si può quindi dire, afferma, che sia mancata la volontà dell'Esecutivo. I risultati non sono stati tuttavia esemplari. Occorre quindi a suo avviso percorrere l'altra via, quella della riforma, al fine di salvare lo straordinario patrimonio nazionale e rilanciare il settore. In tale prospettiva, registra del resto con soddisfazione posizioni non dissimili su diversi profili da lui enunciati. In primo luogo, ribadisce di considerare prioritario l'aspetto contrattuale,

stante la natura pubblica delle Fondazioni che in gran parte sono finanziate da contributi pubblici. Al riguardo, rimarca positivamente una sostanziale convergenza sulla necessità di stabilire regole omogenee sul piano nazionale, onde impedire che i contratti integrativi diventino la norma.

Reputa altresì cruciale un miglior utilizzo del personale ed anche su questo registra positivamente una sostanziale condivisione. Occorre infatti a suo avviso premiare il merito e l'efficienza e, pur salvaguardando la specificità artistica, fissare anche in questo caso non tanto incompatibilità quanto piuttosto regole certe a tutela delle Fondazioni e dei maestri.

Rileva poi con particolare favore che sono state espresse posizioni non dissimili in ordine all'autonomia di singole Fondazioni. Ferma restando infatti la pari dignità culturale e storica di tutti gli enti, ritiene che sussistano differenze che occorra valorizzare.

Quanto alla forma del provvedimento che si accinge ad adottare, prende atto che attraverso un disegno di legge sarebbe difficile assicurare la sollecita approvazione di norme indispensabili. A questo punto, reputa quindi preferibile un decreto-legge che comunque non sarà affatto chiuso al dibattito e comincerà comunque il suo *iter* in Senato. In proposito, precisa peraltro che esso non riguarderà in alcun modo la disciplina del cinema, ma solo quella delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sulle attività cinematografiche, l'Esecutivo attende infatti le determinazioni del Senato in ordine ai disegni di legge presentati presso questo ramo del Parlamento. Egli si esprime comunque in senso favorevole all'istituzione di un organismo nazionale che comprenda anche Cinecittà e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Per quanto riguarda in particolare Cinecittà, egli precisa al senatore Marcucci che il finanziamento previsto è destinato per il 90 per cento al pagamento di stipendi, tanto da legittimare il dubbio sull'utilità stessa dell'ente. Ribadisce quindi il proprio favore verso un organo nazionale che unifichi le diverse istituzioni.

Risponde indi al senatore Pittoni che il tavolo tecnico sul cinema istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è incaricato di esaminare alcuni profili specifici, come il finanziamento pubblico del settore.

Conviene infine con il senatore Asciutti che ragioni di buon senso indurrebbero ad utilizzare i ballerini anticipatamente pensionati in altre mansioni. Rileva tuttavia che ostacoli di natura contrattuale rendono difficile tale riutilizzo, impegnandosi comunque ad approfondire ulteriormente la questione.

Il senatore VITA *(PD)* chiede con quali tempi il Governo pensa di procedere all'adozione del decreto-legge.

Il ministro BONDI risponde che spera di portarlo in Consiglio dei ministri la settimana prossima.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore POSSA *(PdL)* prende la parola in sede di replica e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contraria a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore RUSCONI *(PD)* il quale motiva l'orientamento contrario dell'opposizione – anche a nome del Gruppo Italia dei Valori – tenuto conto di quanto espresso nella Commissione di merito. Pur esprimendo a titolo personale un atteggiamento di apertura in ordine alla sperimentazione sul nucleare, invita a prestare maggiore attenzione alle localizzazioni dei siti, atteso che occorre considerare anche l'impatto emotivo che temi siffatti generano nella popolazione.

Esprime il voto favorevole del suo Gruppo il senatore ASCIUTTI *(PdL)*.

Si dichiara a sua volta favorevole alla proposta del Presidente relatore il senatore PITTONI *(LNP)*, il quale rimarca l'importanza dei rilievi nn. 1 e 2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza le osservazioni favorevoli con rilievi proposte dal Presidente relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI *(PdL)* illustra una proposta di osservazioni favorevoli con condizioni dichiarando di aver recepito la contrarietà manifestata nel dibattito circa l'inclusione nel testo di una rigida regolamentazione di *internet* nonché l'esigenza di una maggiore tutela dei minori rispetto alla comunicazione televisiva. Dà conto infine delle condizioni nn. 3 e 4, che sollecitano il ripristino dell'attuale articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione con riferimento tanto alle quote per la promozione e la produzione delle opere europee, quanto all'attribuzione dei diritti residuali ai produttori indipendenti.

Prende brevemente la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* la quale domanda se è possibile presentare ordini del giorno.

Il PRESIDENTE fa presente che in questa sede non è prevista la presentazione di atti di indirizzo che attengono propriamente alla sede referente.

La senatrice Anna Maria SERAFINI *(PD)* chiede di rafforzare la terza premessa raccomandando «una più articolata ed efficace tutela dei minori» e facendo riferimento alla comunicazione «radiotelevisiva», anziché solo «televisiva».

Il relatore ASCIUTTI *(PdL)* concorda con la modifica e riformula conseguentemente la proposta di osservazioni favorevoli con condizioni pubblicata in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del proprio Gruppo prende la parola il senatore VITA *(PD)* il quale giudica apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore per bilanciare le esigenze avanzate. Nel precisare che la propria parte politica presenterà una proposta alternativa a quella del relatore nella Commissione lavori pubblici, chiede la votazione per parti separate onde esprimere condivisione sulle condizioni nn. 3, 4 e 5. In particolare ritiene che le prime due riprendano uno dei temi essenziali del provvedimento sollecitando il mantenimento dell'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione. La condizione n. 5 è una mera correzione terminologica.

Dichiara invece il voto contrario sulla proposta nel suo complesso nonché sulle condizioni nn. 1 e 2 in quanto ritiene che il provvedimento non debba assolutamente affrontare il tema della rete, che del resto a suo giudizio è ultroneo rispetto alla direttiva comunitaria da recepire.

Ad un quesito del relatore ASCIUTTI *(PdL)* circa l'orientamento del Gruppo sulle premesse, il senatore VITA *(PD)* puntualizza che esse comunque prendono atto dell'attuazione di una delega sulle cui modalità di esercizio il Partito Democratico manifesta invece ferma contrarietà e pertanto esprime un voto negativo.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* si associa invece alle considerazioni del senatore Vita.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione procede alla votazione per parti separate. Risultano quindi approvati: a maggioranza il dispositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni»; a maggioranza le condizioni nn. 1 e 2; all'unanimità le condizioni nn. 3, 4 e 5; a maggioranza le osservazioni nel loro complesso.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1693 E ABBINATI IN MATERIA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta di riapertura del termine per gli emendamenti già fissato a venerdì scorso 29 gennaio alle ore 12. Propone dunque di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1693, assunto come testo base, a mercoledì 10 febbraio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

condivisa l'esigenza di ridefinire l'assetto normativo del nucleare in Italia,

giudicato favorevolmente il procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione per gli impianti nucleari,

espresso apprezzamento per il concorso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività di ricerca connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione da effettuarsi nel Parco tecnologico destinato ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti, nonché all'individuazione del sito per la realizzazione del Parco stesso,

considerato il rilievo cruciale del documento programmatico previsto all'articolo 3, definito «Strategia del Governo in materia nucleare», che indicherà da un lato la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva, i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio e gli interventi in materia di ricerca e formazione e, dall'altro, valuterà il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza, diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e benefici economici e sociali conseguibili. Al riguardo, si invita peraltro a valutare l'opportunità di definirne più compiutamente la natura giuridica, onde chiarirne la valenza prescrittiva,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in ordine all'articolo 19, si manifesta perplessità a che la società che effettuerà la disattivazione dell'impianto sia anche la stessa che stabilisce l'entità dei costi della disattivazione. Manca infatti il rispetto di una sana dialettica di mercato;

2. anche in ordine all'articolo 28, si rileva una carenza di contrapposizione tra chi offre il servizio (in regime di monopolio) e chi è obbligato ad usufruire di quel servizio, atteso che le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al deposito nazionale saranno determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti effettuata dalla Sogin S.p.a.;

3. si rileva infine criticamente l'assenza di indicazioni circa il costo della Campagna di informazione nazionale in materia di produzione elettrica da fonte nucleare di cui all'articolo 30, giudicando insufficiente il riferimento alle risorse di bilancio disponibili allo scopo».

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che lo schema di decreto legislativo in titolo:

dà attuazione alla delega contenuta nella legge n. 88 del 2009 («legge comunitaria 2008»);

è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea n. 65 del 2007, sul coordinamento delle disposizioni normative degli Stati membri in materia di esercizio delle attività televisive;

ha come obiettivo la predisposizione di una nuova disciplina flessibile e semplificata dei servizi dei *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni;

a tal fine reca numerose modifiche al «Testo unico della radiotelevisione» (d. lgs. n. 177 del 2005), la cui denominazione viene modificata in «Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici»,

premesso di non concordare sull'opportunità di includere nel testo una rigida regolamentazione di *internet*,

condivisa l'esigenza di assicurare un'efficace tutela dei minori rispetto alla comunicazione televisiva,

esprime osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 6, comma 1, occorre sostituire il riferimento al decreto legislativo n. 140 del 2006 con quello al decreto legislativo n. 68 del 2003, atteso che la Direttiva n. 2001/29/CE – citata nel predetto articolo 6 – è stata recepita nell'ordinamento nazionale con tale atto non con il decreto legislativo n. 140 del 2006, con cui è stata, invece, recepita la Direttiva n. 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. «*enforcement*»). Inoltre, occorre sostituire le parole «dell'articolo 78-*ter*» con le seguenti: «dei predetti principi e diritti».

2. Al medesimo articolo 6, comma 2, lettera b), occorre sostituire le parole «e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, per scopi d'informazione giornalistica».

3. All'articolo 16, occorre ripristinare le quote previste dall'attuale articolo 44 del T.U. della radiotelevisione per la promozione della diffusione e produzione di opere europee.

4. Al medesimo articolo 16, occorre altresì ripristinare l'attribuzione ai produttori indipendenti delle quote di diritti residuali dopo lo sfruttamento dell'opera da parte degli operatori radiotelevisivi, prevista invece dal comma 4 dell'attuale articolo 44 del T.U. della radiotelevisione.

5. All'articolo 17, comma 1, lettera *tt)*, capoverso 35-*bis*, occorre sostituire il riferimento al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, non più presente nell'attuale assetto governativo, con quello corretto di Presidente del Consiglio dei ministri o Sottosegretario di Stato da lui delegato allo sport».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che lo schema di decreto legislativo in titolo:

dà attuazione alla delega contenuta nella legge n. 88 del 2009 («legge comunitaria 2008»);

è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea n. 65 del 2007, sul coordinamento delle disposizioni normative degli Stati membri in materia di esercizio delle attività televisive;

ha come obiettivo la predisposizione di una nuova disciplina flessibile e semplificata dei servizi dei *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni;

a tal fine reca numerose modifiche al «Testo unico della radiotelevisione» (d. lgs. n. 177 del 2005), la cui denominazione viene modificata in «Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici»,

premesso di non concordare sull'opportunità di includere nel testo una rigida regolamentazione di *internet*,

condivisa l'esigenza di assicurare una più articolata ed efficace tutela dei minori rispetto alla comunicazione radiotelevisiva,

esprime osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 6, comma 1, occorre sostituire il riferimento al decreto legislativo n. 140 del 2006 con quello al decreto legislativo n. 68 del 2003, atteso che la Direttiva n. 2001/29/CE – citata nel predetto articolo 6 – è stata recepita nell'ordinamento nazionale con tale atto non con il decreto legislativo n. 140 del 2006, con cui è stata, invece, recepita la Direttiva n. 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. «*enforcement*»). Inoltre, occorre sostituire le parole «dell'articolo 78-*ter*» con le seguenti: «dei predetti principi e diritti».

2. Al medesimo articolo 6, comma 2, lettera b), occorre sostituire le parole «e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, per scopi d'informazione giornalistica».

3. All'articolo 16, occorre ripristinare le quote previste dall'attuale articolo 44 del T.U. della radiotelevisione per la promozione della diffusione e produzione di opere europee.

4. Al medesimo articolo 16, occorre altresì ripristinare l'attribuzione ai produttori indipendenti delle quote di diritti residuali dopo lo sfruttamento dell'opera da parte degli operatori radiotelevisivi, prevista invece dal comma 4 dell'attuale articolo 44 del T.U. della radiotelevisione.

5. All'articolo 17, comma 1, lettera *tt)*, capoverso 35-*bis*, occorre sostituire il riferimento al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, non più presente nell'attuale assetto governativo, con quello corretto di Presidente del Consiglio dei ministri o Sottosegretario di Stato da lui delegato allo sport».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

157ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il vice ministro ROMANI interviene al fine di fornire alcune precisazioni, sgombrando anticipatamente il campo da una serie di equivoci e malintesi, con il solo fine di stemperare i toni di una discussione che, altrimenti, potrebbe rivelarsi particolarmente complicata. In particolare, annuncia che il suo intervento sarà imperniato sui due profili della produzione audiovisiva e della disciplina dei servizi audiovisivi, lineari e non lineari, compresi quelli veicolati su *Internet*.

Per quanto riguarda il primo tema, ossia la produzione audiovisiva, le regole introdotte con lo schema di decreto legislativo in esame sono assolutamente coerenti con i contenuti della direttiva comunitaria n. 65 del 2007, la quale contiene, anzi, norme più restrittive rispetto a quelle previste dallo schema di decreto, dal momento che si lascia alle emittenti la facoltà opzionale di scelta tra obblighi di investimento o di programmazione, non prevedendo alcuna sottoquota in favore della cinematografia nazionale e non contemplando in alcun modo ipotesi di attribuzione di di-

ritti secondari. È tuttavia indubbio che il testo del provvedimenti in esame, pur non contrastando con la normativa europea, ha introdotto una serie di modifiche alle norme vigenti e in particolare a quelle introdotte nella passata legislatura.

Pur nel massimo rispetto dell'autonomia del Parlamento, qualora, nel corso della discussione in Commissione, si dovesse registrare un consenso verso il ripristino della precedente normativa, anche con riferimento agli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la *pay TV)*, alle quote di programmazione e investimento previste per la concessionaria pubblica, all'accorciamento dei tempi per l'emanazione del regolamento riguardante le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, il Governo accoglierà con favore tali richieste, impegnandosi ad adottare in tempi rapidi un regolamento idoneo a costruire un sistema di sostegno al settore audiovisivo, così da contribuire alla crescita della cinematografia italiana.

Per quanto attiene poi il tema dei cosiddetti «diritti residuali», un regime di dettaglio per tali diritti, meglio definibili come «secondari», rappresenta un'evidente eccezione nel panorama europeo: infatti, in Paesi come il Regno Unito, esiste una disciplina molto flessibile e comunque applicabile ai soli *broadcaster* di servizio pubblico. Pertanto, va ribadito come la normativa comunitaria non preveda affatto che ai produttori indipendenti debbano attribuirsi quote di diritti secondari, ma soltanto che l'attribuzione di tali quote sia uno degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della qualifica di produttore indipendente. Ciò posto, se richiesto, vi sarà la disponibilità dell'Esecutivo a rivedere la normativa in materia, attribuendo nuovamente una potestà regolamentare in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il riconoscimento del diritto, che non potrà però prescindere da una proporzionalità con la partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti beneficiari.

Il secondo tema da affrontare è quello della disciplina prefigurata per i servizi audiovisivi, lineari e non, compresi quelli trasmessi sulla rete *Internet*: al riguardo, va ricordato che il Governo ha sempre rispettato le prerogative e l'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lavorando con spirito collaborativo, nel rispetto delle diverse competenze, per cui, se avesse prevalso, anche in questo contesto, uno spirito di collaborazione si sarebbero potuti evitare molti dei rilievi formulati. Infatti, sarebbe, in molti casi, non solo auspicabile, ma anche doveroso che l'Autorità, prima di adottare una posizione ufficiale, abbia un'interlocuzione preventiva con il Governo.

Peraltro, va ricordato che quello italiano non è sicuramente un caso unico, in quanto la normativa belga di recepimento della direttiva n. 65 del 2007 (articolo 38 della legge 26 marzo 2009) introduce il regime della dichiarazione preventiva («*déclaration préalable*») che riguarda espressamente i servizi di *media* audiovisivi a richiesta forniti su qualsiasi piattaforma, inclusa *Internet*. Va altresì aggiunto che in ben ventitre Stati membri dell'Unione europea la direttiva non è stata ancora recepita e che, an-

che laddove essa è già stata trasposta nell'ordinamento interno, i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, lineari o meno, sono stati in ogni caso assoggettati a quell'insieme di regole minime prefigurate anche dallo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari.

Appaiono quindi doverosi, alla luce delle considerazioni di cui sopra, due chiarimenti in merito al contenuto del provvedimento. In primo luogo, il legislatore comunitario, proprio per evitare discriminazioni, ed in linea con il principio di neutralità tecnologica, ha voluto assoggettare i servizi di *media* audiovisivi ad una disciplina coerente, indipendentemente dalla piattaforma o dall'infrastruttura su cui tali servizi sono veicolati; in particolare, la direttiva *(considerando* n. 20) precisa che alcuni servizi come la *web TV* e il *live streaming* sono ricompresi fra i «servizi lineari» e, quindi, fra i servizi televisivi cosiddetti «classici». In secondo luogo, la direttiva sancisce il principio secondo cui chi offre servizi di *media* audiovisivi su richiesta, organizzando un apposito catalogo di contenuti, in concorrenza con quelli televisivi, sfruttati a fini commerciali, è soggetto, in certa misura, alla disciplina dettata dalla direttiva medesima, a prescindere dalla modalità o dalla piattaforma di trasmissione: ovviamente, ciò vale qualora si tratti di servizi di tipo audiovisivo su cui il fornitore esercita un controllo editoriale. In definitiva, lo schema di decreto non intende in alcun modo disciplinare il *web*, i *blog*, i motori di ricerca o altre attività tipiche del mondo *Internet*, limitandosi ad un'applicazione puntuale e coerente della direttiva qualora si sia in presenza di servizi audiovisivi.

Se dal Parlamento dovessero venire richieste finalizzate ad individuare con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina prevista per i servizi «non lineari», il Governo sarà disponibile ad introdurre le opportune precisazioni, se del caso inserendo altresì una norma che chiarisca in modo esplicito la piena coerenza con il quadro giuridico del *e-commerce*. Parimenti, potrebbero essere precisate le disposizioni amministrative in materia di dichiarazione di inizio attività che, comunque, non incidono in alcun modo sui contenuti diffusi dal fornitore di servizi; peraltro, va ricordato come la dichiarazione di inizio attività prefigurata dallo schema di decreto sia uno strumento estremamente flessibile, per nulla pervasivo, conseguibile anche con il semplice silenzio assenso: l'Autorità risulta altresì competente per la relativa regolamentazione.

In conclusione, il provvedimento in esame non comporta alcun attacco alla rete *Internet* e nessuna possibilità di controllo preventivo sui contenuti, bensì un semplice regime di trasparenza, oltremodo più «leggero» rispetto a quelli vigenti ed utilizzati per i servizi televisivi tradizionali.

Il senatore VIMERCATI *(PD)*, dopo aver ringraziato il Presidente per aver accolto le richieste di audizioni che hanno permesso alla Commissione l'approfondimento delle complesse tematiche connesse al provvedimento in esame, rileva come, dall'intervento del vice ministro Romani, emergano dei passi in avanti sul fronte della produzione audiovisiva, men-

tre non appaiono soddisfacenti i rilievi concernenti la regolamentazione dei servizi audiovisivi su *Internet*.

Restano pertanto ferme le riserve manifestate fin dall'inizio dal Gruppo del Partito Democratico, a partire dalla constatazione che lo schema di decreto appare viziato da un eccesso di delega, in quanto reca norme non previste dalla direttiva comunitaria oggetto di recepimento. Altresì, sarebbe doverosa una riflessione più ampia sul rapporto estremamente delicato tra il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto è emersa l'impressione che l'Esecutivo abbia voluto comprimere il ruolo di indipendenza e le prerogative di regolamentazione di cui l'Autorità è titolare.

Nel merito delle questioni poste dallo schema di decreto, vanno chiarite alcune delle definizioni tecnico-giuridiche recate dall'articolo 4. Innanzitutto, la definizione di «servizio di *media* audiovisivo» è estranea alla direttiva, nonché caratterizzata da un vizio di fondo che pervade l'intero provvedimento ossia la volontà di trasporre nel mondo della rete *Internet* alcune peculiarità e rigidità normative che dovrebbero restare limitate all'ambito esclusivo della televisione. D'altra parte, la finalità della direttiva n. 65 del 2007 consiste nell'aggiornare la normativa concernente l'esercizio delle sole attività televisive, senza alcuna pretesa di regolamentare il *web*; peraltro, la sede propria per approfondire le questioni riguardanti la rete *Internet* è rappresentata dal cosiddetto «pacchetto telecomunicazioni» su cui il Parlamento europeo è stato a lungo impegnato, nel corso del 2009.

Un'ulteriore definizione problematica è quella di «palinsesto televisivo» che, nello schema di decreto, si sovrappone alla nozione di «programma» con ricadute negative, quali l'esclusione delle trasmissioni meramente ripetitive e delle prestazioni a pagamento di singoli programmi *(pay per view)* o di pacchetti di programmi *(pay TV)*. In tal modo, escludendo tali trasmissioni dalla definizione di palinsesto televisivo, viene surrettiziamente eluso il limite *antitrust* pari al venti per cento del sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Altresì, la definizione di «responsabilità editoriale» appare in contrasto con la direttiva comunitaria n. 31 del 2000 sul commercio elettronico e con il relativo decreto legislativo di recepimento n. 70 del 2003. Sarebbe auspicabile, sul punto, che il Governo chiarisca l'intenzione – che sembrerebbe desumersi dall'intervento del vice ministro Romani – di non considerare responsabili sotto il profilo editoriale coloro che si limitano ad ospitare, su piattaforme di trasmissione quali il *web*, programmi prodotti da altri soggetti (cosiddetto *servizio hosting)*.

Anche l'articolo 6 dello schema di decreto, riguardante la protezione di diritti d'autore, oltre ad essere ultroneo rispetto alla direttiva europea, appare viziato dalla tendenza ad applicare alla rete *Internet* istituti che si attagliano alla sola televisione: tale automatismo non può essere minimamente condiviso, dal momento che sul *web* manca l'elemento dello scopo di lucro, per cui non ha senso imporre il rispetto dei diritti d'autore. Pertanto, si richiede l'espunzione dell'intero articolo dal provvedimento in

esame oppure, in subordine, la limitazione dell'ambito applicativo della disposizione al solo settore televisivo.

Venendo all'articolo 9, sulla tutela dei minori, va innanzitutto chiarito il coordinamento tra il termine «minori» utilizzato in questa disposizione e l'espressione «bambini» presente in altre disposizioni del provvedimento, come quelle concernenti le interruzioni pubblicitarie. Altresì, appare opportuno coinvolgere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'adozione dei criteri per l'individuazione delle trasmissioni potenzialmente lesive dei minori, affiancandola al Comitato di applicazione del codice *media* e minori. Sarebbe meritevole di riflessione pure la tematica del cosiddetto *parental control*, anche in relazione ad una doverosa distinzione tra trasmissioni di carattere erotico da un lato e trasmissioni a contenuto pornografico o pedo-pornografico dall'altro.

Per quanto riguarda poi gli articoli 11 e 12 sulle interruzioni pubblicitarie ed i limiti di affollamento, senza voler toccare l'annosa questione del conflitto d'interessi, appare singolare la scelta di estendere la quota pubblicitaria della TV commerciale in chiaro, restringendo contestualmente la quota spettante alle televisioni private a pagamento come *Sky*: è pur vero, infatti, che la direttiva comunitaria permette agli Stati l'adozione di norme maggiormente restrittive sull'affollamento pubblicitario, tuttavia è curioso che i limiti più restrittivi si applichino soltanto alle televisioni commerciali a pagamento, favorendo così quelle gratuite.

Risulta altresì difforme dalla direttiva la previsione dell'articolo 14, che esclude le televendite dal computo dei limiti di affollamento pubblicitari.

Relativamente al cosiddetto *product placement*, permangono preoccupazioni in merito alla possibilità di consentire l'inserimento di prodotti anche nei programmi di intrattenimento leggero, poiché – nonostante le rassicurazioni fornite nel corso del ciclo di audizioni sia dalla RAI che da Mediaset – non è escluso che in futuro l'inserimento di prodotti possa coinvolgere anche trasmissioni rientranti nel cosiddetto *infotaintment*.

In merito al profilo delle quote riservate alla produzione e trasmissione di opere europee, va riconosciuto il passo in avanti fatto dal vice ministro Romani nel suo intervento, ribadendo comunque la necessità di salvaguardare la produzione europea; altresì, sarebbe opportuno elevare, per la concessionaria del servizio pubblico, dal dieci al quindici per cento la quota minima degli introiti netti annuali da destinare alla produzione, al finanziamento, al preacquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti.

È altresì indispensabile ripristinare i diritti cosiddetti «residuali» dei produttori indipendenti, tema – questo – che dovrebbe trovare accoglimento nelle osservazioni contenute nel parere del Relatore.

Un ulteriore punto da chiarire consiste nella previsione, recata dall'articolo 17, comma 1, lettera *ee)*, dall'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni per l'esercizio di attività di fornitore di servizi di *media* audiovisivi: anche in questo caso, persiste il vizio di trasporre nel mondo del *web* istituti pro-

pri del settore televisivo, senza che ciò sia previsto dalla direttiva europea. La proposta del Gruppo del Partito Democratico è che l'obbligo di autorizzazione venga sostituito, per quanto riguarda il *web*, da una mera comunicazione indirizzata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Da ultimo, andrebbe precisata l'esclusione per la rete *Internet* delle norme sul diritto di rettifica previste per i telegiornali e i giornali radio, dal momento che si tratta di settori profondamente differenziati tra loro.

In conclusione, il Gruppo del Partito Democratico auspica che lo schema di parere che verrà predisposto dal Relatore recepisca le osservazioni qui formulate, riservandosi, in caso contrario, la presentazione di un parere di minoranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

158ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DE TONI *(IdV)* rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame si sarebbe dovuto limitare a recepire nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria n. 65 del 2007 adeguando così all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni la direttiva n. 552 del 1989 (cosiddetta «tv senza frontiere»). Approfittando di tale occasione, tuttavia, il Governo – andando oltre i principi ed i criteri direttivi della delega – ha apportato al testo unico della radiotelevisione numerose modifiche tese a favorire Mediaset.

Passando all'esame degli aspetti maggiormente critici del provvedimento, si rileva innanzi tutto la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 12 volta a ridurre gradualmente il tetto massimo di pubblicità per le emittenti televisive a pagamento: è evidente come questa norma penalizzi *Sky* – che subirà, da qui al 2012, una riduzione della raccolta pubblicitaria di circa un terzo – a vantaggio di Mediaset *Premium*, che potrà continuare ad aumentare la raccolta pubblicitaria essendo lontana dal tetto massimo previsto a regime. È stato giustamente osservato che tale aspetto del provvedimento rappresenta una sorta di rateizzazione del conflitto di interessi tra *Sky* e Mediaset.

In secondo luogo, la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, recante la definizione di «palinsesto televisivo», determina una sostanziale elusione del limite *antitrust* pari al 20 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC): infatti, vengono irragionevolmente escluse dal computo dei palinsesti le trasmissioni meramente ripetitive, così come la *pay per view* e la *pay tv*, ignorando il fatto che le trasmissioni meramente ripetitive permettono comunque ai vari operatori di ampliare notevolmente l'offerta di programmazione. Anche questo aspetto, peraltro non conforme alla direttiva europea, favorisce Mediaset, a scapito della concorrenza.

In terzo luogo, l'articolo 16 del provvedimento, espungendo il comma 4 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, cancella l'obbligo in capo ai *broadcaster* di riservare ai produttori indipendenti una quota dei diritti residuali d'autore. Attraverso la soppressione di tale disposizione, risultano conseguentemente cancellate tutte le determinazioni assunte sino ad oggi sul punto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra cui la delibera n. 60 del 22 aprile 2009: in forza di tale ultima determinazione, se un produttore realizzava un film o una *fiction* e lo vendeva ad una rete televisiva, trascorsi alcuni anni – da un minimo di tre ad un massimo di sette – poteva tornare in possesso dei diritti di sfruttamento di quel film o di quella *fiction*, senza che quella emittente potesse continuare a vantarne l'esclusiva. Tale delibera era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo da parte sia di Mediaset che di *Sky*, al fine di ottenerne l'annullamento: pertanto, il provvedimento in esame viene a configurarsi come l'ennesima legge *ad personam*, che risolve in favore di Mediaset il contenzioso giudiziario pendente.

Da ultimo, lo schema di decreto reca una serie di disposizioni tese a stravolgere completamente il funzionamento dei siti *web*, se non addirittura a controllare e limitare la circolazione dei contenuti sulla rete *internet*.

Pertanto, in ragione delle considerazioni sopra formulate, fa presente di aver presentato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Il senatore SIRCANA *(PD)* ritiene profondamente sbagliata l'impostazione di fondo dell'intero provvedimento, in quanto non si considera che la rete *internet*, per la sua estensione e per la facilità di accesso,

non è suscettibile di essere disciplinata sulla base di paletti normativi troppo rigidi: infatti, imporre ad un fenomeno come il *web* una ferrea legislazione è del tutto inutile.

Lo schema di decreto rischia di far dimenticare il principale e più urgente obiettivo consistente nell'avvio di una discussione generale ed approfondita sulle modalità più idonee di regolamentazione del *web*.

Oltre a ciò, il provvedimento appare viziato da un evidente eccesso di delega, recando norme accessorie rispetto a quelle richieste dal recepimento della direttiva. Altresì, come sottolineato dal presidente Calabrò, andrebbero chiaramente attribuiti compiti di vigilanza e di regolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In conclusione, facendo propria la richiesta giunta dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), auspica lo stralcio dal provvedimento della parte riguardante la disciplina della rete *internet*.

La senatrice BIANCHI *(UDC-SVP-Aut)* evidenzia come l'obiettivo della direttiva n. 65 del 2007 consistesse nella predisposizione di un quadro normativo flessibile e semplificato del sistema audiovisivo, al fine di adeguarlo all'evoluzione tecnologica, favorendo altresì la realizzazione di uno spazio unico europeo dei *media* audiovisivi.

Il provvedimento in esame reca delle previsioni che non solo non danno attuazione alla direttiva, ma si pongono in contrasto con essa; è il caso della graduale riduzione dei tetti pubblicitari per le emittenti private a pagamento, ossia allo stato attuale *Sky*, con conseguente vantaggio per i canali televisivi di Mediaset, di proprietà del Presidente del Consiglio.

Altresì, lo schema di decreto riduce il sostegno alle *fiction* italiane.

Alla luce delle suddette motivazioni, il Gruppo dell'UDC esprime la propria contrarietà.

La senatrice DONAGGIO *(PD)*, dopo essersi associata alle considerazioni dei colleghi del proprio Gruppo, evidenzia come uno degli aspetti più critici dello schema di decreto sia rappresentato dal delicato rapporto tra i *media* televisivi e i minori: al di là della necessità di un coordinamento normativo, al momento assente, tra il termine «minori» ed il termine «bambini», il provvedimento in titolo non risolve questioni di particolare rilevanza, quali l'influsso della pubblicità ingannevole o della pubblicità di particolari prodotti sullo sviluppo dei minori, sui loro comportamenti di acquisto e, conseguentemente, sui modelli educativi proposti alle famiglie. Occorre quindi essere consapevoli del fatto che l'educazione dei bambini e dei ragazzi rappresenta un aspetto di notevole importanza, che richiede una normativa idonea a favorire una programmazione televisiva di qualità sia da parte della concessionaria del servizio pubblico sia da parte delle emittenti private.

In conclusione, ritiene che questo aspetto rappresenti un punto debole del provvedimento ed un'occasione persa per il Governo.

Il senatore MORRI *(PD)*, dopo aver espresso apprezzamento per le posizioni di apertura formulate dal vice ministro Romani nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, rileva la persistenza di forti elementi di criticità che sarebbe opportuno correggere, auspicando sul punto la collaborazione del Relatore.

Innanzi tutto, lo schema di decreto appare caratterizzato da un evidente eccesso di delega rispetto al contenuto della direttiva comunitaria, con il rischio di mortificare il ruolo del Parlamento, ridotto a mera sede di ratifica di decisioni governative.

Vanno altresì fornite rassicurazioni sul fatto che, nel settore audiovisivo, si torni a privilegiare il ruolo e le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispetto all'Esecutivo, in linea con la consolidata normativa e giurisprudenza europea.

Inoltre, è auspicabile che venga ripristinato un sistema di quote che imponga a tutte le emittenti televisive, comprese quelle a pagamento, vincoli atti a tutelare i produttori audiovisivi indipendenti, con particolare riguardo per le produzioni nazionali.

Oltre ai profili sopra affrontati, lo schema di decreto tocca ulteriori aspetti che meriterebbero un confronto parlamentare diverso, più aperto e trasparente.

Pertanto, l'auspicio è che il Governo sia disponibile a prendere in considerazione tali rilievi, rimuovendo dal provvedimento criticità che, oltre ad apparire viziate da un conflitto di interessi, potrebbero essere foriere di un enorme contenzioso giurisdizionale.

In conclusione, preannuncia che il Gruppo del Partito democratico potrebbe presentare uno schema di parere contrario.

Il senatore BUTTI *(PdL)* non nasconde il proprio profondo stupore per il preannuncio, da parte del Gruppo del Partito democratico, della possibile presentazione di uno schema di parere contrario, dal momento che sembrava si fosse addivenuti ad un clima costruttivo tale da permettere la stesura di uno schema di parere il più possibile condiviso. Nonostante ciò, ribadisce l'intenzione di lavorare per la predisposizione di un parere che possa trovare anche il favore della minoranza.

Il presidente GRILLO *(PdL)*, nell'evidenziare la complessità e la delicatezza del provvedimento in esame, esprime soddisfazione per le aperture avanzate dal vice ministro Romani nell'odierna seduta antimeridiana, auspicando che se ne tenga conto in sede di stesura del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA FUGA DI GPL VERIFICATASI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VERONA

La senatrice DONAGGIO *(PD)* ricorda che ieri mattina si è verificata una fuoriuscita di gpl da un carro cisterna presso lo snodo della stazione

ferroviaria di Verona, nelle vicinanze del quartiere di S. Lucia. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Mestre ha evitato che si verificasse una tragedia di dimensioni analoghe a quelle dell'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno dello scorso anno, su cui proprio ieri l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. ha riferito a questa Commissione. Richiama quindi l'attenzione del Presidente e dei colleghi di tutti i Gruppi parlamentari sull'estrema importanza della sicurezza del trasporto ferroviario, tema riguardo al quale deve restare sempre alta l'attenzione della classe politica.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE DE TONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

La 8ª Commissione del Senato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto viene predisposto ai sensi della Legge 7 luglio 2009, n. 88 «Legge Comunitaria 2008» (articoli 1 e 26 e allegato B), che conferisce una delega al Governo ad adottare, attraverso le opportune modifiche al Testo Unico della Radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un decreto legislativo finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

rilevato che:

l'articolo 26 della citata legge n. 88 del 2009 prevede che: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per

la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

l'articolo 2 della legge n. 88 del 2009 detta unicamente i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, ovvero i principi e i criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie;

la norma di delega di cui all'articolo 26 della legge 88 del 2009, dunque, oltre a specificare che il provvedimento legislativo dovrà novellare il Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, è volta a integrare i criteri generali di delega di cui all'articolo 2 della legge 88 del 2009, unicamente attraverso la previsione di specifici criteri relativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (cosiddetto «*product placement*»);

considerato che:

lo schema di decreto, pur essendo adottato dal Governo in attuazione di una norma di delega per il recepimento di una direttiva comunitaria dai contenuti assai limitati, reca una riforma molto ampia del Testo Unico della Radiotelevisione, intervenendo in impropriamente ed illegittimamente su numerosi ambiti e materie di particolare complessità e delicatezza che vanno dai limiti di affollamento pubblicitario, con scelte discrezionali e discutibili, alle norme a tutela della produzione audiovisiva europea;

lo schema di decreto configura, infatti, un vero e proprio eccesso di delega in quanto introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina prevista dal Testo Unico della Radiotelevisione che non risultano contemplate né dalla legge delega, né dalla stessa direttiva comunitaria 2007/65/CE. Sotto tale profilo, si osserva che l'articolo 12 dello schema di decreto, al comma 5, novellando l'articolo 38 del Testo Unico della Radiotelevisione, introduce una norma che prevede una graduale riduzione della trasmissione di spot pubblicitari per le emittenti a pagamento: i limiti di affollamento pubblicitario vengono, infatti, fissati al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011 ed al 12 per cento per il 2012. L'emittente televisiva più colpita da tale previsione risulta *SKY*, il maggiore *competitor* di Mediaset ed in particolare della sua emittente a pagamento, Mediaset *Premium.* In forza dello schema di decreto, infatti, il limite per la raccolta pubblicitaria di *SKY* risulterà ridotto di un terzo nell'arco di tre anni, scendendo dall'attuale 18 per cento al 12 per cento nel 2012. Al contrario, il canale in chiaro Mediaset continuerà a godere di una soglia di affollamento pubblicitario pari al 18 per cento elevabile al limite del 20 per cento nel rapporto tra *spot* pubblicitario e *spot* di televendita, mentre il canale a pagamento Mediaset *Premium* potrà continuare ad incrementare la propria quota di raccolta pubblicitaria essendo ancora molto lontana dalla soglia di affollamento del 12 per cento prevista dallo schema di decreto. In buona sostanza, tale provvedimento realizza, come giustamente sottolineato dalla stampa nazionale, il primo caso di «rateizzazione del

conflitto di interessi» tra *SKY* e Mediaset, nonostante la legge delega ed in particolare dalla direttiva comunitaria 2007/65/CE non stabiliscano nulla in tal senso. Sotto tale profilo, si osserva che l'articolo 1, paragrafo 18, della direttiva 2007/65/CE, stabilisce che la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita non possa superare il 20 per cento entro una determinata ora di orologio (ovvero 12 minuti/ora) senza però operare alcuna distinzione tra emittenti televisive a pagamento ed emittenti in chiaro, ma prevedendo un'unica disciplina applicabile ad entrambe**.** Detta distinzione viene, invece, attuata arbitrariamente dallo schema di decreto in esame che stabilisce regimi diversi nell'ambito di una stessa materia a seconda che si tratti di emittenti in chiaro o emittenti a pagamento. Inoltre si rileva che, nelle premesse della direttiva 2007/65/CE, il Considerando 42 precisa che «i servizi media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emittenti televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare, nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi media audiovisivi a richiesta che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della direttiva.» Il Considerando n. 52 della medesima direttiva precisa, infine che «la disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi di interesse generale»;

in buona sostanza, dunque, lo schema di decreto in esame introduce una misura restrittiva volta a falsare la concorrenza nel mercato pubblicitario, riservando, di fatto, a determinate società, cui sono già riconosciuti diritti speciali (in quanto concessionarie di frequenze digitali terrestri), un tetto di affollamento più vantaggioso rispetto ad altre, in palese violazione dell'articolo 106 Trattato CE – *ex* articolo 86 Trattato CE;

inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 4 punto G, prevede una sostanziale violazione delle norme *antitrust,* stabilendo che le reti a pagamento e quelle di repliche non creano un «palinsesto televisivo», o meglio che le reti di repliche non sono veri e propri canali e non concorrono a superare i tetti di legge sulle concentrazioni editoriali. Nelle «definizioni» del testo viene infatti inserita quella di «palinsesto televisivo» che recita: *g)* «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico», l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi...». Al riguardo si osserva che la locuzione «Diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto» vuole significare che alcuni canali come Rete

4 e Rete 4+1 corrispondono in punto di diritto al medesimo soggetto perché diffondono lo stesso palinsesto, senza considerare che con la formula x+1 l'offerta di programmi raddoppia, vengono impegnati due canali al posto di uno e lo spettatore può scegliere in due momenti distinti tra il contenuto trasmesso in orario corrente e quello trasmesso precedentemente. E poiché la lettera *e)* dell'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce che, «Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse», ne consegue – in forza del combinato disposto delle lettere *g)* ed *e)* dell'articolo 4 – un chiaro aggiramento delle disposizioni previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 43 del Testo Unico sulla radiotelevisione rubricato in materia di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni: articolo, peraltro, non modificato dal testo del provvedimento in esame. Attraverso tale previsione, la presenza di canali «ripetitivi» come Rete 4+1 non influisce sul computo generale dei programmi trasmessi da uno stesso fornitore di contenuti ai fini del divieto di posizioni dominanti e questo consentirà a Mediaset, l'azienda di famiglia del Presidente del Consiglio dei Ministri, di raddoppiare l'offerta televisiva creando un ennesimo «scudo» che, questa volta, elude non il fisco ma l'abuso di posizione dominante in un mercato, quale quello televisivo, particolarmente sensibile perché coinvolge le garanzie del pluralismo dell'informazione, che possiamo dire essenziali alla stessa democrazia. Anche sotto tale profilo è possibile riscontrare un eccesso di delega legislativa, in quanto né la legge delega, né la direttiva comunitaria 2007/65/CE, contengono disposizioni in tal senso;

inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 16, riscrivendo completamente la disposizione normativa contenuta nell'articolo 44 del Testo Unico sulla Radiotelevisione, cancella l'obbligo di assegnare ai produttori indipendenti una quota dei cosiddetti «diritti residuali». Più precisamente viene cancellata la norma prevista dal comma 4 di tale articolo ai sensi della quale si prevede che «Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità. Attraverso la soppressione di tale norma risultano di conseguenza cancellate tutte le determinazioni assunte sino ad oggi riguardo da parte dell'Autorità Garante e per le Comunicazioni come la delibera n. 60/09/CSP del 22 aprile 2009, recante l'approvazione del «Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»). In forza di tale ultima determinazione se un produttore realizzava un film o una *fiction* e lo vendeva ad una rete televisiva, trascorsi alcuni anni – da un minimo di tre a un massimo di sette – poteva tornare in possesso di una parte dei diritti di sfruttamento di quel film o di quella *fiction*, senza che l'emittente televisiva potesse continuarne a vantare l'esclusiva;

nel corso delle audizioni è emersa anche una ulteriore criticità: la delibera del 29.4.09 con cui l'AGCOM diede attuazione alla tutela dei di-

ritti residuali fu impugnata al TAR da Mediaset e *SKY*, una volta tanto accomunate dall'interesse di *broadcaster*: la richiesta di ottenere la sospensiva del provvedimento fu abbandonata per affrontare la discussione del merito; ed ora, alla vigilia del giudizio amministrativo, lo schema di decreto aggira l'ostacolo e cancella l'alea giudiziaria azzerando, di fatto, la delibera per la abrogazione degli stessi diritti residuali a cui essa era dedicata. Lo schema di decreto in esame rappresenta, dunque, l'ennesima legge *ad personam* che chiude l'ennesimo processo a favore di Mediaset;

L'assegnazione di una quota di diritti ai produttori indipendenti, prevista nei principali paesi occidentali, permette ai produttori stessi di patrimonializzare il valore dei loro successi e viene ritenuta una condizione essenziale per migliorare lo sviluppo del mercato audiovisivo, che si traduce nell'ampiezza dell'offerta e quindi del pluralismo delle idee e delle produzioni culturali. Ciononostante, con la previsione contenuta all'articolo 16 dello schema di decreto, tale principio viene eliminato sempre al fine di favorire la posizione delle emittenti televisive più forti, e quindi anche di Mediaset.

Si osserva, inoltre, che la modifica contenuta nello schema di decreto non determina solo la cancellazione del principio giuridico del riconoscimento dei diritti residuali a favore di produttori indipendenti, ma pregiudica la corretta individuazione normativa della figura del «Produttore indipendente» nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. Sotto tale profilo, infatti, non trae in inganno il fatto che l'articolo 6 dello schema di decreto riconosca il pieno rispetto dell'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero il pieno rispetto delle norme relative al diritto di autore del produttore delle opere cinematografiche o audiovisive, perché tale articolo contiene un generico riferimento alla figura del «Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento» ma non distingue, nell'ambito della struttura del mercato cinematografico, la figura del:

produttore indipendentemente: ovvero del il produttore che partecipa in misura totale o parziale al finanziamento dell'opera assumendo il rischio d'impresa e curandone la realizzazione, eventualmente in regime di co-produzione con altri produttori, ovvero con produttori finanziatori;

produttore delegato (o esecutivo) che non partecipa al finanziamento dell'opera ma ne cura la realizzazione, sulla base di un rapporto di appalto dietro corrispettivo ed eventualmente anche verso una quota di partecipazione al film;

produttore-finanziatore che, nella maggioranza dei casi coincide con il distributore del prodotto, il quale interviene nella produzione di un'opera realizzandola e finanziandola completamente ovvero per una quota di maggioranza.

In Italia, peraltro, il frequente ricorso a queste ultime due tipologie dimostra un certo grado di concentrazione del settore, sotto forma di integrazione verticale del mercato, nel quale spesso i grandi distributori nazio-

nali svolgono in proprio anche la fase di produzione (produttore-finanziatore) o la delegano a produttori che svolgono mansioni di tipo eminentemente esecutive (produttore–esecutivo). Al riguardo si osserva che da tempo l'AGCOM si preoccupa di tutelare la figura del «produttore indipendente» ed i risultati della sua attività hanno dimostrato che intorno alla figura del produttore, ed in particolare del «produttore indipendente», si è sempre creata molta confusione. Da un lato il frequente ricorso a strumenti quali la delega di produzione, attraverso cui i grandi distributori nazionali finanziano l'intera fase di sviluppo e creazione del prodotto, ha reso sempre labile la individuazione del ruolo del produttore indipendente. Dall'altro la definizione di «produttore indipendente» recata dal nostro ordinamento, oltre ad essere applicabile solo al settore televisivo (nello schema di decreto in esame è contenta nella lettera *p*, comma 1, dell'articolo 4), presenta una formulazione suscettibile di dubbi interpretativi. Con lo schema di decreto al nostro esame si compie, dunque, un enorme passo indietro rispetto agli sforzi compiuti dall'AGCOM per tutelare la posizione giuridica del produttore indipendente e conseguentemente la diffusione e il rispetto del pluralismo culturale;

il provvedimento in esame, inoltre, contiene una serie di disposizioni tese a stravolgere completamente il funzionamento dei siti web, se non addirittura a controllare e limitare la circolazione dei contenuti sulla rete *internet;*

in particolare, lo schema di decreto legislativo, riconosce nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 4, tra i «servizi di media audiovisivo» anche quelli «veicolati mediante siti *internet*, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale,» ed attua, di fatto, una sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento di un sito web e le modalità di funzionamento dei canali televisivi, attentando alla libertà dell'informazione e della comunicazione per attività quali il *web-casting* e il *live-streaming*;

sotto tale profilo si rileva che tale equiparazione determina una pesante violazione delle norme contenute nella cosiddetta «Direttiva sul commercio elettronico» n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 la quale, ad esempio, vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e quindi l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di autorizzazione. Inoltre, in forza della direttiva sul commercio elettronico, l'attività del cosiddetto *«hosting service provider»*, ovvero del sito che ospita contenuti generati da terzi, deve essere tenuta distinta da quella di un canale televisivo che sceglie meticolosamente cosa trasmettere ai suoi spettatori: spettatori che a loro volta non possono essere paragonati agli utenti di *internet*, i quali fruiscono dei contenuti del *web*, ma possono anche caricare contenuti sul *web* stesso. Inoltre, il contenuto della direttiva 2007/65/CE – di cui lo schema di decreto in esame costituisce attuazione – stabilisce chiaramente al Considerando n. 16 che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia

di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico. Mentre non comprende le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione italiana, quali i siti *internet* privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati ai fini di condivisione o di scambio nell'ambito della comunità di interesse.

Infine si osserva che il Considerando n. 18 della medesima direttiva non comprende nella definizione di «servizi di media audiovisivi» i siti *internet* che contengono elementi audiovisivi a puro titolo accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari e informazioni relative a prodotti audiovisivi;

considerato ancora che:

il provvedimento in esame, rappresenta prova provata dell'intenzione del Governo di stravolgere i contenuti di una direttiva comunitaria al fine di piegarla ai meri interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'On. Silvio Berlusconi, la cui azienda, Mediaset, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, sarebbe riuscita addirittura a collocare con successo, in data 21 gennaio 2010, obbligazioni per circa 300 milioni di euro – della durata di 7 anni e con una cedola del 5 per cento – destinate a investitori istituzionali distribuiti per il 60 per cento in Italia, il 10 per cento in Svizzera, il 10 per cento in Lussemburgo e il 6 per cento in Inghilterra, che non potranno che risultare avvantaggiati, nel breve e medio periodo, dagli effetti derivanti da norme che modificano la disciplina sull'affollamento pubblicitario per le emittenti a pagamento, avvantaggiando Mediaset rispetto ad altri *competitors* internazionali;

il provvedimento non ha avuto, come emerso anche nel corso delle audizioni svoltesi presso il Senato della Repubblica una fase di approfondimento e di confronto con gli enti e le categorie interessati dalle complesse tematiche: con un tratto di penna vengono stravolti istituti giuridici, garanzie e diritti, al di fuori del dibattito parlamentare e con la sostanziale elusione degli equilibri tra i Poteri costituzionali;

esprime parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame ed invita il Governo a ritirarne la proposta, riformulando lo schema secondo il mandato ricevuto e quindi negli stretti limiti della delega parlamentare sopra citata.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 13 gennaio scorso ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

La procedura informativa in questione dovrebbe svolgersi mediante audizioni di esperti nella materia in questione, di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di soggetti pubblici competenti.

Il Presidente fa altresì presente che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati intende avviare una iniziativa su analogo tema e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha manifestato disponibilità a procedere congiuntamente, ove intervengano le opportune intese previste dai Regolamenti, stante la sostanziale coincidenza degli ambiti di indagine.

A tale riguardo propone sin d'ora che – ove i Presidenti di Assemblea raggiungano le opportune intese – le due Commissioni procedano congiuntamente allo svolgimento dell'indagine, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di conferire al Presidente il mandato a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea, nonché di procedere congiuntamente alla XIII Commissione della Camera dei deputati, ove intervengano le necessarie intese tra i Presidenti di Assemblea.

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive del negoziato WTO, limitatamente ai profili attinenti alla materia agricola

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 27 gennaio scorso ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulle prospettive del negoziato WTO, limitatamente ai profili attinenti alla materia agricola.

La procedura informativa in questione dovrebbe svolgersi mediante audizioni di rappresentanti del Governo, nonché mediante un sopralluogo negli Stati Uniti.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di conferire al Presidente il mandato a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulle prospettive del negoziato WTO, limitatamente ai profili attinenti alla materia agricola.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1974) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI propone di fissare alle ore 12 di lunedì 8 febbraio 2010 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore BUBBICO *(PD)* interviene brevemente per assicurare la piena disponibilità del suo Gruppo parlamentare a garantire una rapida approvazione del provvedimento d'urgenza in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE DI TUTELA DEL MADE IN ITALY

Il senatore PARAVIA *(PdL)* dà conto dei lavori svolti, nella riunione odierna, dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge relativi alla tutela dei prodotti *made in Italy*. Riferisce altresì che, da parte del Comitato, si è convenuto di svolgere un primo breve ciclo di audi-

zioni, in cui saranno convocati i rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, CNA e Unioncamere.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BUGNANO *(IdV)* rileva che, a prescindere da qualsiasi convinzione sull'opportunità di avviare un programma di realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, quello che appare molto grave è che l'*iter* previsto dalla legge n. 99 del 2009 per la realizzazione delle centrali possa arrivare a scavalcare completamente le realtà territoriali (Regioni ed Enti locali), ponendosi palesemente in contrasto con il Titolo V della Costituzione e specificamente con il rispetto dei poteri concorrenti delle Regioni riguardanti la produzione dell'energia e il governo del territorio, di cui all'articolo 117 della Costituzione, con il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 118 della Costituzione e con l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, disposizioni già richiamate in numerose pronunce della Corte costituzionale in materia energetica.

A tale riguardo, ricorda che nella sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale in materia di ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, il filo conduttore fu rappresentato dalla ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica, la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del decreto-legge n. 239/2003, per la parte in cui non veniva previsto che i poteri attribuiti agli organi statali debbano essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate.

Ricorda inoltre che, in accoglimento di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel 2005, nei primi giorni dello scorso mese di ottobre, undici regioni italiane hanno impugnato la legge n. 99 del 2009 dinanzi al giudice delle leggi: Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Molise, Marche e Emilia Romagna. I ricorsi richiamano l'illegittimità costituzionale, *in primis*, della lettera *g)* dell'art.

25, comma 2, in virtù della quale la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vengono considerati attività «di preminente interesse statale» e, come tali, soggetti ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata. La maggior parte dei ricorsi chiamano in causa anche quanto disposto nelle altre lettere del medesimo articolo, in particolare alla lettera *a)* e alla lettera *f)*. Ai termini della lettera *a)* il Governo dovrà prevedere la «possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione», senza prevedere alcuna partecipazione della Regione interessata né della Conferenza unificata. Ai sensi della lettera *f)*, il Governo, in sede di esercizio della delega, dovrà determinare le modalità di esercizio del suo potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

Sottolinea altresì che il successivo articolo 26 della legge n. 99 del 2009 – anch'esso oggetto del vaglio di costituzionalità nel ricorso di alcune Regioni – assegna nuovamente al Governo, e segnatamente al CIPE, il compito di definire con apposita delibera, sempre nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e previo parere della Conferenza unificata, le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

Rileva quindi che, come emerge chiaramente dalle disposizioni sopra citate, il ruolo assegnato alle Regioni è insufficientemente tutelato, che il consenso delle singole Regioni non viene mai chiesto e che la Conferenza unificata può esprimere solo pareri non vincolanti relativamente alle scelte strategiche e di alta amministrazione, mentre l'intesa è prevista solo in sede di procedimento di autorizzazione unica, quando ormai la localizzazione dell'impianto è già stata decisa. Premesso che il coinvolgimento della Conferenza non può essere ritenuto equivalente o sostitutivo di quello della Regione interessata, dichiara di non comprendere come la necessità del consenso della singola Regione alla localizzazione di grandi opere (che imprimono al territorio una caratterizzazione tanto forte da incidere sulla sua complessiva destinazione e su tutti gli interessi che in esso insistono) non sia stata normata.

Conseguentemente, rileva che tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere i ricorsi regionali, sarebbe viziato da illegittimità costituzionale.

In merito al tema della sicurezza, osserva inoltre che l'articolo 14 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di cui all'articolo 13, la responsabilità in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione. La responsabilità si estende ai controlli sulla sicurezza degli impianti, alla

formazione dei lavoratori dell'impianto, all'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla costruzione e all'esercizio degli impianti e all'attuazione delle operazioni di informazione diffusa e capillare per le popolazioni. Rileva quindi che il ruolo e le responsabilità attribuiti ai titolari delle autorizzazioni appare senza dubbio spropositato, nella misura in cui lo Stato lascia la questione della sicurezza degli impianti, di chi vi lavora e di chi vive in quelle aree ad un soggetto privato, limitandosi ad imporre l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento, in aggiunta all'obbligo di trasmissione, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio degli impianti, di un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto ai fini della sicurezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (n. 177)

(Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente CURSI informa che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, con cui viene sciolta la riserva sull'atto del Governo in titolo, pur in assenza dell'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Passa quindi ad illustrare una proposta di parere favorevole, rilevando l'opportunità di inserire una osservazione circa la necessità di un riordino della normativa sul personale delle Camere di commercio, anche al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla stessa categoria, con particolare riguardo a quella dei dirigenti.

Il senatore SANGALLI *(PD)* interviene per rilevare l'opportunità di inserire un'osservazione volta a prevedere che l'estensione della composizione dei Consigli camerali a rappresentanze delle professioni e degli ordini professionali avvenga solo una volta che verranno disciplinate le modalità di partecipazione del lavoro autonomo.

Il senatore BUBBICO *(PD)* si sofferma sull'opportunità che nelle osservazioni venga inserito un riferimento circa la necessità che sia assicurata la pari opportunità tra uomini e donne negli organi di rappresentanza e che sia ben chiarita la ripartizione delle competenze tra i diversi organi camerali.

Il presidente CURSI, relatore, raccogliendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, osservando che:

in sede di emanazione del decreto, il Governo valuti l'opportunità di un riordino della normativa sul personale delle Camere di Commercio anche al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla stessa categoria, con particolare riguardo a quella dei dirigenti;

l'estensione della composizione dei consigli camerali a rappresentanza delle professioni e degli ordini professionali avvenga solo quando verranno disciplinate le modalità di partecipazione del lavoro autonomo;

venga assicurata la pari opportunità tra uomo e donna negli organi di rappresentanza;

sia ben chiarita la ripartizione delle competenze tra i diversi organi camerali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Confindustria, il dottor Giampaolo Galli, direttore generale, la dottoressa Patrizia La Monica, direttore rapporti istituzionali, il dottor Roberto Iotti, direttore comunicazione e stampa, la dottoressa Francesca Mazzolari, centro studi, il dottor Zeno Tentella, rapporti istituzionali e la dottoressa Anna Candeloro, comunicazione e stampa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti di Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il dottor GALLI espone il punto di vista di Confindustria sul tema oggetto dell'indagine, concentrandosi in particolare sulla dinamica del livello dei redditi da lavoro. Sottolinea che la dinamica delle retribuzioni reali è stata da molti giudicata insufficiente rispetto all'aumento della produttività, ma che tale considerazione è vera solo se riferita agli anni immediatamente successivi al 1992-1993. I lavoratori sono stati penalizzati a vantaggio del reddito d'impresa, e in ciò va ricercata una delle ragioni della lenta crescita dell'economia. La crisi economica in atto ha peggiorato le prospettive per una ripresa della crescita della produttività, rendendo vieppiù urgente una decisa politica di sviluppo. Dopo aver ribadito un giudizio positivo sull'accordo del luglio 1993, si sofferma sulla distribuzione funzionale del reddito a partire dal 1970, evidenziando dati specifici riguardanti la dinamica della quota lavoro, corretta per IRAP e locazioni, e quella della quota capitale. Passa quindi ad un confronto internazionale della quota lavoro nel settore manifatturiero, sottolineando in particolare il verificarsi di una progressiva riduzione della quota del reddito da lavoro sul valore aggiunto a partire dalla prima metà degli anni '80. Fornisce poi dati di confronto tra le retribuzioni lorde reali e la produttività del lavoro in Italia, nonché sulla produttività del lavoro a confronto tra l'Italia, altri Paesi europei e gli Stati Uniti. Confindustria ritiene conclusivamente ineludibili talune riforme strutturali, e segnatamente il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, una maggiore e migliore istruzione, le liberalizzazioni di alcuni servizi ed il potenziamento della dotazione infrastrutturale. Si sofferma infine sul nuovo modello contrattuale, sottoscritto tra le parti il 22 gennaio 2009.

Il presidente GIULIANO ringrazia il dottor Galli per la ricchezza di dati forniti.

Seguono quesiti dei senatori TREU *(PD)* (sull'andamento delle retribuzioni nette nel periodo 1993-2008), CASTRO *(PdL)* (domanda l'opinione di Confindustria in ordine all'affermazione che oggi ottenere buone *performance* occupazionali significhi incorporare inefficienze; chiede altresì se sia possibile distinguere tra settori manifatturieri a vocazione interna e a vocazione internazionale) e NEROZZI *(PD)* (domanda precisazioni in ordine agli aspetti catalogati come «infrastrutturali»).

Replica il dottor GALLI, evidenziando che nel periodo 1993-2008 le retribuzioni nette sono cresciute meno di quelle lorde. Non ritiene utile una differenziazione all'interno del settore manifatturiero, che è prevalentemente sviluppato a livello internazionale. Assicura che fornirà dati ulteriori riferiti specificamente alla componente destinata alle imprese.

Il presidente GIULIANO ringrazia nuovamente tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: esame del programma

La senatrice RIZZOTTI *(PdL)*, relatrice sulle linee generali dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV, svolge una relazione introduttiva sulle problematiche connesse all'accesso alle cure: in particolare non si tratta più del semplice accesso al farmaco, alla terapia, bensì di una risposta assistenziale integrata e completa che permetta al malato di affrontare il proprio percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale nel modo più semplice possibile. Al riguardo lo stato dei diritti del paziente appare non equilibrato in quanto, sembra essersi creato uno scarto tra il mutare dei bisogni e delle attese da parte dei pazienti e il sistema, pregiudicando l'omogeneità della tutela universalistica su tutto il territorio nazionale.

Dopo aver richiamato l'ultimo Rapporto del Censis che ha fotografato, tra l'altro, lo stato della sanità in Italia, segnalando come la tutela della salute sia ancora profondamente diseguale, contribuendo ad approfondire la distanza tra Nord e Sud del Paese, inserendo tra le molti variabili statistiche anche le condizioni socio-economiche, quali uno dei fattori più rilevanti nella determinazione della condizione di salute.

Tale indagine si propone quindi, attraverso l'uso di indicatori specifici, quale quello dell'accesso alle cure per i malati di HIV/Aids, per quelli affetti da malattie reumatiche invalidanti e per quelli affetti da tumore del seno, di verificare il grado di percezione di disuguaglianza e di inadeguatezza del Servizio sanitario nazionale (SSN), e se sì in quale misura, dove e per quali ragioni, non limitandosi ai dati numerici e statistici, ma prestando ascolto e attenzione alle esperienze reali dei malati e degli operatori sanitari.

La senatrice BIONDELLI *(PD)*, relatrice dell'indagine conoscitiva in titolo per quanto riguarda lo stato dell'accesso alle cure per l'HIV/AIDS fornite dal SSN su tutto il territorio nazionale, illustra gli obiettivi dell'indagine stessa, con particolare riferimento all'esigenza di verificare se ed in che misura siano presenti differenze nella cura dell'HIV/AIDS a livello regionale o locale, prestando, inoltre, particolare attenzione al problema delle donne quale popolazione specifica tra i pazienti affetti da HIV. Si tratta infatti di una patologia che ha una declinazione femminile statisticamente sempre più significativa: per tale ragione, nello studio dei farmaci e nella organizzazione delle strutture sanitarie, occorre individuare risposte mirate alle esigenze della popolazione femminile nella prospettiva di valutare l'impatto di genere sul trattamento sanitario e l'assistenza sociale. In particolare, come medicina di genere si intende dunque una scienza multidisciplinare in grado di definire e considerare le differenze anatomo-fisiologiche tra l'uomo e la donna, nonché le differenze nella fisiopatologia delle malattie, distinguendo le manifestazioni cliniche eventualmente differenti nei due sessi, e infine l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici e delle azioni di prevenzione.

Per questo motivo saranno presi in considerazione anche fattori specifici, quali la gestione dell'HIV/AIDS durante la gravidanza; gli effetti delle terapie sulla contraccezione; gli aspetti psicosociali della cura e l'impatto dell'HIV/AIDS sulle famiglie.

Si sofferma quindi più in dettaglio sugli obiettivi dell'indagine, con particolare riguardo ai nodi critici più rilevanti tra i quali segnala: le differenze sostanziali nella risposta al bisogno di cura tra le diverse Regioni, nonché tra i diversi centri specialistici; le ragioni che impediscono alle Regioni di offrire risposte adeguate al bisogno di salute nei pazienti con la patologia cronica, con particolare riferimento ai limiti organizzativi e finanziari; l'eventuale sussistenza di diversità evidenti e/o criticità in termini di approccio clinico od organizzativo alla cura dell'HIV/AIDS, nonché l'individuazione delle ricadute in termini di costi per il Servizio sanitario nazionale derivanti dalle problematiche per l'accesso alle cure.

Illustra infine un programma di audizioni e di sopralluoghi da svolgere.

La senatrice BIANCONI *(PdL)*, relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, con specifico riguardo al tumore alla mammella, rileva preliminarmente come sia opportuno partire dalle conclusioni relative all'indagine conoscitiva svolta nel corso della XIV legislatura in merito alla situazione italiana sul tumore al seno, mettendo a fuoco in particolare i percorsi di *screening* e le disuguaglianze che si riscontrano nella tutela di tale patologia tra il Nord e il Sud dell'Italia. Richiama la risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 che propone di rendere la lotta al cancro al seno una priorità della politica sanitaria degli Stati membri, nella prospettiva di delineare criteri omogenei al fine di ovviare alle attuali differenziazioni nella misura del tasso di mortalità tra i vari Paesi dell'Unione. In questo quadro, in Italia occorre a suo giudizio uno sforzo ulteriore al fine di intercettare le fasce di popolazione non comprese nei programmi di *screening* definito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Reputa inoltre prioritario comprendere in che misura l'approccio diagnostico si stia diversificando tra le varie realtà regionali, contribuendo a generare una pericolosa discrepanza nella tutela della salute della donna.

Fa inoltre presente che in sede comunitaria è stato rivolto l'invito agli Stati membri ad organizzare, entro il 2016, a livello nazionale delle Unità di senologia, quali centri di eccellenza dotati di apposita certificazione secondo i criteri delineati dall'EUSOMA *(The European Society of Breast Cancer Specialists)*.

Tra gli obiettivi dell'indagine, segnala che essa è volta a comprendere le criticità che riguardano percorsi di *screening* previsti dal Servizio sanitario nazionale, nonché a tracciare un quadro generale delle cosiddette *Breast Unit*, con particolare riferimento alla ricerca e alla sperimentazione dei nuovi farmaci. Occorre inoltre identificare le realtà sanitarie in cui si applicano le raccomandazioni europee in ambito senologico, nonché l'appropriatezza dei rimborsi attuali dei DRG relativi al percorso terapeutico senologico.

Dà quindi conto di un ricco programma di audizioni e di sopralluoghi da svolgere e si riserva infine di valutare l'opportunità di proporre la nomina di un consulente per l'area di interesse specifico di cui è relatrice.

Il presidente TOMASSINI, in sostituzione della senatrice Chiaromonte, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, illustra il programma dell'indagine per la parte relativa alle malattie reumatiche di cui la senatrice stessa è relatrice.

Le malattie reumatiche colpiscono l'apparato muscolo-scheletrico ed altri organi interni sia di soggetti giovani in età fertile e produttiva da un punto di vista lavorativo sia di soggetti anziani, con una preponderanza nel sesso femminile: per la gran parte di esse si tratta di patologie croniche evolutive. L'evoluzione – se non controllata da adeguata terapia – comporta disabilità e la comparsa di patologie associate nonché la perdita

dell'autosufficienza e un'aspettativa di vita ridotta, con rilevanti conseguenze in termini di discontinuità lavorativa o abbandono anticipato dell'impiego ed elevati costi sociali. Quanto alle donne, in particolare non viene persa la fertilità ma le gravidanze sono frequentemente complicate dall'effetto della malattia sulla gravidanza stessa e sulla salute del bambino.

Osserva quindi come tuttavia l'approccio verso tale tematica sia profondamente cambiato nell'ultima decade, in quanto si è in grado di effettuare una diagnosi precoce nonostante le deboli manifestazioni all'esordio della malattia.

In questo quadro, ricorda la dichiarazione adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 2008 sulle malattie reumatiche che invita gli Stati membri a sviluppare una strategia intesa a migliorare l'accesso alle informazioni e alle cure.

Dà conto quindi degli obiettivi dell'indagine, la quale mira a raccogliere dati e informazioni finalizzati ad accrescere la conoscenza delle malattie reumatiche invalidanti, ad analizzare l'impatto psicologico e relazionale, nonché verificare le conseguenze sulla qualità di vita, in termini economici e sociale.

Occorre inoltre predisporre iniziative legislative volte a riconoscere uno specifico *status* a questi pazienti e a ridurre le disuguaglianze fra Regioni in termini di accesso e qualità dell'assistenza sanitaria, anche dal punto di vista della regolarità delle cure.

Reputa infine necessario promuovere strategie di prevenzione, diagnosi e cura precoce delle malattie reumatiche invalidanti, tenuto conto che più è rapida la diagnosi, inferiori saranno l'impatto clinico e i conseguenti costi sanitari e sociali.

Illustra infine il programma delle audizioni e dei sopralluoghi da svolgere.

Si apre il dibattito.

La senatrice BASSOLI *(PD)*, dopo aver ringraziato le relatrici per l'ampio lavoro introduttivo svolto, si sofferma sulle malattie reumatiche, con particolare riferimento ai riflessi sulla maternità: in particolare segnala l'esigenza di individuare, tra gli obiettivi dell'indagine, le forme di prevenzione più adatte a tutela delle potenziali madri affette da tali patologie.

Il senatore DI GIACOMO *(PdL)* esprime ampia soddisfazione per l'iniziativa e rimarca come le patologie in cui si articola l'indagine conoscitiva siano tutte di rilevante impatto sociale, sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda i risvolti in termini socio-assistenziale. Osserva quindi come nell'ambito delle competenze regionali, si registri una situazione assai diversificata su tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e la diagnosi precoce, indispensabile al fine di garantire una pronta risposta terapeutica. Formula infine un augurio di buon lavoro alle relatrici nella prospettiva che gli elementi conoscitivi

che verranno acquisiti saranno utili al fine di adottare le opportune iniziative.

La senatrice SOLIANI *(PD)*, nel condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea in particolare l'impatto sociale delle malattie invalidanti. Reputa quindi necessario che l'attività conoscitiva della Commissione possa caratterizzarsi per un maggiore approccio verso l'esterno, al fine di una più ampia visibilità.

Quanto al tumore alla mammella, sottolinea l'esigenza di comprendere se vi siano cause di tipo ambientale mediante la definizione di opportuni indicatori di riferimento. A suo giudizio, merita inoltre una riflessione l'impatto sull'infanzia della malattia da HIV, nella prospettiva di verificare l'idoneità dei presidi e delle strutture organizzative, destinate alle fasce più giovani della popolazione colpite da tale patologia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente TOMASSINI cede la parola alla relatrice sulle linee generali, senatrice Rizzotti, per la replica.

La senatrice RIZZOTTI *(PdL)*, nel concordare con gli obiettivi e i programmi delineati dalle altre relatrici, in merito alle aree di interesse specifico dell'indagine conoscitiva in titolo, osserva come nell'ambito dell'accesso alle cure per l'HIV e l'AIDS occorre focalizzare l'attenzione anche su quanto in Italia è stato già messo a punto in termini di strategie per l'informazione e la prevenzione.

Si riserva infine di concordare con le relatrici un programma operativo delle audizioni e dei sopralluoghi, nonché di valutare l'opportunità di nominare un consulente per l'indagine conoscitiva stessa.

Il presidente TOMASSINI, alla luce dell'ampio dibattito, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici nell'individuazione dei percorsi conoscitivi e degli obiettivi d'indagine.

Assicura quindi la senatrice Bassoli che si farà carico di rappresentare l'esigenza da ella richiamata alla senatrice Chiaromonte, relatrice per la parte che concerne le malattie reumatiche.

Fa infine presente alla senatrice Soliani che, come peraltro già avvenuto in passato in occasione di altre indagini conoscitive, si pone quale elemento prioritario l'esigenza di veicolare un messaggio informativo al di fuori delle aule parlamentari, esprimendo l'auspicio di una partecipazione fattiva da parte di tutti i commissari.

Quanto alla proposta di nominare un consulente, ovvero più consulenti, competenti per le singole aree per l'indagine, si riserva di verificare se vi siano le condizioni idonee. Ricorda infine che eventuali ulteriori ipotesi di audizioni e sopralluoghi potranno essere trasmesse entro una settimana.

La Commissione concorda quindi con il programma dell'indagine conoscitiva predisposto dalle relatrici.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO DEGLI INFERMI E SULLE RETI DI EMERGENZA E URGENZA

Il PRESIDENTE avverte che, in sostituzione del senatore Di Girolamo, ha designato il senatore Di Giacomo come relatore incarico di seguire l'area relativa alle unità spinali e di *stroke unit*.

La Commissione prende atto.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MALATTIE RARE E FARMACI ORFANI

Il senatore BOSONE *(PD)* sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 52 e connessi, in materia di malattie rare e farmaci orfani, sui quali si è ancora in attesa di espressione del parere da parte delle Commissioni consultate, con particolare riferimento alla Commissione bilancio per i profili di copertura finanziaria di tali iniziative legislative. Per tale ragione reputa opportuno promuovere contatti con la Commissione bilancio in modo da superare eventuali ostacoli all'*iter* di iniziative legislative che riscuotono un consenso ampio da parte di tutte le forze politiche.

La senatrice BIANCONI *(PdL)*, nell'aderire alle considerazione svolte dal senatore Bosone, informa la Commissione che, in qualità di relatrice dei disegni di legge menzionati, è in attesa di acquisire ulteriori contributi da parte di esperti dei Dicastero competente, con particolare riguardo alle proposte emendative ancora in discussione. Anche sulla base di questi ulteriori elementi informativi, concorda con l'esigenza di risolvere eventuali problemi di copertura finanziaria che potrebbero essere segnalati dalla Commissione bilancio.

Il presidente TOMASSINI, nel prendere atto di quanto osservato dai senatori intervenuti, si dichiara ancora una volta disponibile a promuovere contatti con la Commissione bilancio allo scopo di riprendere in tempi brevi l'esame di tali importanti iniziative legislative. Coglie altresì l'occasione per ricordare che, a margine della audizione del ministro Fazio, prevista per martedì prossimo, si potrebbero approfondire ulteriori aspetti legati al contenuto di tali proposte.

In ogni caso si riserva di convocare in tempi brevi una riunione dell'Ufficio di Presidente integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 3 febbraio 2010

83ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» (n. 171)
(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, senatore CASTRO *(PdL)*, affermando che lo schema di decreto legislativo in titolo è diretto a dare attuazione a una delle direttive più importanti di questi ultimi tempi. La direttiva 2006/123/CE, infatti, non solo provvede ad applicare uno dei principi fondamentali su cui si basa la costruzione dell'Unione europea – ovvero quello della libertà di circolazione dei servizi, che si pone come quarta libertà fondamentale, accanto a quelle sulla circolazione delle persone, delle merci e dei capitali – ma ha anche l'ambizione di rappresentare un fattore essenziale negli sforzi di uscita dalla crisi economica e di ripresa della crescita, per dare maggiore competitività al Continente europeo rispetto alle altre potenze economiche del mondo globalizzato.

Sotto tale profilo, fa notare che la direttiva, rispetto alle intenzioni iniziali, che potevano prefigurare un originale approccio comunitario al modello di *low cost society*, viene significatamene ad incidere in una realtà di mercato europea che ha vissuto il sussulto della grande crisi finanziaria del 2008.

Ricorda, infatti, come la direttiva sia stata approvata, nel 2006, nell'ambito della più vasta cornice del rilancio della strategia di Lisbona, con il fine di realizzare un mercato dei servizi competitivo e di stimolare la crescita economica. Il mercato dei servizi rappresenta infatti il 70 per cento del PIL e dei posti di lavoro della maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle

PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi.

Scopo della direttiva è essenzialmente quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono l'effettivo realizzarsi della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi negli Stati dell'Unione. Essa inoltre si prefigge di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione.

La genesi della direttiva è stata segnata da un lungo e acceso dibattito in seno alle istituzioni europee di Bruxelles, a cui hanno partecipato anche i Parlamenti nazionali in «fase ascendente».

Inizialmente la Commissione europea aveva adottato una proposta – la cosiddetta «direttiva Bolkestein» del 2004 – che aveva suscitato perplessità soprattutto in relazione all'applicazione del principio del «Paese d'origine» nell'ambito della libera prestazione di servizi, che imponeva ai prestatori di servizi di fare riferimento alla normativa e alle tariffe dello Stato membro di provenienza. In base a tale principio, alle attività di servizio prestate da un prestatore di servizi (impresa o persona fisica) stabilito in un altro Paese dell'Unione europea, avrebbe dovuto applicarsi esclusivamente la legislazione del Paese di stabilimento, mentre lo Stato ospitante non avrebbe potuto vedere rispettata la propria legislazione sociale.

A tale impostazione si opposero molti Paesi, tra cui in particolare la Francia, nel timore che ciò potesse determinare fenomeni di «*dumping* sociale». Ogni prestatore avrebbe, infatti, potuto scegliere di stabilirsi nello Stato con la legislazione meno onerosa, e quindi anche meno restrittiva dal punto di vista della tutela dei lavoratori e dei consumatori, al fine di esercitare la sua attività in tutti gli altri Stati membri alle condizioni economiche più vantaggiose, a discapito di ogni altro aspetto qualitativo. In questo modo, i Paesi con un regime di tutela sociale più scadente si sarebbero ritrovati in una posizione commerciale di vantaggio rispetto ai Paesi che assicurano un più alto livello di protezione sociale e del lavoro. La «direttiva Bolkestein» sollevò perplessità anche in relazione all'ampiezza del suo campo di applicazione, per il timore che essa potesse investire i servizi di interesse generale.

La nuova direttiva – prosegue il relatore – ha sostanzialmente ridotto la portata di questo principio, prevedendo che lo Stato membro ospitante possa applicare, ai servizi prestati da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, restrizioni per motivi legati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, nonché alle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale. Inoltre la direttiva esclude dalla libera prestazione di servizi numerosi «servizi di interesse economico generale» tra cui: servizi postali, energia elettrica, gas, servizi idrici, smaltimento dei rifiuti. Sono escluse anche le attività di recupero crediti, e le questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.

A fronte della notevole portata della direttiva, agli Stati membri è stato richiesto uno sforzo altrettanto elevato per provvedere alla sua trasposizione e concreta messa in opera dei meccanismi semplificati che consentano l'effettiva eliminazione delle procedure che, *de jure* o *de facto*, ostacolano la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera circolazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'Italia, il Governo ha dovuto effettuare un approfondito ed esteso esame preliminare, per la ricognizione delle diverse attività che ricadono nel campo di applicazione della direttiva, considerando le realtà diversificate interne al territorio nazionale e aprendosi anche ai contributi di numerose associazioni di categoria, al fine di stabilire norme che consentano di ricalibrare le diverse procedure amministrative connesse con l'esercizio delle attività di servizi, ai criteri stabiliti in modo uniforme dalla normativa europea e diretti a creare un effettivo mercato unico europeo dei servizi.

In particolare, è stato essenziale il lavoro svolto dalle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, che hanno effettuato un monitoraggio dettagliato degli ostacoli giuridici, delle procedure e delle formalità in materia di attività di servizi, sia per verificarne la compatibilità comunitaria, sia per capire come semplificarne il quadro normativo e amministrativo, considerato che la maggior parte dei procedimenti autorizzatori sono di competenza regionale.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la direttiva prevede la razionalizzazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca e di collaborazione diretta a garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, attraverso l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Il percorso, espressamente indicato dalla direttiva, è quello di una modernizzazione del mercato dei servizi, partendo dalla semplificazione amministrativa, e utilizzando i criteri da essa indicati, tra i quali assumono particolare rilievo la limitazione dei regimi autorizzatori per l'esercizio delle attività di servizio, prevedendo per essi un termine di risposta ragionevole e prestabilito, e comunque la regola del silenzio-assenso allo scadere del termine stesso, nonché la previsione di requisiti per l'acceso all'attività solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità.

Venendo allo schema di decreto, il relatore mette in rilievo che esso si fonda sulla delega contenuta nella legge comunitaria 2008 e sui principi di delega di cui all'articolo 41 della stessa legge. Questi criteri specifici di delega sono stati presentati ed esaminati nel corso dell'*iter* di approvazione della legge comunitaria 2008 presso la 14ª Commissione del Senato, conferendo alla delega un quadro esaustivo e dettagliato.

Da un punto di vista generale e preliminare, reputa realizzata una sostanziale e compiuta corrispondenza tra i contenuti dell'atto del Governo e

le prescrizioni della direttiva, salvo alcune incoerenze e aporìe che si farà carico di puntualizzare nel prosieguo della sua illustrazione.

La delega prevede, in particolare, il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, di libertà di concorrenza e di libera circolazione dei servizi, di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché di uniformità della regolamentazione su tutto il territorio nazionale e di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.

È previsto inoltre che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di «impresa in un giorno». Tali sportelli unici dovranno essere fruibili anche a distanza e per via elettronica, al fine di consentirne l'accesso anche ai prestatori di altri Stati membri.

Il provvedimento si compone di tre parti. La prima parte contiene disposizioni di carattere generale, finalizzate ad assicurare la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

La seconda parte contiene le disposizioni relative ai singoli procedimenti connessi con l'esercizio delle attività di servizio, ripartite per ambiti di competenza di ciascuna delle Amministrazioni. Ai fini dell'attuazione della direttiva, infatti, il Governo ha proceduto ad svolgere un censimento, per ciascuna Amministrazione competente, di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori, per l'accesso ad un'attività di servizio e per il relativo esercizio, nonché delle disposizioni che subordinano le due libertà al rispetto di requisiti specifici. In una seconda fase, le Amministrazioni hanno proceduto alla valutazione di conformità alla direttiva, delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative di propria competenza, al fine di correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti incompatibili con la direttiva.

La terza parte contiene le disposizioni finali, tra cui la clausola di cedevolezza e quella di invarianza della spesa.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della normativa, come «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale». Da tale campo di applicazione, gli articoli da 2 a 8 escludono – in attuazione dell'articolo 2 della direttiva – una serie di servizi, tra cui le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale esercitati in regime di esclusiva, i servizi sociali, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione elettronica (a cui si applicano comunque

le norme sulla semplificazione amministrativa e sulla tutela degli utenti), i servizi di trasporto, i servizi di somministrazione di lavoratori (lavoro interinale), i servizi sanitari e farmaceutici a scopo terapeutico, i servizi audiovisivi e radiofonici, le attività di gioco d'azzardo, i servizi privati di sicurezza, e i servizi forniti dai notai.

L'articolo 9, contiene la cosiddetta clausola di specialità, in base alla quale sono fatte salve le normative (di derivazione europea) che possono essere considerate speciali, rispetto alla normativa generale dettata dalla direttiva servizi. Per esempio è fatta salva la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, le cui norme prevalgono sul generale divieto di imporre requisiti o restrizioni per lo svolgimento di attività di servizi.

Gli articoli da 10 a 19 recano disposizioni in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi, svolte in regime di stabilimento, ovvero da parte di soggetti stabilitisi nel Paese dove viene svolta la prestazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Per questa modalità di prestazione di servizi, il principio fondamentale è che il prestatore è sottoposto alla legislazione del Paese ospitante.

Per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio in Italia, l'articolo 10 richiama il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica e ribadisce quindi si tratta di attività che non possono essere sottoposte a limitazioni ingiustificate.

Una prima limitazione è quello dell'accertamento *ex post* dei requisiti per l'esercizio delle attività di servizi. Una procedura che in quanto tale non si configura come regime autorizzatorio ai sensi della direttiva.

Al riguardo il relatore ricorda che la legge n. 241 del 1990 (norme in materia di procedimento amministrativo) ha disposto, all'articolo 19, comma 1, che ogni atto autorizzatorio, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo, (esclusi comunque gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria), sia sostituito da una dichiarazione di inizio attività (DIA). Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 19 (come modificato dall'articolo 84 dello schema di decreto legislativo), ove non diversamente previsto, per le attività di cui alla «direttiva servizi», la DIA ha efficacia immediata, nel senso che l'attività può essere iniziata appena presentata la dichiarazione (e quindi senza dover attendere i canonici 30 giorni entro i quali l'Amministrazione può negare l'autorizzazione).

In questo senso, il comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto appare del tutto privo di portata normativa, limitandosi a ripetere quanto già previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 in materia di DIA a efficacia immediata.

Per quanto riguarda i requisiti che possono essere imposti per l'esercizio di attività di servizi in regime di stabilimento, l'articolo 11, coerentemente con la direttiva, individua una serie di requisiti che sono del tutto vietati (per esempio il requisito della cittadinanza o della residenza in Italia), mentre l'articolo 12 identifica quei requisiti che possono essere previsti in caso sussistano motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Per alcune particolari attività di servizi, la direttiva prevede che possano essere imposti regimi autorizzatori. Coerentemente, l'articolo 14 prevede che, in presenza di giustificati motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, possano essere previste procedure di autorizzazione. Ovviamente, in quanto norma generale, l'articolo 14 fa salvi i regimi autorizzatori disciplinati da altre normative comunitarie, come per esempio la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali che consente il requisito dell'iscrizione agli ordini e agli albi professionali per tutti i prestatori che si stabiliscono sul territorio nazionale (mentre per le prestazioni temporanee e occasionali di cui ai successivi articoli 20-24, l'iscrizione agli ordini è dispensata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/36/CE).

L'articolo 17 disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, prevedendo come regime di base quello della DIA a efficacia differita (in cui l'attività può essere iniziata solo decorso il termine di 30 giorni), ovvero quello del silenzio-assenso.

Il successivo comma 2 prevede che «qualora sussista un motivo di interesse generale», il procedimento autorizzatorio possa essere concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. Tuttavia, secondo il relatore, tale disposizione non appare del tutto coerente con l'articolato, in quanto il «motivo di interesse generale» è previsto già dall'articolo 14 per tutti i regimi autorizzatori e, pertanto, anche per quello che si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, così come per la DIA immediata e il silenzio-assenso.

L'articolo 19 introduce l'importante prescrizione, secondo cui il titolo autorizzatorio ha efficacia su tutto il territorio nazionale, anche in caso di apertura di rappresentanze, succursali e uffici in determinate parti del territorio. La previsione di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione a una determinata parte del territorio deve essere infatti giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

Gli articoli da 20 a 24 disciplinano, invece, la libera prestazione di servizi, ovvero la prestazione transfrontaliera e occasionale di un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello della prestazione. Il principio fondamentale, in questi casi, è che il prestatore non può essere sottoposto alla legislazione del Paese ospitante.

In questo senso, l'articolo 20 stabilisce che i requisiti e le restrizioni di cui all'articolo 12, prevedibili per i prestatori stabiliti nel territorio in presenza di motivi imperativi di interesse generale, possono essere previsti anche per i prestatori transfrontalieri occasionali, ma solo se i motivi imperativi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sanità pub-

blica o la tutela dell'ambiente (come previsto dall'articolo 16 della direttiva).

L'articolo 21 individua, poi, quei requisiti da considerarsi del tutto vietati, come per esempio l'obbligo di stabilirsi in Italia o di ottenere un'autorizzazione. Al riguardo, il relatore rileva che il comma 2 prevede la possibilità di derogare al predetto divieto di imporre tali requisiti, in caso di motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Tale deroga, tuttavia, non è prevista dalla direttiva e risulta pertanto incompatibile con la normativa europea. Il paragrafo 3 dell'articolo 16 della direttiva, infatti, si riferisce ai requisiti relativi alla prestazione stessa e non ai «pre-requisiti» relativi alla libera circolazione e quindi all'accesso al mercato dei servizi. Questi ultimi sono infatti oggetto del paragrafo 1, che già prevede la possibilità di subordinare l'accesso a requisiti che rispettino i principi di non discriminazione, necessità (motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela ambientale) e proporzionalità; nonché del paragrafo 2 che elenca quei requisiti che sono del tutto vietati. Il paragrafo 3, fa quindi riferimento ad altri requisiti, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Per questi motivi, ad avviso del relatore, sarebbe opportuno riformulare la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 21 in modo più aderente al predetto paragrafo 3 della direttiva, ovvero riferendola in modo distinto ai «requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi» e non a quelli «di cui al comma 1».

L'articolo 22 riprende l'elenco previsto dalla direttiva di quei servizi che sono esclusi dalla normativa della direttiva in materia di libera prestazione transfrontaliera, temporanea e occasionale, tra i quali i settori postale, energetico, idrico, dei rifiuti, quello forense e quello notarile, degli immigrati da Paesi terzi, e altri, per i quali si rimanda alle discipline speciali già in vigore.

L'articolo 24 precisa che i prestatori di servizi stabiliti in Italia possono avvalersi, in caso di prestazione temporanea o occasionale, dei diritti e delle facoltà attribuite ai prestatori transfrontalieri, non stabiliti in Italia. Il relatore ricorda che questa norma ha lo scopo di evitare le cosiddette discriminazioni al contrario di cui potrebbero essere vittime i cittadini italiani che possedessero un'autorizzazione territorialmente limitata. L'articolo risponde, infatti, specificamente al criterio di delega stabilito alla lettera *t)* dell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, in base al quale il decreto legislativo deve «prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi».

Gli articoli 25-27 recano disposizioni di semplificazione amministrativa, tra cui l'estensione della normativa vigente in materia di sportello unico (ovvero l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008) a tutti i servizi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva.

Gli articoli da 28 a 35 recano disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, vietando restrizioni e discriminazioni e assicurando assistenza, e disposizioni dirette a garantire la qualità dei servizi stessi.

Gli articoli 36-43 riguardano gli aspetti della collaborazione tra le amministrazioni, in attuazione al principio di leale collaborazione tra gli Stati membri, stabilito dal Trattato. In base a tale principio, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per far sì che gli strumenti comunitari possano produrre pienamente i propri effetti.

Al riguardo, il relatore richiama l'attenzione sulla circostanza per cui, con il progressivo abbandono delle cosiddette «direttive dettagliate», di armonizzazione normativa sostanziale, e con l'introduzione di armonizzazioni amministrativo-procedurali, l'Unione europea ha di recente iniziato ad inserire disposizioni specifiche, dirette a creare veri e propri obblighi di cooperazione amministrativa. La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dovrà, infatti, diventare una prassi amministrativa ordinaria, concernente lo scambio di informazioni, l'effettuazione di verifiche, ispezioni e inchieste, ecc. Le competenti autorità amministrative degli Stati membri sono, quindi, tenute al rispetto di determinati obblighi, il cui inadempimento può innescare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. La direttiva stessa, prevede infatti al paragrafo 8 dell'articolo 28, che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea i casi in cui altri Stati membri non abbiano assolto all'obbligo di mutua assistenza, e che in tali casi la Commissione europea prende le misure appropriate, compresa quella di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

In questo contesto, e considerato l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e di richieste, la Commissione europea ha elaborato, nel 2006, un sistema informativo denominato *Internal Market Information* (IMI), che prevede la designazione di un Coordinatore Nazionale per ogni Stato con il compito di costituire il punto di contatto nazionale per la gestione tecnica del sistema e per coordinare il flusso informativo per facilitare la ricerca delle autorità competenti a rispondere alle richieste provenienti dagli altri Stati membri. Tale punto di contatto è stato individuato, per l'Italia, nell'Ufficio Mercato interno e competitività del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Egli precisa, inoltre, che la cooperazione amministrativa è stabilita dalla direttiva servizi sia in caso di prestazione mediante stabilimento nello Stato della prestazione, sia in caso di libera prestazione transfrontaliera.

In caso di stabilimento, è compito dell'autorità competente dello Stato in cui il prestatore si è stabilito, assicurare la conformità alla legislazione di tale Stato. Lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati può essere utile, per esempio, per chiarire eventuali dubbi sui documenti emessi da altri Stati membri, o per evitare duplicazioni di requisiti e di controlli. In ogni caso, lo stesso prestatore e i punti di con-

tatto nazionali, sono tenuti ad assistere l'autorità competente nell'acquisizione delle informazioni necessarie.

In caso, invece, di prestazione di servizi temporanea, in cui il prestatore non è stabilito nel territorio della prestazione, l'autorità di tale territorio non può imporre i propri requisiti ai prestatori di altri Stati membri (a meno che non vi siano motivi imperativi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o di tutela ambientale). L'autorità competente dovrà quindi limitarsi ad assistere lo Stato membro di stabilimento, ove quest'ultimo lo richieda, effettuando le verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato di stabilimento. L'autorità potrà anche precedere a verifiche di propria iniziativa, purché tuttavia queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e che siano proporzionate.

Nell'ambito della collaborazione amministrativa è previsto anche un meccanismo d'allerta in caso di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri.

La parte seconda dello schema di decreto legislativo (articoli 44-82) contiene le disposizioni relative ai singoli procedimenti connessi con l'esercizio di specifiche attività di servizio, ripartite per ambiti di competenza di ciascuna delle Amministrazioni. In particolare, le attività sono raggruppate in tre titoli, di competenza rispettivamente del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, e di altre Amministrazioni.

Gli articoli recano disposizioni necessarie a trasporre i principi e le norme, stabiliti nella parte prima, alle singole attività di servizio ricadenti nel proprio ambito di competenza, al fine di semplificare le procedure, correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti incompatibili con la direttiva.

La parte terza dello schema di decreto (articoli 83-85) contiene la cosiddetta «clausola di cedevolezza», in base alla quale, nella misura in cui le disposizioni incidono su materie di competenza esclusiva regionale o di competenza concorrente, queste si applicano solo fino all'entrata in vigore della corrispondente normativa regionale. Sono previste poi alcune disposizioni di modifica o di abrogazione di norme vigenti, nonché la clausola dell'invarianza dei conti pubblici.

Il relatore conclude la propria esposizione, osservando criticamente che, rispetto ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, lo schema di decreto legislativo non reca misure dirette ad eseguire il criterio di cui alla lettera *b)*, ovvero quello di «promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche». Tale criterio risponde, peraltro, a un preciso obbligo comunitario contenuto nell'articolo 37 della direttiva, in base al quale «gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di ac-

compagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario», e «provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica». In questo caso, quindi, secondo il relatore, ci si trova di fronte ad un *vacuum* che deve essere necessariamente colmato dal Governo.

Conclude osservando che, per quanto riguarda, invece, il criterio di delega di cui alla lettera *e)*, allo schema di decreto legislativo non risulta allegato il previsto elenco di tutti i regimi autorizzatori, riscontrando, in proposito, una carenza tecnica cui occorre ovviare. La predetta lettera *e)*, infatti, prescrive che il decreto legislativo deve provvedere a semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito. In aggiunta, la stessa lettera *d)* prevede che allo schema di decreto sia allegato un elenco di tutti i servizi sottoposti ad autorizzazione.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MARINARO *(PD)* mette preliminarmente in risalto le contraddizioni di base – evidenziate, peraltro, in sede di trattazione della relativa delega – della direttiva 123/2006, che, per una sorta di causazione circolare, vengono a ripercuotersi anche nell'impianto complessivo del decreto legislativo di attuazione predisposto dal Governo.

In tale provvedimento, infatti, non è possibile rinvenire un quadro complessivo delle principali incompatibilità che l'ordinamento italiano presenta in relazione alla suddetta direttiva, nonché uno *screening* più approfondito circa i requisiti che i singoli prestatori di servizi devono possedere per l'esercizio delle loro attività.

Secondo l'oratrice, inoltre, l'Esecutivo dovrebbe doverosamente porsi il problema degli aspetti di applicazione della direttiva medesima, ad esempio, nel settore della trasparenza fiscale.

Ricorda, infine, che in occasione della definizione della delega, contenuta nella legge comunitaria 2008, fu chiesto con forza al Governo di predisporre una adeguata casistica delle varie attività professionali connesse, direttamente o indirettamente, ai pubblici poteri.

Segue un breve intervento del senatore SANTINI *(PdL)*, il quale tiene a ribadire l'importanza della «direttiva servizi», che costituisce una direttiva «madre» avuto riguardo al principio di liberalizzazione economica che è a fondamento dell'Unione europea, nonché l'esigenza di

considerare con attenzione i profili attuativi della stessa nel diritto nazionale.

La PRESIDENTE, nel rammentare che la 14ª Commissione è stata chiamata a formulare, sull'atto del Governo n. 171, delle osservazioni per le Commissioni 2ª e 10ª, sollecita, quindi, il relatore ad elaborare, per la prossima seduta, uno schema di parere che tenga conto dei rilievi testé esposti, nonché di quelli che potranno essere eventualmente avanzati dai commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*) – (COM (2009) 126 def.) (n. 49)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 gennaio 2010.

La PRESIDENTE dà conto delle decisioni assunte nella riunione degli Uffici di Presidenza allargati ai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 10ª e 14ª, tenutasi nella giornata di ieri e riguardante le audizioni informali da svolgere congiuntamente in merito all'atto comunitario n. 49.

Al riguardo, si è convenuto di procedere ad una serie articolata di audizioni dei vari soggetti nazionali coinvolti nell'elaborazione del suddetto provvedimento, a partire dalla prossima settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 febbraio 2010

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal capo ufficio stampa, dottor Mario Calderoni, e, per la RAI, il dottor Stefano Luppi e il dottor Daniele Mattaccini.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BUTTI *(PdL)* chiede un intervento del Presidente presso la RAI per sollecitare una puntata riparatrice della trasmissione «In h», condotta da Lucia Annunziata, che riequilibri l'intervista al presidente Vendola andata in onda domenica 31 gennaio.

Secondo il PRESIDENTE il rispetto della *par condicio* può essere dimostrato o smentito solo alla conclusione di tutto il programma.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* ritiene che, al di là del mero conteggio delle presenze, la *par condicio* complessiva deve essere garantita.

Il senatore MORRI *(PD)* sottolinea il rischio che in questo periodo molti candidati alle elezioni regionali, invitati per l'attuale ruolo istituzionale ricoperto, usufruiscano di ampi spazi televisivi. Nella caso del pro-

gramma anzidetto sarebbe estremamente complesso fare una complessiva considerazione di tutti i programmi, le stagioni dell'anno e gli ascolti.

Il Presidente ritiene opportuno un intervento presso la RAI per sollecitare l'introduzione di parametri correttivi per quelle trasmissioni che, caratterizzate dall'intervista del conduttore a una sola persona, si prestano con difficoltà alla garanzia della perfetta *par condicio*.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione del Presidente dell'Agcom.

Il presidente CALABRÒ illustra le proposte contenute nella bozza di delibera che l'Autorità ha predisposto per quanto di propria competenza, soffermandosi sulla recente giurisprudenza in materia della Consulta e del TAR del Lazio.

Pongono quesiti i deputati BELTRANDI *(PD),* MERLO *(PD),* SARDELLI *(Misto-MpA-Sud)* e RAO *(UdC)* e il senatore MORRI *(PD).*

Alle domande risponde il Presidente dell'Agcom.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 3 febbraio 2010

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Presidente della Regione Puglia, onorevole Nichi Vendola accompagnato dall'assessore alle politiche della salute, dottor Tommaso Fiore, dall'assessore all'ecologia, dottor Onofrio Introna e dal Capo di Gabinetto, dottor Francesco Manna.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Regione Puglia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Puglia, onorevole Nichi Vendola, accompagnato dall'assessore alle politiche della salute, dottor Tommaso Fiore e dall'assessore all'ecologia, dottor Onofrio Introna. Ricorda che l'audizione ha per oggetto il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, su cui la Commissione ha avviato un ampio dibattito e svolto alcune audizioni.

Il Presidente VENDOLA svolge la sua relazione.

Intervengono per le materie di competenza l'assessore FIORE, con un passaggio in seduta segreta, e l'assessore INTRONA.

Il Presidente VENDOLA prende nuovamente la parola per un'integrazione alla relazione svolta.

Il PRESIDENTE, in vista dell'imminente inizio della seduta pomeridiana della Camera dei Deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo che la senatrice DELLA MONICA ha annunciato il deposito di una richiesta dei componenti del Gruppo PD relativa alla partecipazione alla missione programmata la prossima settimana a Reggio Calabria, interviene il senatore LUMIA per chiedere di valutare la possibilità di audire i rappresentanti nazionali di Confindustria in Commissione, alla luce delle loro recenti dichiarazioni.

Il PRESIDENTE assicura che porrà la richiesta del senatore Lumia all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 3 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono formulando osservazioni e proposte i senatori ESPOSITO, QUAGLIARIELLO e RUTELLI e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 9,15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 3 febbraio 2010

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Rapporto del NSVP sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Alberto Brambilla, *Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI *(IdV)* e i deputati Giuliano CAZZOLA *(PdL)*, Giulio SANTAGATA *(PD)*, Nedo Lorenzo POLI *(UdC)* a più riprese, Giorgio JANNONE, *presidente,* e la deputata Carmen MOTTA *(PD)*.

Il dottor Alberto Brambilla, *Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale,* replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la sintesi del Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 3 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione del Presidente della Regione siciliana, on. Raffaele Lombardo
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Regione siciliana, On. Raffaele Lombardo, accompagnato dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, Pier Carmelo Russo.

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Giovanni FAVA *(LNP)*, i senatori Candido DE ANGELIS (*PdL)* e Giampiero DE TONI *(IdV)* ed il deputato Daniela MELCHIORRE *(Misto)*.

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBE' *(UdC)*, Alessandro BRATTI *(PD)* e Gaetano PECORELLA, *Presidente*.

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, e Pier Carmelo RUSSO, *Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione siciliana e l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 3 febbraio 2010

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda – come già segnalato nella seduta del 28 gennaio – che sono stati acquisiti i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato sugli atti del Governo n. 165 (Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare») e n. 166 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare») e dalle Commissioni agricoltura del Senato e della Camera sugli atti del Governo n. 164 (Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola») e n. 168 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola»).

Comunica che è stato predisposto, per ciascuno degli atti all'ordine del giorno della Commissione, un documento preparatorio ai fini della redazione dei pareri al Governo. Rammenta inoltre che la Commissione è stata autorizzata a esprimere il parere al Governo usufruendo della proroga di venti giorni che l'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005 prevede, in considerazione della complessità e dell'ampiezza degli interventi di semplificazione e riassetto realizzati con i provvedimenti all'ordine del giorno. Il termine prorogato scade il 3 febbraio, ossia in data odierna: dopo aver richiamato il disposto dell'articolo 14, comma 23, il presidente PASTORE ribadisce l'opinione che la Commissione debba attendere l'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e, per i provvedimenti in materia di attività agricola, della Conferenza Unificata – in attesa dei quali gli atti sono assegnati con riserva – prima di esprimersi sugli schemi di decreto all'ordine del giorno, anche in considerazione dei profili

di problematicità derivanti – ad esempio – dalle delegificazioni previste e dalle norme concernenti l'entrata in vigore dei riassetti così realizzati. A tal fine propone di informare i Presidenti delle Camere che la Commissione è orientata a esprimere il proprio parere oltre il termine del 3 febbraio, compatibilmente con il termine finale per l'esercizio della delega, con l'auspicio che il Governo attenda il parere stesso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 3 febbraio 2010

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in seduta segreta.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,40.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 3 febbraio 2010

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), professor Stefano Silvestri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente FIRRARELLO introduce l'audizione, avvertendo che della seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico. Nel ringraziare il professor Silvestri per la disponibilità ad intervenire nell'ambito della procedura informativa, sottolinea che l'incontro con lo IAI costituisce una preziosa occasione di ulteriore approfondimento sulle politiche migratorie italiane. Ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del Centro Studi di Politica Internazionale, il quale si era soffermato, in particolare, sulla realtà dell'America latina. Ritiene peraltro opportuno approfondire anche i tratti caratteristici dell'emigrazione che ha riguardato l'ambito europeo rispetto alle problematiche delle collettività italiane nel resto del mondo.

Il professor SILVESTRI ringrazia dell'invito e ricorda, in premessa, che l'Istituto Affari Internazionali intrattiene contatti e relazioni con istituti di ricerca tanto a livello europeo quanto transatlantico e nel resto

del mondo. Tali contatti, peraltro, non si estendono se non in minima parte alle vere e proprie collettività degli italiani all'estero.

Rispetto al tema evidenziato dal presidente Firrarello, ritiene che la cittadinanza europea debba essere attentamente analizzata e conferma che approfondimenti sono stati svolti dall'Istituto, in generale, sull'assetto delle istituzioni europee dal punto di vista della rappresentanza democratica della popolazione comunitaria, nonché da quello del ruolo dei Parlamenti nazionali a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Richiama poi un ulteriore importante aspetto costituito dalle politiche di sicurezza e difesa dell'Italia rispetto ai connazionali all'estero negli scenari di emergenza e di crisi umanitaria. Sussiste attualmente una struttura appositamente dedicata presso il Ministero degli affari esteri, la quale cura un sistema di scambio informativo e di comunicazione con la rete diplomatica e consolare nel mondo. Peraltro, la necessità di interventi urgenti di assistenza ed evacuazione determinano anche scelte effettuate a livello di utilizzo delle forze armate e dei sistemi navali e aerei nazionali nelle ipotesi di emergenza. Tale attività risente peraltro anche delle scelte in termini di priorità effettuate nelle politiche statali e di stanziamento di risorse.

Ricorda altresì che l'Istituto Affari Internazionali svolge un'attività di collaborazione anche nei confronti di Paesi stranieri che intrattengono attività di studio specificamente dedicate alle comunità dei loro connazionali che vivono in Italia e ciò costituisce un utile elemento di analisi a livello comparatistico.

Il presidente FIRRARELLO osserva come, a proprio avviso, una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al tema della cittadinanza europea e dei diritti e doveri che essa implica. Infatti, per quanto concerne la realtà italiana, netta è la tendenza a privilegiare le relazioni con le collettività dei connazionali che vivono in Europa. Numerose tematiche riguardanti la politica estera, la cultura, la ricerca scientifica e l'interscambio assumono al momento attuale una connotazione comunitaria. Chiede pertanto al professor Silvestri una valutazione in merito.

Il professor SILVESTRI condivide i rilievi svolti dal presidente Firrarello e fa presente che un'analisi della presenza istituzionale italiana all'estero anche dal punto di vista dell'articolazione della struttura diplomatica e consolare è in corso di svolgimento. La programmata opera di riassetto della rete dei consolati italiani dovrebbe principalmente riguardare i Paesi dell'Unione europea e la Svizzera. Ciò ritiene si motivi proprio nella prospettiva di un inquadramento in un'ottica di tipo comunitario della presenza dei Paesi europei all'estero e in una sempre maggiore armonizzazione delle politiche sovranazionali.

Il senatore RANDAZZO *(PD)* rileva come, da un primo riscontro delle più recenti attività svolte dall'Istituto Affari Internazionali, emerga una forte concentrazione degli studi e delle ricerche sulle tematiche euro-

pee. Si ha quindi l'impressione di un netto privilegio del sistema comunitario rispetto all'analisi di realtà estremamente importanti e che riguardano le economie emergenti dei paesi in via di sviluppo localizzati nella zona del sud-est asiatico. Quale parlamentare eletto nella circoscrizione Estero e altresì quale residente in Australia, chiede ragguagli sul punto.

Il professor SILVESTRI assicura che l'approfondimento effettuato dall'Istituto sulle tematiche comunitarie non risponde ad intenti di privilegi del continente europeo rispetto al resto del mondo. Infatti, nel medesimo interesse dell'Unione europea, ritiene che debbano essere favorite e valorizzate una integrazione e un interscambio con la globalità degli altri Paesi e continenti.

Per quanto concerne i rapporti con i Paesi del sud-est asiatico, sussiste effettivamente una limitata attività di analisi specificamente dedicata. Informa che sono stati avviati contatti con organismi di ricerca internazionalistica in Indonesia.

Tuttavia, fa presente che l'Istituto è chiamato a confrontarsi con le disponibilità economiche esistenti, e che il contributo pubblico alle attività è diminuito negli ultimi anni, ed è stato parzialmente compensato dai contributi rinvenienti da organizzazioni private. Ricorda altresì che l'Istituto, insieme con altri enti di ricerca nel campo delle politiche internazionali, collabora anche con il Parlamento. Peraltro, studi e ricerche vengono effettuati in gran parte dietro apposite richieste e le domande di approfondimento sull'area asiatica non sono numerose. Ciò non toglie che sia del tutto condivisibile il rilievo dell'importanza sempre crescente che tale ambito riveste a livello geopolitico e anche specificamente per l'Italia.

Rispetto alle relazioni con l'Australia, informa che l'Istituto collabora con omologhi enti anche su iniziativa australiana e che un tema di approfondimento è quello dell'assetto della *governance* mondiale, sempre tuttavia tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Il senatore PEGORER *(PD)* prende atto di come le attività di studio e ricerca dell'Istituto debbano necessariamente confrontarsi con i vincoli economici; peraltro, l'esigenza di contenimento dei costi ritiene sia alla base anche del progetto di ristrutturazione dell'organizzazione interna, nonché della rete degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri in corso di elaborazione. Sollecita peraltro una valutazione da parte del professor Silvestri sul possibile collegamento e, in ogni caso, sull'opportunità del riassetto in via di definizione non solo della struttura diplomatico-consolare italiana, ma anche, a livello legislativo, degli istituti di rappresentanza delle collettività italiane nel mondo. Tale tematica si presenta di stringente attualità politica stante l'esame in corso presso la Commissione affari esteri del Senato dei disegni di legge in materia di riforma dei Comites e del CGIE.

Il professor SILVESTRI fa presente che il progetto di riforma della struttura interna del Ministero degli affari esteri segna un ritorno all'impo-

stazione precedente del medesimo Dicastero, snellendo l'apparato di diretta collaborazione del Segretariato generale e rivedendo l'articolazione delle Direzioni generali.

Rispetto invece alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, dettata principalmente da esigenze di bilancio, auspica che essa costituisca contestualmente l'occasione per una riorganizzazione della presenza territoriale calibrata sulle necessità.

Per quanto concerne le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di italiani nel mondo, fa presente che potrebbe verificarsi un riassetto delle competenze che riguardano il duplice canale del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla diffusione della lingua e della cultura. Sottolinea l'importanza, in proposito, di una proficua collaborazione tra i Dicasteri interessati nel senso della continuità di promozione della presenza culturale dell'Italia all'estero.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia il professor Silvestri e osserva, in merito alle considerazioni svolte sul riassetto della rete consolare, che essa si accompagna anche all'introduzione di nuove modalità tecnologiche di prestazione di servizi per gli italiani all'estero. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito delle indagini conoscitive è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 3 febbraio 2010

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Italiana Panificatori – Assipan – Confcommercio, il dottor Claudio Conti, presidente, accompagnato dal dottor Massimiliano Meola, segretario generale, e dal dottor Umberto Di Punzio, collaboratore; per l'Associazione Nazionale dei Panificatori – Assopanificatori, il dottor Gaetano Pergamo, direttore dell'area commercio, accompagnato dalla dottoressa Luisa Barrameda, assistente di direzione; per la Federazione Italiana Panificatori – Federpanificatori, il dottor Edvino Jerian, presidente onorario, accompagnato dal dottor Luca Vecchiato, presidente, e dal dottor Claudio Fierro, dell'ufficio sindacale; per l'Unione Industriali Pastai Italiani – UN.I.P.I., il dottor Massimo Menna, presidente, accompagnato dal dottor Raffaello Ragaglini, direttore generale; e, per l'Unione nazionale della piccola e media industria alimentare – UnionAlimentari Confapi, l'ingegner Renato Bonaglia, presidente, accompagnato dal dottor Pietro Marcato, vicepresidente e dall'avvocato Mauro Scorsone, funzionario.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utiliz-

zazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Panificatori – Assipan – Confcommercio, dell'Associazione Nazionale dei Panificatori – Assopanificatori e della Federazione Italiana Panificatori – Federpanificatori

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor CONTI evidenzia in via preliminare che, per quanto riguarda le spese per prodotti alimentari, il prezzo del pane non presenta un'incidenza significativa sui bilanci delle famiglie, come dimostrato dal suo andamento nel corso del 2009, con una lieve diminuzione del relativo valore. Tale circostanza rende ragionevole presumere che, per il futuro, il prezzo del pane rimarrà stabile, sempre nel presupposto che i numerosi fattori che concorrono alla sua formazione non subiscano variazioni di rilevante entità.

Il dottor PERGAMO fa presente che il pane rappresenta solo il 7 per cento della spesa totale per consumi alimentari e addirittura l'1,4 per cento di quella complessiva delle famiglie, con un ruolo marginale all'interno del paniere dei consumi, pur nella consapevolezza che si tratta di un bene di larghissimo e frequente consumo da parte delle famiglie. Aggiunge infatti che la spesa media mensile per l'acquisto del pane ammonta a soli 30 euro, arrivando a un massimo di 82 computando anche altri prodotti cerealicoli.

Dopo aver rilevato in termini generali che il consumo del pane si è ridotto in misura notevole dagli anni 70 fino ad oggi, elenca una serie di dati statistici sulla sua produzione industriale, sulle dimensioni complessive del mercato e sull'andamento dei prezzi e dei salari degli addetti al settore, in rapporto alla dinamica generale dell'inflazione.

Dopo aver fornito talune specificazioni sull'incidenza del costo delle singole materie prime sul prezzo finale del pane, osserva che, nel 2010, esso sembra destinato ad allinearsi all'inflazione generale, pur in presenza di un quadro economico che desta preoccupazione per la progressiva perdita del potere d'acquisto delle famiglie, e nel presupposto che non vi sia

la massiccia ripresa di fenomeni speculativi all'interno dei mercati internazionali.

Interviene brevemente il presidente DIVINA per chiedere chiarimenti riguardo all'incidenza del costo delle materie prime sul prezzo del pane, in considerazione dello scarso sincronismo rilevato tra le loro rispettive variazioni.

Il dottor JERIAN evidenzia in primo luogo come la liberalizzazione della vendita del pane abbia avuto un notevole impatto sull'organizzazione e sull'operatività delle imprese del settore.

Dopo aver riferito la presenza di fenomeni di vero e proprio *dumping* a danno degli operatori del Friuli Venezia Giulia, a causa della concorrenza sui prodotti freschi deperibili da parte della Slovenia, a seguito del suo ingresso nell'Unione Europea, segnala che il settore del pane ha saputo comunque mantenere una sostanziale stabilità dei prezzi, facendo registrare in alcuni casi addirittura una lieve diminuzione. Infatti rimarca positivamente che, nell'intero territorio nazionale, i consumatori si sono trovati di fronte ad un ampio ventaglio nell'offerta dei prezzi del pane, sulla base di valori minimi, medi e massimi, fortemente differenziati fra loro.

Nel periodo compreso tra gennaio 2006 e gennaio 2010 rileva poi che il prezzo della farina ha seguito puntualmente la crescita di quello del grano, anche se tale processo non è stato speculare nella fase di discesa del prezzo del secondo. Evidenzia comunque che gli aumenti delle farine hanno influenzato solo relativamente il prezzo al consumo del pane.

Dopo aver fornito ragguagli sulla struttura dei costi di produzione della panificazione, a livello artigianale, anche alla luce delle previsioni contenute negli ultimi due rinnovi del contratto collettivo, ribadisce che la presenza, all'interno addirittura della medesima provincia, di valori significativamente differenziati del prezzo del pane dimostra il grado di concorrenza e di liberalizzazione di tale settore produttivo.

Il dottor CONTI interviene per puntualizzare che, nell'analisi delle variazioni del prezzo del pane, e dei relativi fattori, non si deve tener conto del grano – che non costituisce una materia prima direttamente utilizzabile nel processo produttivo – dal momento che il voler affermare l'esistenza di una correlazione tra i due beni non solo è fuorviante ma rischia anche d'indurre nell'opinione pubblica l'erronea percezione di comportamenti scorretti da parte delle aziende produttrici. Formula quindi alcune considerazioni sulla semplificazione della filiera produttiva e distributiva, con particolare riferimento alla possibilità di rafforzare le modalità di vendita diretta.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore CAMBER *(PdL)* domanda con quali criteri e modalità si perviene alla determinazione del prezzo medio del pane, considerata la presenza di numerosi valori di riferimento. In secondo luogo, chiede di precisare quale sia l'incidenza di varietà del prodotto diverse dal pane fresco – come quello della grande distribuzione – e sollecita ulteriori informazioni sulla collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le imprese agricole che producono le materie prime.

A giudizio del senatore LANNUTTI *(IdV)*, appare fondamentale adoperarsi per favorire la razionalizzazione della filiera, valorizzando la vendita diretta del pane e dei prodotti alimentari in genere, al fine di prevenire fenomeni speculativi e dare effettive garanzie ai consumatori.

Il senatore STRADIOTTO *(PD)* ritiene essenziale poter comprendere in quali segmenti dell'intera filiera distributiva del pane possano annidarsi eventuali fenomeni speculativi, nella consapevolezza che tale problema concerne in generale il settore della vendita dei prodotti alimentari: infatti rileva in termini critici che non sembra esservi una corrispondenza perfettamente biunivoca tra le variazioni dei costi delle materie prime e il valore del prezzo del pane e aggiunge che tale verifica è a suo parere fondamentale per garantire ai consumatori prezzi più equi.

Il senatore CASTRO *(PdL)* ritiene a sua volta opportuno chiarire come i punti di vendita del pane affrontino il problema del generale calo dei ricavi del settore e indicare quale sia il loro margine di profitto.

Il dottor JERIAN si sofferma sulla struttura della filiera produttiva, specificando che essa è stata introdotta dalla legge per ottimizzare i costi e garantire la qualità del prodotto. Ripercorre quindi le fasi attraverso cui si è svolta la concertazione tra il Governo e le associazioni di settore per giungere alla realizzazione della cosiddetta «filiera corta», dolendosi del fatto che, anche a causa di problemi di natura politica, essa sia stata prematuramente interrotta.

Puntualizza successivamente che i valori del prezzo del pane variano secondo la qualità e la quantità del prodotto realizzato e dipendono anche dalla tipologia di pane e dalle sue modalità di vendita, come accade ad esempio per il pane della grande distribuzione. In proposito ritiene opportuno che la Commissione rivolga una sollecitazione al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali a intervenire quanto prima e prospetta l'esigenza di differenziare i criteri di rilevazione del prezzo del pane a seconda della varietà e della tipologia del prodotto.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione Industriali Pastai Italiani – UN.I.P.I. e dell'Unione nazionale della piccola e media industria alimentare – UnionAlimentari Confapi

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa e invita i convenuti in audizione a esporre le proprie considerazioni in tempi ragionevolmente brevi, considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

Il dottor MENNA, accedendo all'invito formulato dal Presidente, rinvia al testo scritto della propria relazione, già fatta pervenire alla Commissione, e dichiara la propria disponibilità a rispondere ai quesiti che saranno formulati dai senatori.

L'ingegnere BONAGLIA, dopo aver richiamato la struttura e le funzioni dell'organizzazione da lui rappresentata, pone in risalto il carattere complesso ed articolato del processo di produzione della pasta e la considerevole varietà di prodotti presenti sul mercato. Nel richiamare le determinanti nella formazione del prezzo della pasta, si sofferma in particolare sull'incidenza dei costi di produzione, con riferimento all'acquisto delle materie prime, al mercato della semola di grano duro e agli altri costi, compresi quelli energetici e quelli indiretti.

Dà quindi conto dell'incidenza del prezzo del grano duro sul prezzo al consumo della pasta e degli effetti dell'andamento di tale prezzo sulle successive fasi della filiera, prima di svolgere le proprie considerazioni sul ruolo ricoperto dai *media* nazionali sul fenomeno del presunto rincaro della pasta, sottolineando che il prevalre di un'analisi talvolta non veritiera ha provocato incertezza fra i consumatori e ha anche arrecato danni ai produttori, considerato che il settore della pasta è in larga misura composto da imprese di piccole e medie dimensioni.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente DIVINA rimarca la lentezza con cui il prezzo della pasta si adegua alla diminuzione del costo delle materie prime e sollecita chiarimenti al riguardo, con particolare riferimento all'incidenza della semola.

Ad avviso della senatrice GRANAIOLA *(PD)* le imprese produttrici di pasta dovrebbero concentrare i loro sforzi nel delineare una strategia di razionalizzazione dei costi delle campagne pubblicitarie, evitando il rischio di dar luogo ad accordi restrittivi della concorrenza, per promuovere al contrario una maggiore informazione sull'importanza della pasta e per orientare al meglio i consumi. Sottolinea quindi il problema degli scarsi ricavi delle imprese agricole che forniscono loro materie prime.

Il dottor MENNA elenca taluni dati statistici a sostegno della tesi secondo cui il prezzo al consumo della pasta è diminuito negli ultimi tempi a fronte dell'aumento dei consumi. Specifica poi che le campagne pubblicitarie prospettano costi elevati che solo le aziende di maggiori dimensioni, peraltro impegnate anche nella vendita di altri prodotti, possono sostenere. Ribadisce quindi che il settore della pasta è libero e altamente concorrenziale e che non è dato riscontrare al suo interno situazioni di cartello.

Dopo aver risposto al quesito del presidente Divina sull'incidenza della semola sul prezzo della pasta, evidenzia che il margine di profitto medio del settore grava sui singoli consumatori per un importo davvero contenuto.

Il dottor RAGAGLINI rimarca a sua volta che il settore della pasta esporta all'estero una quota particolarmente consistente del proprio fatturato e risulta pertanto meritevole di una valutazione più obiettiva e scevra da pregiudizi.

L'ingegnere BONAGLIA e il dottor MENNA rispondono infine a un quesito posto dalla senatrice GRANAIOLA *(PD)* sulla fissazione del prezzo di talune tipologie di pasta diffuse soltanto a livello locale.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (476).

– CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (780).

– DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (1135).

III. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

– PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).

– SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

– Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

– ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).

– e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

– FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).

– BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

– Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).

– Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).

– e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

– Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

– CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

– D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

– e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

– DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

– DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

– Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

– FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

– FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).

– SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

– ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

– BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).

– BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

– BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

– SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e della petizione n. 243 ad esso attinente.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

– SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

– BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore

a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).

– Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).

– MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche

soggettive dei cittadini interessati (1723) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

– Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).

– Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 8

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956). (Parere all'Assemblea).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

III. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

IV. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del

combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione dell'onorevole Leonardo Domenici e dell'onorevole Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misura limitative (n. 175).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).

– Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

– CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

– GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).

– BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).

– D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).

– BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

– RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).

– AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).

– BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

– COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

– LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

– Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 178).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

– GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).

– POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).

– COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).

– VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).

– Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169).

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176).

– Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179).

II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).

– Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

II. Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

– DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

– BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).

– BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

– TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).

– CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

– BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico. (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).

– Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).

– BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

– BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonchè per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

– Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).

– PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

– RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).

– CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).

– PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).

– ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).

– PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

– e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

– CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).

– MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

– CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

– BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: seguito dell'esame del programma.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti di ANIFA e della Regione Toscana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

– Audizione del direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 8,80